

In relazione all'autorizzazione
in oggetto:

Parere di regolarità tecnica:

si esprime parere:

favorevole

non favorevole, per la seguente motivazione:



Parco Regionale delle Alpi Apuane
Settore Uffici Tecnici

Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale
(art. 27 bis del Dlgs 152/2006)

n. 06 del 9 dicembre 2025

ditta: DA.VI srl

Comune: Stazzema

Progetto di coltivazione della cava “Filucchia 1”

Il Responsabile dell'Ufficio Pianificazione territoriale

Preso atto che in data 10 ottobre 2024, protocollo n. 4358, il Parco, in qualità di autorità competente, ha trasmesso a tutte le amministrazioni interessate la comunicazione di avvio del procedimento di valutazione di impatto ambientale per il progetto di coltivazione della cava Filucchia 1, Comune di Stazzema, a seguito della istanza formulata dalla ditta DA.VI s.r.l., con sede in Seravezza, via Fusco n. 39, P.I. 01828670461;

Vista la Legge regionale 11 agosto 1997, n. 65 “Istituzione dell'Ente per la gestione del Parco Regionale delle Alpi Apuane. Soppressione del relativo Consorzio” e succ. mod. ed integr.;

Vista la Legge regionale 19 marzo 2015, n. 30 “Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla l.r. 24/1994, alla l.r. 65/1997, alla l.r. 24/2000 ed alla l.r. 10/2010” e succ. mod. ed integr.;

Vista la Legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 “Legge forestale della Toscana”;

Visto lo Statuto dell'Ente approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale del 09.11.1999, n. 307 e succ. mod. ed integr.;

Vista la deliberazione del Consiglio Direttivo n. 38 del 23 dicembre 2024, con la quale venivano nominati i Responsabili delle UU.OO. del Parco a far data dal 1° gennaio 2025 fino al 31 dicembre 2025 tra i quali la Dott.ssa Isabella Ronchieri quale Responsabile dell'U.O.C. “Pianificazione territoriale”;

Pubblicazione:

la presente autorizzazione dirigenziale viene pubblicata all'Albo pretorio on line del sito internet del Parco (www.parcapuane.toscana.it/albo.asp), a partire dal giorno indicato nello stesso e per i 15 giorni consecutivi

atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e succ.mod. ed integr.

il Direttore (o suo delegato)

Accertato che il sito oggetto dell'intervento in esame ricade all'interno dell'*area contigua zona di cava* del Parco Regionale delle Alpi Apuane come identificata dalla legge regionale n. 65/1997 e dal Piano per il Parco approvato con deliberazione del Consiglio direttivo dell'Ente Parco n. 21 del 30 novembre 2016;

Visto l'art. 27 bis del Dlgs n. 152/2006, che regola il provvedimento autorizzatorio unico regionale in materia di valutazione di impatto ambientale e stabilisce che l'autorità competente convoca una conferenza dei servizi alla quale partecipano il proponente e tutte le amministrazioni interessate per il rilascio del provvedimento di VIA e dei titoli abilitativi necessari alla realizzazione e all'esercizio del progetto richiesti dal proponente. La conferenza di servizi è convocata in modalità sincrona e si svolge ai sensi dell'art. 14 ter della legge 7 agosto 1990, n. 241;

Ricordato che provvedimento autorizzatorio unico regionale si è svolto come segue:

Avvio del procedimento in data 10.10.24 protocollo 4358;

Conferenza di servizi, prima riunione, in data 12.12.2024;

Presentazione contributi integrativi della ditta in data 13.01.25 protocolli 157/58/59 ed in data 13.02.25 protocollo 761;

Conferenza di servizi, seconda riunione, in data 13.02.25;

Presentazione documentazione integrativa in data 04.03.25 protocollo 1028/29/30;

Conferenza di servizi, terza riunione, in data 22.05.25;

Presentazione documentazione integrativa in data 25.06.25 protocolli 2755/56 ed in data 30.06.25 protocollo 2821;

Invio nota ad Arpat in data 22.07.25 protocollo 3139, nella quale si chiedeva di comunicare al Parco il proprio contributo tecnico in merito ai contenuti delle integrazioni trasmesse, al fine di concludere l'iter autorizzativo;

Nota Arpat di risposta in data 29.07.25 protocollo 3234;

Autorizzazione estrattiva del Comune di Stazzema n.166 del 07.07.25 acquisita in data 08.07.25 protocollo 2932;

Autorizzazione paesaggistica dell'Unione dei comuni della Versilia acquisita in sede di conferenza dei servizi del 22.05.25;

Visto il *Rapporto interdisciplinare* sull'impatto ambientale dell'intervento in oggetto costituito dai seguenti verbali e documenti, allegato al presente atto, come parte integrante e sostanziale:

Verbale della conferenza di servizi del 12.12.24;

Verbale della conferenza di servizi del 13.02.25;

Verbale della conferenza di servizi del 22.05.25;

Nota Parco del 22.07.25;

Nota ARPAT del 29.07.25;

Autorizzazione estrattiva del Comune di Stazzema n. 166 del 07.07.25 acquisita in data 08.07.25 (ns. prot. 2932);

Dato atto che nel corso del presente procedimento, come risulta dal *Rapporto interdisciplinare*, le Amministrazioni competenti si sono espresse come segue:

amministrazione	pronuncia, autorizzazione, parere, contributo	tipo di parere
Parco Regionale delle Alpi Apuane	Pronuncia di compatibilità ambientale Pronuncia di valutazione di incidenza Nulla osta del Parco Autorizzazione vincolo idrogeologico	favorevole con prescrizioni
Comune di Stazzema	Autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva Valutazione di impatto acustico	favorevole
Unione dei Comuni della Versilia	Autorizzazione paesaggistica Valutazione di compatibilità paesaggistica	favorevole
Regione Toscana	Autorizzazioni di cui al decreto RT 12181 del 4/06/24	favorevole con prescrizioni e raccomandazioni
AUSL Toscana Nord Ovest	Contributo relativo all'igiene e sanità pubblica Parere sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro	favorevole con prescrizioni
ARPAT Dipartimento Lucca	Contributo istruttorio in materia ambientale	favorevole con prescrizioni
Autorità di Bacino Distrettuale Appennino Settentrionale	Parere di conformità ai propri strumenti pianificatori	favorevole con prescrizioni
Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio	Autorizzazione archeologica Parere relativo all'autorizzazione paesaggistica Valutazione di compatibilità paesaggistica	favorevole per silenzio assenso
Provincia di Lucca	Parere di conformità ai propri strumenti pianificatori	favorevole per silenzio assenso

Preso atto che in riferimento al procedimento per il rilascio della Pronuncia di Compatibilità Ambientale, il Parco, in qualità di autorità competente, ha concluso l'istruttoria tecnica per il rilascio della Pronuncia medesima entro i giorni previsti dalla normativa in materia di valutazione di impatto ambientale;

Tenuto conto che il proponente ha assolto a quanto disposto dall'art. 47 comma 3 della Legge Regionale 10/2010 e dalla delibera del Consiglio direttivo del Parco n. 12 del 12.04.2013, effettuando il versamento di **€ 3.000,00** tramite bonifico bancario in data 09.08.2024;

DETERMINA

di rilasciare al sig. Marco Viviani, legale rappresentante della ditta Da. Vi. srl, con sede in Seravezza (LU), via Fusco n. 39, P.I. 01828670461, la pronuncia di compatibilità ambientale relativa al progetto di coltivazione della cava Filucchia 1, nel bacino Ficaio, comune di Stazzema, secondo la documentazione allegata alla richiesta effettuata dal proponente in data 19.08.2024, protocolli 3556/57/58/59/60/61, perfezionata in data 22.08.2024 protocollo 3620 ed integrata in data 10.10.2024 protocolli 4345/46 ed in data 13.01.25 protocolli 157/58/59 ed in data 13.02.2025 protocollo 761 ed in data 04.03.2025 protocolli 1028/29/30 ed in data 25.06.2025 protocolli 2755/56 ed in data 30.06.25 protocollo 2821 per la volumetria complessiva di **7.918 metri cubi in tre anni**;

di dare atto che il presente provvedimento è comprensivo delle seguenti autorizzazioni:

Pronuncia di compatibilità ambientale, Legge Regionale n. 10/2010;

Pronuncia di Valutazione di Incidenza, Legge Regionale n. 30/2015;

Nulla osta, Legge Regionale n. 30/2015;

Autorizzazione idrogeologica, Legge Regionale n. 39/2000;

di rilasciare le autorizzazioni di cui sopra subordinandole alle seguenti prescrizioni, condizioni e procedure di esecuzione:

1. *prescrizioni e condizioni come da autorizzazioni, pareri e contributi delle Amministrazioni competenti, contenute nel Rapporto interdisciplinare allegato al presente atto come parte integrante e sostanziale; in particolare si esplicita l'obbligo di ottemperare alle seguenti prescrizioni di ARPAT:*
 - a) *in corrispondenza dei luoghi di lavorazione in cui si utilizzi acqua, dovrà essere realizzato un idoneo sistema di raccolta e convogliamento della medesima tramite canalette e tubazioni in materiale plastico al fine di evitare infiltrazioni di marmettola nelle fratture presenti; dovrà in ogni caso essere evitata la dispersione del materiale fine derivante dalla coltivazione;*
 - b) *per le aree di lavorazione indicate nelle fasi progettuali come pressoché inamovibili, come ad esempio la zona preposta alla riquadratura dei blocchi, la gestione delle acque deve avvenire con presidi stabili e cordolatura con materiali non effimeri seguendo quanto riportato nel documento PR15 del PRC;*
 - c) *il monitoraggio ambientale dovrà tener conto di quanto riportato al punto 2.5 della nota ARPAT del 29.07.25;*
- 2 *nelle opere di ripristino dovranno essere impiegate esclusivamente specie arboree ed arbustive autoctone, lasciando al naturale dinamismo della vegetazione il rinverdimento di specie erbacee;*
- 3 *i fronti di cava, una volta assunta la posizione definitiva successiva alle attività di coltivazione, dovranno essere protetti da idonea recinzione;*
- 4 *nella ripulitura finale delle aree di cava dovranno essere rimossi con estrema cura tutti i materiali e residui delle lavorazioni precedenti (serbatoi dell'acqua, ricoveri provvisori, linee aeree di cantiere e ogni altro materiale metallico e/o plastico);*
- 5 *nel cantiere estrattivo dovranno essere conservati materiali oleoassorbenti e sistemi di intervento utili in caso di sversamenti;*
- 6 *nel caso in cui lo stato finale presenti diversità da quanto previsto nel progetto in esame, sempre che rientranti nei limiti autorizzati, queste dovranno essere documentate da idonea documentazione descrittiva, grafica e fotografica da trasmettere a questo Parco;*

di rendere noto che l'inosservanza alle condizioni ambientali di cui sopra comporta l'applicazione del sistema sanzionatorio di cui all'art. 29 del Dlgs 152/2006;

di notificare il presente provvedimento, entro trenta giorni dalla sua emanazione, al proponente, nonché alle Amministrazioni interessate;

di chiedere al proponente la pubblicazione della presente pronuncia di compatibilità ambientale sul BURT, entro trenta giorni dalla sua notifica e di trasmettere il relativo stralcio del Burt al Parco, ricordando che, per quanto disposto dall'art. 52, comma 2, legge regionale n. 10/2010, "I termini per la realizzazione dell'opera oggetto di VIA decorrono dalla data di pubblicazione sul BURT del provvedimento di VIA";

di rilasciare le autorizzazioni di cui sopra con validità temporale pari a **3 anni** dalla pubblicazione sul BURT;

DETERMINA ALTRESI'

di dare atto che:

il presente provvedimento ha valore di determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi e costituisce il provvedimento autorizzatorio unico regionale ai sensi dell'art. 27 bis del Dlgs 152/2006;

il Parco Regionale delle Alpi Apuane, quale autorità competente, pur svolgendo il ruolo di responsabile del procedimento autorizzatorio unico regionale, non assume alcuna ulteriore competenza autorizzativa rispetto a quelle già in suo possesso e pertanto tutti i titoli autorizzativi acquisiti tramite il presente provvedimento rimangono di competenza delle amministrazioni titolari del relativo potere autorizzatorio;

la conferenza di servizi si è svolta secondo le modalità previste dall'art. 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241, che tra l'altro stabilisce di considerare acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso la propria posizione, ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza;

le autorizzazioni, pareri, contributi ed atti di assenso comunque denominati, acquisiti nel corso del presente procedimento, necessari alla realizzazione e all'esercizio del presente intervento, come indicati dal proponente, sono quelli riportati nella tabella presente in narrativa;

di dare atto che le autorizzazioni di competenza del Parco Regionale delle Alpi Apuane, relativamente alla disponibilità dei beni interessati dal progetto sono state rilasciate facendo salvi eventuali diritti di terzi. Il Proponente resterà unico responsabile, tenendo il Parco sollevato da ogni contestazione e rivendicazione da parte di terzi circa l'effettivo possesso del diritto ad effettuare le lavorazioni previste nei terreni oggetto di autorizzazione, nonché per eventuali sconfinamenti dagli stessi;

di rendere noto che avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso per via giurisdizionale al TAR della Regione Toscana entro 60 giorni ai sensi di legge;

che sia esecutivo dalla data di pubblicazione sul BURT.

IR/AS/gc_pca_06_2025

Il Responsabile dell'Ufficio "Pianificazione territoriale"

dott. for. Isabella Ronchieri

PROGETTO DI COLTIVAZIONE DELLA CAVA **Filucchia 1**
Rapporto interdisciplinare

(allegato alla P.C.A. n. 6 del 9 dicembre 2025, come parte integrante e sostanziale)

CONTENUTI

Verbale della conferenza di servizi del 12.12.2024;

Verbale della conferenza di servizi del 13.02.25;

Verbale della conferenza di servizi del 22.05.25;

Nota Parco del 22.07.25;

Nota ARPAT del 29.07.25;

Autorizzazione estrattiva del Comune di Stazzema n. 166 del 07.07.25 acquisita in data 08.07.25 (ns. prot. 2932);



PARCO REGIONALE DELLE ALPI APUANE
Pianificazione Territoriale

Cava Filucchia 1, Bacino estrattivo Ficaio, nel Comune di Stazzema. Società D.A.VI s.r.l. Procedimento di Valutazione di impatto ambientale nonché di rilascio di provvedimenti autorizzativi ai sensi dell'art. 27 bis, relativamente al Piano di coltivazione.

Richiesta di attivazione della procedura di PAUR per il progetto di coltivazione della cava Filucchia 1, acquisita al protocollo in data 19.08.24 protocolli 3556/57/58/59/60/61, perfezionata in data 22.08.24 prot. 3620 ed integrata in data 10.10.24 protocolli 4345 e 4346.

VERBALE

In data odierna 12 dicembre 2024 alle ore 10,00, si è tenuta la riunione telematica della conferenza dei servizi convocata ai sensi dell'art. 27 bis, Dlgs 152/2006 per l'acquisizione dei pareri, nulla osta e autorizzazioni in materia ambientale, relativi all'intervento in oggetto;

premesso che

Alla presente riunione della conferenza sono state invitate le seguenti amministrazioni:

Comune di Stazzema

Unione dei Comuni della Versilia

Provincia di Lucca

Regione Toscana

Soprintendenza Archeologia, Belle arti e paesaggio di Lucca e Massa Carrara

Autorità di Bacino distrettuale dell'Appennino Settentrionale

ARPAT Dipartimento di Lucca

AUSL Toscana Nord Ovest

le materie di competenza delle Amministrazioni interessate, ai fini del rilascio delle autorizzazioni, dei nulla-osta e degli atti di assenso, risultano quelle sotto indicate:

<i>amministrazioni</i>	<i>parere e/o autorizzazione</i>
<i>Comune di Stazzema</i>	<i>Autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva</i> <i>Nulla osta impatto acustico</i>
<i>Unione dei Comuni della Versilia</i>	<i>Autorizzazione paesaggistica</i> <i>Valutazione di compatibilità paesaggistica</i>
<i>Provincia di Lucca</i>	<i>Parere di conformità ai propri strumenti pianificatori</i>
<i>Autorità di Bacino distrettuale dell'Appennino Settentrionale</i>	<i>Parere di conformità al proprio Piano</i>
<i>Regione Toscana</i>	<i>Autorizzazioni di cui al decreto RT 12181 del 4/06/24</i>
<i>Soprintendenza Archeologia, Belle arti e paesaggio per le province di Lucca e Massa Carrara</i>	<i>Autorizzazione archeologica</i> <i>Valutazione di compatibilità paesaggistica</i>
<i>ARPAT Dipartimento di Lucca</i>	<i>Contributo istruttorio in materia ambientale</i>
<i>AUSL Toscana Nord Ovest</i>	<i>Contributo istruttorio in materia ambientale</i> <i>Parere in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro</i>
<i>Parco Regionale delle Alpi Apuane</i>	<i>Pronuncia di Compatibilità Ambientale</i> <i>Pronuncia di valutazione di incidenza</i> <i>Nulla Osta del Parco</i> <i>Autorizzazione idrogeologica</i>

Precisato che

le **Amministrazioni partecipanti** alla presente conferenza sono le seguenti:

Comune di Stazzema	<i>dott. ing. Arianna Corfini entra alle ore 10,30</i>
<i>Vedi il contributo reso in conferenza dei servizi</i>	
Unione dei Comuni della Versilia	<i>dott. ing. Francesco Vettori</i>
<i>Vedi parere reso in conferenza dei servizi</i>	
Regione Toscana	<i>dott. ing. Alessandro Fignani</i>
<i>Vedi parere reso in conferenza dei servizi e nel contributo allegato</i>	
AUSL Toscana Nord Ovest	<i>dott. geol. Laura Maria Bianchi</i>
<i>Vedi parere reso in conferenza dei servizi</i>	
ARPAT Dipartimento di Lucca	<i>dott. ing. Diletta Mogorovich</i>
<i>Vedi contributo reso in conferenza dei servizi e nella nota allegata</i>	
Parco Regionale delle Alpi Apuane	<i>dott. for. Isabella Ronchieri</i>
<i>Vedi parere reso in conferenza dei servizi e nel contributo allegato</i>	

la conferenza dei servizi

Premesso che:

Partecipa il dott. geol. Vincenzo Lorenzoni, professionista incaricato dalla Ditta e il legale rappresentante sig. Marco Viviani.

Partecipano inoltre il dott. Andrea Biagini della Regione Toscana, il dott. Paolo Cortopassi della Unione dei Comuni, la dott.ssa Anna Spazzafumo e la dott.ssa Simona Ozioso del Parco Regionale delle Alpi Apuane.

Il rappresentante del Parco comunica che sono pervenute osservazioni da parte dell'Associazione Apuane Libere, pubblicate sul sito del Parco, a cui il proponente dovrà dare risposta scritta. Sono inoltre pervenuti i contributi/pareri delle seguenti amministrazioni:

1. Regione Toscana;
2. Autorità di Bacino
3. ARPAT Dipartimento di Lucca;
4. A.USL Toscana Nord Ovest

I rappresentanti delle Amministrazioni interloquiscono con il professionista incaricato che dopo aver esposto brevemente il progetto e risposto alle domande dei rappresentanti delle Amministrazioni chiede che gli venga indicato il tratto di sentiero detto Dei Mulini che dovrà essere ripristinato dalla ditta come misura compensativa. La ditta si dichiara disponibile e accetta di inserirlo nel progetto di coltivazione. La Rappresentante di Arpat chiede se l'area della ex cava Ficaiò è di pertinenza della cava Filucchia 1, il professionista risponde in maniera affermativa e dichiara che la relativa documentazione si trova nelle integrazioni precedentemente inviate. Alle ore 10,44 il professionista e il legale rappresentante della ditta lasciano la riunione.

○ ○ ○

La rappresentante del Comune di Stazzema, dott. ing. Arianna Corfini chiede di acquisire la dichiarazione di disponibilità dei terreni e si allinea a quanto espresso dall'Unione dei Comuni della Versilia in merito all'inserimento nel progetto di risistemazione ambientale della sistemazione finalizzata alla percorribilità del sentiero "Dei Mulini" lungo il fosso di Picignana e a tal fine chiede che venga individuato in una tavola il tratto interessato di sentiero e che essendo un intervento facente parte del progetto di risistemazione ambientale (e compensativo), contabilizzato nel quadro economico di stima.

Il Rappresentante dell'Unione dei Comuni della Versilia, ing. Francesco Vettori, riporta il parere della commissione del 6 dicembre, favorevole per quanto riguarda la coltivazione, mentre per il progetto di sistemazione, in coerenza con quanto richiesto in fase istruttoria di contributo tecnico, chiede di predisporre un progetto di ripristino della percorribilità del tracciato di visita dei vecchi mulini e opifici, lungo il fosso di Picignana, creando un collegamento tra la vicinale di Grotta Capraia (attuale pista di cava) e il sentiero comunale da Stazzema a Pomezza.

Il Rappresentante della Regione Toscana, dott. ing. Alessandro Fignani da atto di aver svolto il procedimento previsto dall'art. 26 ter della L.R. 40/2009. Nella conferenza di servizi interna, con i settori preposti all'espressione dei pareri di competenza regionale, è emersa l'impossibilità di esprimersi in senso favorevole o condizionato, in particolare per le motivazioni espresse dal settore regionale "Genio Civile Toscana Nord".

Pertanto conferma il contenuto della PEC prot. RT. n. 643557 del 11/12/24 con la quale sono stati trasmessi i pareri ricevuti nella sopra citata conferenza interna anche allo scopo di rappresentare i motivi ostativi all'assenso, rappresentando nuovamente l'impossibilità ad esprimere la "posizione unica regionale" in senso favorevole o condizionato. Nel caso in cui non sia possibile rimandare la conclusione della conferenza ad una nuova seduta, il "parere unico regionale" di cui all'art. 26 ter comma 7 della L.R. 40/09 dovrà essere ritenuto espresso in senso negativo.

La rappresentante dell'Az. USL Toscana Nord Ovest, dott. geol. Laura Maria Bianchi, in relazione agli aspetti di competenza, conferma il parere favorevole con prescrizioni da attuare prima e durante lo sviluppo della coltivazione già trasmesso, precisando che, vista la richiesta di integrazioni effettuata da parte degli altri enti, la ditta potrebbe decidere di ottemperare già a parte delle prescrizioni indicate.

La rappresentante di ARPAT, dott. ing. Diletta Mogorovich illustra sinteticamente il contributo istruttorio trasmesso con prot. ARPAT n.90182 del 11/11/2024 rinviando per i dettagli delle valutazioni e delle necessità di integrazioni a quanto ivi riportato.

La rappresentante del Parco conferma il parere della commissione tecnica del Nulla Osta, allegato. Specifica che, nel caso in cui venga usato materiale esplosivo, è necessario che la ditta invii un aggiornamento dello studio di incidenza, in quanto la cava ricade interamente in un sito Natura 2000.

La Conferenza di servizi visto quanto sopra sospende la riunione in attesa di ricevere le integrazioni richieste.

Alle ore 11.15 il Responsabile dell'U.O.C Pianificazione Territoriale, dott.ssa Isabella Ronchieri, in qualità di presidente, dichiara conclusa l'odierna riunione della conferenza di servizi.

Letto, approvato e sottoscritto, Massa, 12 dicembre 2024

Conferenza dei servizi

Comune di Stazzema

dott. ing. Arianna Corfini


Arianna Corfini
Ortive degli
Ingegneri
Provincia di Lucca
20.12.2024
16:07:47
GMT+01:00

Unione Comuni della Versilia

dott. ing. France


FRANCESCO
VOLIORI
20.12.2024
16:07:47
GMT+02:00

Regione Toscana

dott. ing. Alessandro Fignani


ALESSANDRO
FIGNANI
20.12.2024
08:34:28
GMT+01:00


AUSL Toscana Nord Ovest

dott. geol. Laura Maria Bianchi


LAURA MARIA BIANCHI
Regione
Toscana/01386030488
COLLEGATICO PROF.
GEOLOGO
20.12.2024 09:19:13
GMT+01:00

ARPAT Dipartimento di Lucca

dott. ing. Diletta Mogorovich


DILETTA MOGOROVICH
20.12.2024 10:31:59
GMT+02:00

Parco Regionale delle Alpi Apuane

dott. for. Isabella Ronchieri


RONCHIERI
ISABELLA
21.12.2024
10:14:48
GMT+00:00



Al Parco Regionale delle Alpi Apuane
PEC: parcoalpiapuane@pec.it

**OGGETTO: Procedimento di Autorizzazione all'esercizio di attività estrattiva non soggetta a
VIA regionale Dlgs 152/2006 art. 27/bis
Cava Filucchia 1 Ditta : Da.Vi. Srl Comune di Stazzema (LU)
Conferenza dei Servizi del 12.12.2024 ore 10:00**

In previsione della Conferenza di Servizi in oggetto, in qualità di Rappresentante Unico della Regione Toscana (RUR) nominato con Decreto n. 6153 del 24.04.2018, rappresento di aver svolto una conferenza interna preliminare, con i settori regionali competenti, ai sensi dell'art. 26 ter della L.R. 40/2009.

Nei pareri e contributi ricevuti per la conferenza sopra indicata:

- vengono formulate prescrizioni e raccomandazioni.
- il Settore Genio Civile Toscana Nord, con PEC prot. n. 633547 del 05.12.2024, rappresenta di aver richiesto integrazioni e che le stesse non sono pervenute, pertanto non è possibile, esprimere un parere favorevole.

In considerazione di quanto sopra pongo in evidenza fin d'ora che non mi sarà possibile esprimere la “*posizione unica regionale*” in senso favorevole o condizionato, e trasmetto i pareri acquisiti in conferenza interna allo scopo di rendere noto ciò che si rende necessario al fine dell'assenso.

Eventuali informazioni circa il presente procedimento possono essere assunte da:

- Andrea Biagini tel. 055 438 7516

Cordiali saluti

Allegati:

- parere Settore Autorizzazioni Uniche Ambientali prot. 637801 del 06/12/2024
- parere Settore Genio Civile Toscana Nord prot. 623547 del 05/12/2024
- parere Settore Sismica prot. 589882 del 12/11/2024

Il Dirigente
Ing. Alessandro Fignani



AOO GRT Prot. n.
Da citare nella risposta

Data

OGGETTO: Procedimento di Autorizzazione all'esercizio di attività estrattiva non soggetta a VIA regionale – D.Lgs 152/2006, art. 27/bis. Cava Filucchia 1 Società esercente DA.VI. SRL Comune di Stazzema (LU) - Indizione Videoconferenza interna sincrona del 09/12/2024.

Contributo per la formazione della posizione unica regionale.

Riferimento univoco pratica: ARAMIS 76951

Al Settore Miniere

p.c.

ARPAT Dipartimento di Lucca

In riferimento alla convocazione della videoconferenza interna sincrona indetta dal RUR per il 09/12/2024, protocollo n. AOGRT/586968 del 11/11/2024, si trasmette il contributo tecnico per gli aspetti di propria competenza.

Relativamente alle attività estrattive di cui alla LR 35/2015, i contributi del Settore Autorizzazioni Uniche Ambientali assumono valore di atto di assenso, relativamente alle competenze del Settore inerenti le autorizzazioni alle emissioni in atmosfera e agli eventuali scarichi idrici, cui sono soggetti gli stabilimenti produttivi, ivi comprese le cave, che producono anche solo emissioni diffuse; non è prevista l'adozione di provvedimenti autorizzativi espressi da parte di questo Settore in quanto l'art. 16 della LR 35/2015 stabilisce che il provvedimento finale dell'autorità competente sostituisce ogni approvazione, autorizzazione, nulla osta e atto di assenso connesso e necessario allo svolgimento dell'attività.

In riferimento alle sopracitate competenze di questo Settore, l'attività in questione necessita di autorizzazione alle emissioni diffuse in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006, mentre, sulla base di quanto dichiarato dall'Impresa, non risulta soggetta ad autorizzazione allo scarico ai sensi dell'art. 124 dello stesso decreto, in quanto l'Impresa attua il cosiddetto ciclo chiuso delle acque.

Premesso quanto sopra,

Vista la documentazione progettuale ed integrativa resa disponibile dall'Ente Parco nel proprio sito istituzionale;

Visto il D.Lgs. 152/06 del 03.04.2006 e s.m.i., recante "Norme in materia ambientale"

Visto il D.P.R. n. 59 del 13/03/2013 che disciplina il rilascio dell'autorizzazione unica ambientale;

Vista la L.R. 35/2015 in materia di attività estrattive;

Vista, la L.R. 31.05.2006 n. 20 e s.m.i. che definisce le competenze per il rilascio delle autorizzazioni in materia di scarico;

Visto il D.P.G.R. 46/R/2008 e s.m.i. "Regolamento regionale di attuazione della Legge Regionale 31.05.2006 n. 20" di seguito "Decreto";

Vista la vigente disciplina statale in materia di tutela dell'aria e riduzione delle emissioni in atmosfera ed in particolare la parte quinta del D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 e s.m.i. "Norme in materia ambientale":

Vista la vigente disciplina regionale in materia di tutela dell'aria e riduzione delle emissioni in atmosfera ed in particolare la L.R. n. 9 del 11/02/2010 che definisce, tra l'altro, l'assetto delle competenze degli enti territoriali:

Vista la Deliberazione Consiglio Regionale 18 luglio 2018, n. 72 "Piano regionale per la qualità dell'aria ambiente (PROA). Approvazione ai sensi della Lr. 65/2014;

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 2271 del 04/05/2011 rilasciata dalla Provincia di Lucca, con validità 15 anni, con la quale si autorizza la Ditta DA VI SRL alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del DLgs.



152/2006 e, come prescrizioni per le emissioni diffuse si riportano le misure di contenimento indicate dalla ditta e quanto previsto all'Allegato V Parte I del D.Lgs 152/2006;

Visto l'Elaborato Q Emissioni in atmosfera, datato luglio 2024 nella cui premessa si sottolinea che “Per la valutazione delle emissioni di polveri ci si è riferiti alle “Linee guida per la valutazione delle emissioni di polveri provenienti da attività di produzione , manipolazione trasporto carico o stoccaggio di materiali polverulenti” emesso da Regione Toscana...”

Dato atto che nel suddetto Elaborato vengono elencate le principali misure di mitigazione adottate dalla Società per il contenimento delle polveri...

“...- Utilizzo di pietrisco per il rifacimento del manto stradale:

- Bagnatura dei piazzali e cumuli di materiale inerte con spruzzatori mobili;

- Utilizzo di soli camion telonati per il trasporto dei detriti:

- Protezione dei cumuli di terre con blocchi per evitare l'azione erosiva del vento;

- **Imposizione del limite di velocità di 10km/h nel cantiere e 20km/h sulla strada di accesso;**

- Bagnatura e contestuale posa delle terre in fase di ripristino ambientale, con successiva compattazione del materiale detritico”;

Visto infine il punto **8. Conclusioni** nel quale si afferma che “ *La valutazione delle emissioni in atmosfera della cava Filucchia 1 settore 3 è compatibile con i valori soglia indicati da PRQA regionale per le PM10, al recettore principale costituito dall'abitato di Stazzema. I valori delle Pm10 annuali risultano pari a 22,5g/h, non considerando le misure di mitigazione che l'azienda adotterà per la manipolazione e gestione degli inerti. Sono proposte delle misure di mitigazione che portano ad una sensibile riduzione delle emissioni...* ”

Tenuto conto che l'art. 27 bis del D.Lgs. 152/2006 prevede che i lavori della conferenza indetta dall'Autorità competente, ai fini del rilascio del Provvedimento autorizzatorio unico possono avere durata complessiva massima di 90 giorni, nel corso dei quali, a seguito del confronto tra i vari soggetti partecipanti, si formano le rispettive posizioni rispetto alla compatibilità ambientale del progetto e alle singole autorizzazioni necessarie alla realizzazione ed esercizio dell'attività;

Ritenuto che le autorizzazioni di competenza di questo Settore, per quanto riportato in premessa, siano da ricomprendersi nel provvedimento autorizzativo dell'autorità competente ai sensi della LR 35/2015;

Considerato che lo scrivente Settore esprime le determinazioni di propria competenza, relativamente alle autorizzazioni da ricoprendere nell'ambito del provvedimento unico rilasciato dall'autorità competente, alle emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e agli eventuali scarichi idrici, ai sensi dell'art. 124 dello stesso decreto, previa acquisizione del contributo tecnico di Arpat, analogamente a quanto previsto nei casi in cui sia previsto lo svolgimento del procedimento di Autorizzazione Unica Ambientale di cui al DPR 59/2013, disciplinato dalla Deliberazione di G.R. n. 1332/2018;

Vista la nostra nota del 20/11/2024 protocollo n. AOOGRT/605356, con la quale si chiedeva al Dipartimento Arpat di Lucca di trasmettere il proprio contributo tecnico sulla documentazione depositata dal proponente al fine di poter procedere all'espressione della posizione di questo Settore, relativamente agli aspetti di competenza;

Preso atto che, al momento, non risulta a questo Settore che il Dipartimento Arpat competente abbia trasmesso il proprio contributo tecnico specialistico ai fini dell'espressione della posizione di competenza della scrivente struttura regionale e che comunque non siano state rilevate particolari criticità per quanto attiene le emissioni diffuse;

Considerato inoltre che, come sopra esposto, l'attività dispone già di autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006:



Premesso quanto sopra si ritiene non ci siano motivi ostativi ad esprimere **parere favorevole** al rilascio di una nuova **autorizzazione alle emissioni in atmosfera**, di cui all'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 di competenza di questo Settore Autorizzazioni Uniche Ambientali, nell'ambito del procedimento di autorizzazione all'attività estrattiva di cui alla LR 35/2015 all'interno del PAUR **limitatamente alle emissioni diffuse**, subordinando tale parere al rispetto delle prescrizioni in allegato alla presente nota.

Il presente contributo costituisce quindi nuova autorizzazione alle emissioni in atmosfera, di cui all'art. 269 del D.Lgs. 152/2006, con durata temporale di 15 anni, che andrà in sostituzione di quella ancora vigente che pertanto sarà da intendere decaduta alla data di efficacia del provvedimento autorizzativo rilasciato ai sensi della LR 35/2015.

Relativamente alla **prevenzione e gestione delle AMD**, visto quanto riportato nella documentazione tecnica di progetto da cui non emerge la presenza di scarichi soggetti ad autorizzazione di competenza di questo Settore, si rimanda alle valutazioni tecniche del Dipartimento Arpat in merito al Piano predisposto dal proponente, che non evidenziano condizioni diverse da quanto descritto negli elaborati tecnici predisposti dall'impresa sulla assenza di scarichi soggetti ad autorizzazione.

Non si ravvisano pertanto motivi ostativi, per quanto di competenza del Settore Autorizzazioni Uniche Ambientali, alla approvazione del Piano di gestione delle AMD che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 40 del DPGR 46R/2008 costituisce parte integrante del Progetto di coltivazione e recupero ambientale, nell'ambito del provvedimento di approvazione del suddetto Progetto, ai sensi dell'art. 18 della LR 35/2015, da parte dell'autorità competente, con le prescrizioni e le condizioni previste da Arpat.

Il referente per la pratica è Eugenia Stocchi tel. 0554387570, mail: eugenia.stocchi@regione.toscana.it

Il funzionario titolare di incarico di Elevata Qualificazione di riferimento è il Dr. Davide Casini tel. 0554386277; mail: davide.casini@regione.toscana.it

Distinti saluti.

Il Dirigente
Dott. Sandro Garro

Allegato:

Affidato: Autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 – PRESCRIZIONI



Allegato

*Autorizzazione alle emissioni in atmosfera,
ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 - PRESCRIZIONI*

Emissioni diffuse

1. l'Impresa dovrà dare attuazione a tutte le misure previste nel documento di progetto relativo alla valutazione delle emissioni in atmosfera;
 2. ferme restando tutte le ulteriori prescrizioni imposte dalle autorizzazioni rilasciate per l'esercizio dell'attività di cava, per limitare le emissioni diffuse di polveri, per le attività che prevedono la produzione, manipolazione e/o stoccaggio di materiali polverulenti devono essere osservate le prescrizioni alla Parte I, dell'Allegato V alla Parte quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
 3. l'impresa dovrà altresì tenere conto di ogni ulteriore misura di contenimento delle emissioni diffuse sulla base di quanto previsto dagli **INDIRIZZI E MISURE DI MITIGAZIONE PER LE CRITICITÀ AMBIENTALI** del Piano Regionale Cave, par. *"1.3. Indicazioni gestionali/misure di mitigazione"*;
 4. dovranno essere rimossi i materiale di scarto, con particolare riferimento a quelli fini soggetti a spolverio, tenendo pulite e sgombre le bancate, i fronti di cava sia attivi che inattivi, la viabilità interna alla cava di collegamento tra i vari compatti del sito estrattivo, i piazzali ed ogni altra superficie interessata dall'attività;
 5. le misure di contenimento previste dovranno essere oggetto di monitoraggio in continuo da parte dell'impresa e qualora si rivelassero non adeguate o sufficienti allo scopo, dovranno essere implementate, dandone comunicazione all'autorità competente.

Si dà atto che :

- l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera rilasciata con Determinazione Dirigenziale n. 2271 del 04/05/2011 dalla Provincia di Lucca a favore della Ditta DA.VI. SRL, sarà da intendere decaduta alla data di efficacia del provvedimento autorizzativo rilasciato ai sensi della LR 35/2015.

Si ricorda che:

- l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. 152/2006, ha durata di 15 anni dalla data di rilascio del provvedimento finale da parte dell'Autorità competente;
 - ai fini dell'eventuale rinnovo, almeno un anno prima della scadenza dell'autorizzazione, il gestore dell'attività dovrà richiedere il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al DPR 59/2013;
 - la mancata osservanza delle disposizioni dell'autorizzazione alle emissioni comporterà l'adozione dei provvedimenti previsti dalla normativa di settore.



Prot. n. AOO-GRT/
da citare nella risposta

Data

Allegati

Risposta al foglio del 11/11/2024 numero 0586968

Oggetto: Autorizzazione all'esercizio di attività estrattiva non soggetta a VIA regionale Dlgs 152/2006, art. 27/bis Cava Filucchia 1 Ditta : Da.Vi. Srl Comune di Stazzema (LU)
Indizione Videoconferenza interna asincrona in data 05.12.2024
Rif 384

**Direzione Mobilità, Infrastrutture e
Trasporto Pubblico Locale
Settore Miniere**

In relazione al procedimento in oggetto, esaminata la documentazione reperibile sul portale dedicato del Parco delle Alpi Apuane, si rappresenta che con la nota 582278 del 07/11/2024, è stato esposto quanto segue:

- 1)è stato segnalato all'Ente procedente che in relazione alle competenze del Settore "non è stato possibile rilevare dalla documentazione messa a disposizione quali siano le richieste formulate dal proponente" contrariamente a quanto disposto dal c.1 dell'art. 27 bis del Dlgs 152/06;
- 2)in uno spirito "di collaborazione ai fini di un efficace svolgimento del procedimento si è comunque proceduto ad una valutazione della documentazione disponibile";
- 3)"Tale valutazione non ha permesso di individuare chiaramente la necessità di attivazione di uno o più dei procedimenti" di competenza di questo Settore puntualmente elencati nella nota sopra richiamata;
- 4)è stato richiesto all'Ente procedente "di voler segnalare ai fini del rilascio del PAUR se sia necessario attivare uno o più" dei procedimenti di competenza;
- 5)è stata comunque richiesta documentazione integrativa, nello specifico di riportare il demanio idrico dello Stato nelle; tavole 8 stato attuale, 9 stato prima fase, e 10;

Ad oggi l'Ente procedente non si è espresso circa la richiesta inoltrata e non è stata prodotta la documentazione integrativa richiesta con la nostra nota n. 582278 del 07/11/2024.

Dal materiale disponibile, appare probabile la presenza di un'occupazione di aree appartenenti al demanio idrico finalizzata all'attraversamento.

A tal proposito, si ricorda che qualsiasi attività svolta su aree demaniali deve essere preventivamente autorizzata e concessa dal Settore scrivente. Si precisa, inoltre, che qualsiasi intervento non autorizzato nelle suddette aree è perseguitabile anche penalmente ai sensi di legge.

Tanto si comunica per gli eventuali adempimenti di competenza del proponente e dell'autorità competente.

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE
(Ing. Enzo DI CARLO)**

F:\lavoro regione\cave\1_DA_ISTRUIRE\FILUCCHIA 42\384\3_istruttoria\20241202 filucchia 1 .odt



Al Parco Alpi Apuane
parcoalpiapuane@pec.it

Oggetto: Autorizzazione all'esercizio di attività estrattiva non soggetta a VIA regionale Dlgs 152/2006, art. 27/bis Cava Filucchia 1 Ditta : Da.Vi. Srl Comune di Stazzema (LU)
Indizione Videoconferenza interna asincrona in data 05.12.2024

Contributo Settore Sismica

In riferimento a quanto in oggetto si fa presente quanto di seguito esposto.

Qualora i progetti in esame contengano interventi edilizi (fabbricati, opere di sostegno, cabine elettriche etc.) e ai disposti degli articoli 65, 93 e 94 del DPR 380/2001 e successive modifiche, si segnala che il committente dovrà presentare domanda di preavviso presso il Settore Sismica della Regione Toscana, tramite il Portale telematico PORTOS 3; contenente il progetto esecutivo degli interventi previsti, completo anche delle indagini geologiche, fatto salvo quanto disposto dall'art. 42 del Dlgs. 36/2023 (Nuovo Codice degli Appalti) in merito agli adempimenti dell'art. 93 e 94bis del DPR 380/2001.

Per gli interventi definiti "privi di rilevanza" (art. 94 bis, c. 1, lett. c., L. n. 55/2019), di cui all'allegato B del Regolamento Regionale 1/R del 2022, si ricorda che questi andranno depositati esclusivamente presso il comune così come indicato all'art. 170 bis della L.R. n. 69/2019.

Si fa presente che il Comune di *Stazzema*, nel cui territorio ricade l'intervento, è classificato "sismico" e quindi la progettazione delle eventuali opere strutturali dovrà avvenire nel pieno rispetto delle norme tecniche per le costruzioni, anche in zona sismica.

Norme di riferimento minime ed essenziali:

- DPR 380/2001 articoli 65, 93 e 94 bis
- Norme tecniche per le costruzioni (DM 17/1/2018 e relativa circolare esplicativa)
- LR 65/2014 articoli 167 e 169
- Regolamento regionale 1/R/2022
- Regolamento regionale 5/R/2020

Cordiali saluti.

Per informazioni è possibile rivolgersi al responsabile di E.Q. Ing. Santo A. Polimeno (tel. 0554387328 - cell. 3341089416 - e-mail: santoantonio.polimeno@regione.toscana.it) o al P.A. Alessandro Pennino (tel. 0554382704 - e-mail: alessandro.pennino@regione.toscana.it),

Il Dirigente Responsabile
(Ing. Luca Gori)

(sp/ap)



Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale

Bacini idrografici della Toscana, della Liguria e dell'Umbria

Spett.le Ente Parco Regionale delle Alpi Apuane
parcoalpiapuane@pec.it

Oggetto: Procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale nonché di rilascio di provvedimenti autorizzativi ai sensi dell'art. 27 bis, relativamente al Piano di coltivazione della Filucchia 1, Bacino estrattivo Ficaio, nel Comune di Stazzema. Proponente: società DA.VI s.r.l.- Richiesta di integrazioni.

Con riferimento alla nota di codesto Parco Apuane prot. n. 4358 del 10 ottobre 2024 (ns. prot. n. 10931 del 10 ottobre 2024), di comunicazione di avvio del procedimento in oggetto relativo al Piano di coltivazione della cava Filucchia 1, posta in Comune di Stazzema (ricadente nel bacino Toscana Nord);

Ricordato che i piani di bacino attualmente vigenti sul territorio in esame, consultabili al sito istituzionale dell'ente <https://www.appenninosettentrionale.it/itc/>, sono:

- **Piano di Gestione del rischio di Alluvioni 2021 - 2027 del Distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale (PGRA)**, approvato con D.P.C.M. 1° dicembre 2022;
- **Piano di Gestione delle Acque 2021 – 2027 del Distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale (PGA)**, approvato con D.P.C.M 7 giugno 2023.

Per l'approfondimento dei corpi idrici superficiali e sotterranei individuati dal PGA e dei relativi stati di qualità e obiettivi, si rimanda anche alla consultazione del **Cruscotto di Piano** (<https://pdgadj.appenninosettentrionale.it/DSBhome/>).

- **Piano di Bacino stralcio Assetto Idrogeologico del distretto idrografico dell'Appennino settentrionale per la gestione del rischio da dissesti di natura geomorfologica (PAI dissesti)** adottato dal Comitato Istituzionale con delibera n. 39 del 28 marzo 2024. In tale data il Comitato Istituzionale, con delibera n. 40, ha adottato anche le misure di salvaguardia del piano; tali misure, efficaci dalla data di pubblicazione in G.U. (avvenuta l'08/04/2024) rimarranno in vigore fino all'approvazione definitiva del medesimo PAI, e comunque per un periodo non superiore a tre anni.

Si informa che è disponibile al link: https://geodataserver.appenninosettentrionale.it/portal/apps/instant_portfolio/index.html?appid=4868_ed0ee290438685b823f168c0bcfd la webapplication che permette di verificare con immediatezza ed efficacia le cartografie dei Piani di bacino distrettuali e gli articoli applicabili delle rispettive discipline normative, consentendo anche l'upload degli shapefile e il download degli strati delle pericolosità relativi alle aree di interesse.

Si invita pertanto codesto Ente Parco a segnalarne l'utilizzo al proponente, anche per la redazione delle cartografie integrative di seguito richieste.

Entrando nel merito del materiale proposto, e riservandosi di effettuare nella successiva fase una completa istruttoria circa i potenziali effetti ambientali attesi, si evidenzia quanto segue:

Il progetto pubblicato sul sito del Parco Alpi Apuane relativo al procedimento in oggetto è denominato "Progetto di coltivazione della cava Filucchia settore 3, Comune di Stazzema"; tuttavia parte della documentazione è riferita anche alla sistemazione ambientale di un'altra area della cava Filucchia 1 che



Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale

Bacini idrografici della Toscana, della Liguria e dell'Umbria

risulta dalla documentazione già precedentemente autorizzata (Cfr. relazione “elaborato C - Progetto di coltivazione e progetto di risistemazione del sito estrattivo” – pag. 5.)

Si chiede pertanto a codesto Ente Parco delle Apuane di chiarire innanzi tutto se il procedimento in oggetto è inerente al solo “settore 3” (posto a nord del “fosso del Ceseto”) o anche al ripristino ambientale della cava Filucchia 1 posto a sud del “fosso del Ceseto”.

Nel caso il presente procedimento sia inerente a entrambe le aree si chiede di rendere coerente la documentazione tecnica.

Ciò detto, richiamata la precedente richiesta già inviata a codesto Ente Parco per la completezza della documentazione, ns prot. n. 10160 del 20-09-2024, e valutata la documentazione integrativa pubblicata sul sito del Parco, si richiede quanto di seguito illustrato.

Con riferimento al PAI dissetti e alle problematiche geomorfologiche:

Si chiede tavola grafica che indichi chiaramente il perimetro delle aree di escavazione e quelle di solo ripristino, complete di sezioni dello stato attuale e definitivo (i perimetri sopra richiesti dovranno essere consegnati anche in formato shapefile (file GIS), non in formato dwg (Autocad); nel predisporre le informazioni sopra richieste – solo i perimetri - nel formato “shp” si dovrà evitare di fornire strati informativi non inerenti a quanto richiesto).

Si chiede inoltre che nelle Relazioni tecniche, con un apposito paragrafo, sia adeguatamente illustrata e approfondita la presenza delle interferenze dei lavori in progetto con aree classificate a pericolosità “P4 - P3a” esterne alle aree già autorizzate per attività estrattiva.

Quanto sopra è da intendersi come principio generale: al fine di rendere più agevole e rapida l’istruttoria, è necessario che negli elaborati progettuali riguardanti attività estrattive sia sempre contenuto quanto sopra richiesto, sia nelle Relazioni tecniche, con un apposito paragrafo, che nelle tavole grafiche di progetto, con una tavola dedicata.

Si segnala inoltre l’errore della tavola 9, che indica un oggetto (sezioni) diverso dal contenuto (planimetria).

Con riferimento al PGA e alla tutela delle acque:

Si rileva che lo Studio di Impatto Ambientale riporta le seguenti considerazioni:

“Il bacino idrografico dell’area di appartenenza dell’area di cava è quello del Fiume Vezza, definito da bacini minori di piccola estensione ed elevata gerarchizzazione, come il Torrente Mulina. Più in dettaglio il bacino idrografico di appartenenza è quello del fosso di Picignana, affluente di destra del Torrente Le Mulina”; “L’area interessata dalle attività estrattive è caratterizzata esclusivamente da un flusso idrico superficiale, data la natura scarsamente permeabile dei terreni”; “Sarà necessario dunque, vista la vicinanza delle aree di lavorazione con l’asta torrentizia del Picignana, attuare una stretta ed oculata regimazione delle acque di lavorazione e delle AMPP, che ricadono all’ interno dei piazzali di cava, affinché queste non possano riversarsi lungo il fosso, interessando la sorgente Picignana posta molto a valle dell’area di intervento. Sarà inoltre necessario attuare un piano di monitoraggio delle acque del fosso Picignana con cadenza semestrale al fine di verificare le eventuali presenze di sostanze derivanti dall’attività estrattiva.”



Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale

Bacini idrografici della Toscana, della Liguria e dell'Umbria

Relativamente alla fase di esercizio viene dichiarato che “*Si ritiene azione a potenziale elevato sul sistema acqua (Idrografia e idrogeologia) per potenziale intorbidimento delle acque superficiali dovuto alla produzione di residui fini dei tagli (marmettola) ed eventualmente anche per la perdita accidentale di oli minerali, carburanti nelle operazioni di taglio al monte e conseguente possibile inquinamento degli acquiferi.*” Viene inoltre riportato nel SIA che “*L'apertura dei nuovi fronti cava non ha alcuna influenza sulla circolazione idrica profonda, in quanto la roccia ha un coefficiente di permeabilità molto basso e non sono presenti nelle vicinanze sorgenti e bacini di accumulo mancando la copertura detritico-colluviale che potrebbe fare da serbatoio delle acque meteoriche.*”

Le relazioni inerenti il monitoraggio delle acque interne “*Caratterizzazione della qualità delle acque interne mediante applicazione dell'indice biotico esteso (I.B.E.) e dell'indice di funzionalità fluviale (I.F.F.) presso impianti di cava*” - 2018 e “*Caratterizzazione della qualità delle acque interne mediante applicazione dell'indice biotico esteso (I.B.E.) presso impianti di cava – ii campagna (2019)*” per la stazione di monitoraggio posta a valle, evidenziano “*L'interferenza generata dalle cave a monte del sito, che si traduce nella presenza di limo e sedimenti fini in un torrente altrimenti caratterizzato da substrato roccioso-ciottoloso*”. Pur non risultando alterazioni dei due indici monitorati, non risultano chiare le azioni proposte per la riduzione del materiale limoso nel torrente (se con modifica dell'esistente sistema di trattamento delle AAMM oppure con altre azioni).

Il Piano di monitoraggio Ambientale proposto nel SIA, che questa Autorità già nella precedente nota prot. n. 10160/2024 aveva richiesto fosse ulteriormente sviluppato e dettagliato, relativamente al monitoraggio delle acque superficiali prevede in corso d'opera campionamenti annuali e in post opera monitoraggi a fine attività a monte e a valle dell'attività di cava nei punti 1 e 2. Non risulta però chiara l'ubicazione di tali punti di monitoraggio. In merito alle frequenze si ritiene che gli intervalli proposti siano troppo dilazionati nel tempo e pertanto non in grado di evidenziare deterioramenti in atto. Il Piano di monitoraggio, infatti, dovrebbe consentire di mettere in atto tempestive azioni ai fini di reindirizzare le attività, introdurre misure correttive e attuare idonee misure mitigative. In merito ai parametri monitorati la Tabella 29 del SIA “Monitoraggio COMONENTE ACQUE” riporta esclusivamente la dicitura “*qualità delle acque superficiali*” non specificando i parametri monitorati.

Si evidenzia che il PGA ha classificato il Fiume Vezza in stato chimico non buono e in stato ecologico sufficiente, e che fra gli obiettivi del PGA sono individuati: “*b) il risanamento dei corpi idrici attraverso il miglioramento dello stato di qualità delle acque, con particolare attenzione a quelle destinate a particolari utilizzazioni, tra cui il consumo umano; e) il mantenimento della capacità naturale di autodepurazione dei corpi idrici, nonché della capacità di sostenere comunità animali e vegetali ampie e ben diversificate; g) la tutela e recupero dello stato degli ecosistemi acquei e terrestri e delle zone umide*”.

Visto che per gli interventi di escavazione in oggetto deve essere assicurata l'adozione di tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare impatti negativi sui corpi idrici, deterioramento dello stato qualitativo o quantitativo degli stessi e mancato raggiungimento degli obiettivi di qualità, si richiede che il Piano di monitoraggio sia correttamente integrato indicando i punti di monitoraggio, i parametri monitorati (comprensivi di Elementi di Qualità Biologica oltre che parametri chimici) e le frequenze. Si richiede che tali modifiche al PMA siano concordate con ARPAT.

Inoltre, in considerazione del fatto che le precedenti campagne di monitoraggio hanno evidenziato presenza di limo e sedimenti fini nella stazione di valle, si richiede che il piano di monitoraggio preveda misurazioni della torbidità (preferibilmente in continuo) e del trasporto solido, e che sia previsto un monitoraggio delle



Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale

Bacini idrografici della Toscana, della Liguria e dell'Umbria

portate almeno nei periodi di maggior deflusso. I risultati periodici dovranno essere commentati e trasmessi agli Enti competenti, compresa questa Autorità.

Inoltre, come già precedentemente richiesto, dovrà essere valutata l'opportunità (insieme ad ARPAT) di individuare valori soglia del monitoraggio volti all'attivazione di procedure correttive e mitigative degli impatti.

Infine, data la complessità dell'assetto geologico strutturale e della distribuzione degli acquiferi sotterranei presenti, si chiede che gli stessi vengano caratterizzati anche attraverso l'impiego di indagini dirette e indirette al fine di contestualizzare e dettagliare le osservazioni riportate nella relazione tecnica e quantificare, se presente, l'effettivo impatto delle opere a progetto sugli acquiferi superficiali e sotterranei interessati. Le misure compensative e il monitoraggio dovranno dimostrare il non arreco di danno alla risorsa idrica e agli acquiferi superficiali e sotterranei interessati, sia per gli aspetti quantitativi sia qualitativi.

Si segnala nuovamente che alcune pagine del SIA a questo ente non risultano visionabili (pag. 84-117).

Per eventuali chiarimenti in merito alla pratica in oggetto è possibile fare riferimento al Geom. P. Bertoncini (p.bertoncini@appenninosettentrionale.it) o alla Dott.ssa Ilaria Gabbrielli (i.gabbrielli@appenninosettentrionale.it).

Cordiali saluti.

La Dirigente
Settore Valutazioni Ambientali
Arch. Benedetta Lenci
(firmato digitalmente)

BL/gp/pb-ig
(pratica n. 31)

Area Vasta Costa – Dipartimento di Lucca – Settore Supporto Tecnico
via A. Vallisneri, 6 - 55100 Lucca

N. Prot. *vedi segnatura informatica* cl. **LU.01.03.31/31.14** del **11/12/2024** a mezzo: **PEC**

Parco delle Alpi Apuane
pec: *parcoalpiapuane@pec.it*

e p.c. *Regione Toscana*
Direzione Ambiente ed Energia
Settore Miniere
pec: *regionetoscana@postacert.toscana.it*

Oggetto: cava Filucchia n. 1 - Variante al progetto di coltivazione (2024) - Procedimento PAUR -
proponente: DA.VI. S.r.l. - Conferenza dei servizi ex art. 27-bis del 12/12/2024 - Vs.
comunicazione prot. 4723 del 07/11/2024 – richiesta di integrazioni

1. Premessa

Con nota prot. 80442 del 10/10/2024 è pervenuta la comunicazione di avvio del procedimento di autorizzazione unico regionale di VIA ex art. 27-bis della DLgs 152/06 e successivamente, con nota prot. 89082 del 07/11/2024 è pervenuta convocazione per la CdS in modalità sincrona per il giorno 12/12/2024. La documentazione progettuale è stata scaricata dal sito internet del Parco nelle sezioni “Relazioni”, “Tavole” e “Integrazioni ottobre 2024”.

2. Contributo istruttorio

Il presente contributo istruttorio è stato espresso congiuntamente con l'apporto tecnico, specialistico e conoscitivo dei diversi settori di attività del Dipartimento provinciale ARPAT di Lucca.

2.1. Esame del progetto

Il progetto prevede l'ampliamento della cava Filucchia 1 in adiacenza alla strada attuale di accesso. È prevista l'escavazione a cielo aperto su un'area di circa 700 m² per un volume di circa 8000 m³ in tre anni suddivisa in due fasi. La prima avrà una durata di 2 anni e la seconda di un anno.

Presenza di altri siti estrattivi

Nel corso di una ispezione ambientale nel vicino sito denominato Noce del Cardoso gestita da altra ditta, è stato appurato che alcune fasi delle lavorazioni ivi previste sono svolte parzialmente in aree di competenza della cava Filucchia 1 (vedi prot. ARPAT 84230 del 23/10/2024). Si ritiene che debbano essere chiariti gli ambiti di lavorazione delle due diverse ditte.

Arene di pertinenza

Recentemente, a seguito di una segnalazione dell'associazione Apuane Libere, sono stati svolti accertamenti su un'area della ex cava Ficaio nella quale si svolgono attività connesse all'estrazione di pietra ornamentale. In base a quanto rilevato l'area è adibita a pertinenza di diverse cave (Filucchia 1, Filucchia 2 e Piastranera) ma sussistono dei dubbi sull'effettiva situazione. Si ritiene che questo aspetto debba essere affrontato stabilendo in modo esplicito i rapporti fra le diverse aree e in modo particolare:

- che tipo di autorizzazione debba essere rilasciata per l'area ubicata nella ex cava Ficaio ed

eventuali prescrizioni specifiche;

- in base alla definizione di "pertinenza"¹ prevista dalla LR 35/15, come si debba procedere in caso di modifica dei siti di cui il sito Ficaio è pertinenza sia in aggiunta che in dismissione.

Si ritiene opportuno che il proponente dichiari se effettivamente intende utilizzare come "pertinenza" l'area dell'ex Cava Ficaio: tale informazioni infatti deve essere riportata nell'autorizzazione (L.R. 35, art. 16, c.2, lett.a). Si ritiene pertanto che debba essere specificato in questo procedimento o in altro direttamente collegato, quali lavorazioni sono autorizzate nell'area Ficaio, le modalità di annotazione delle operazioni relative alla produzione e al successivo smaltimento dei fanghi di lavorazione in base alla provenienza dei blocchi che vengono riquadrati, le modalità di gestione delle AMD e l'eventuale necessità di attivare un procedimento di autorizzazione allo scarico di acque reflue di prima pioggia e/o industriali.

Realizzazione strade di accesso

Dall'esame degli elaborati sono emerse alcune incongruenze. Nell'elaborato C si indica che verrà realizzata una strada per consentire la coltivazione del sito a partire dall'alto. Nella tavola 9 (stato finale) la strada non compare. Si richiede che venga fornita una tavola con il percorso della strada e relative modalità costruttive. Dovranno essere indicati anche gli aspetti legati alla produzione di materiali detritici e gestione delle AMD. Si ricorda che le AMD delle strade di collegamento interne al sito sono da considerarsi AMPP in quanto dilavanti aree definite di impianto.

2.2. Sistema fisico aria

Rumore

Nella relazione tecnica si riporta che non variano i macchinari e i metodi di coltivazione e si rimanda la valutazione delle emissioni acustiche alla documentazione già presentata nella precedente istruttoria.

Si rileva che si tratta a tutti gli effetti di un ampliamento con un, seppur modesto, avvicinamento ad eventuali recettori. Inoltre l'elaborato C riporta che potrebbe essere usato esplosivo. La precedente relazione pervenuta a questo Dipartimento con nota prot. 100088 del 24/12/2021 ed esaminata nel corso della precedente istruttoria non faceva riferimento all'uso di esplosivi.

Si ritiene che la ditta debba chiarire se vengono utilizzati esplosivi. In questo caso dovrà essere presentata una nuova VIAC valutando l'eventuale necessità di richiedere una deroga.

Emissioni non convogliate

La relazione non è del tutto conforme alle linee guida indicate al PRQA, tuttavia considerata la ridotta dimensione della cava, la stima del rateo emissivo aggiuntivo di poco superiore a 20 g/h appare condivisibile e pertanto non necessita di misure di mitigazione.

Al fine di minimizzare la diffusione ambientale delle polveri, fornire una procedura operativa che regoli la pulizia dei piazzali e delle strade di cava, che dettagli responsabilità, frequenza delle operazioni in condizioni ordinarie, attrezzature, modalità di registrazione (come sopra indicato) e individuazione delle condizioni straordinarie nelle quali prevedere una pulizia dei piazzali, a titolo di esempio a seguito di precipitazioni. Tale procedura andrà a far parte del Piano di coltivazione.

Nell'ambito delle lavorazioni, potranno essere utilizzate le tabelle dalla 9 alla 11 delle linee guida indicate al PRQA nei casi in cui la ditta riterrà utile procedere comunque a bagnature per particolari condizioni (es. periodi prolungati di assenza di precipitazioni o picchi di attività).

2.3. Sistema fisico acque superficiali

Gestione acque meteoriche

Il PGAMD non è conforme a quanto indicato nel DPGRT 46/R. A titolo esemplificativo **e non esaustivo**, con riferimento al punto 2.10.1, si evidenzia che:

- 1 m) pertinenza: le aree e gli impianti necessari ed a servizio esclusivo del ciclo estrattivo ancorché esterni ai siti estrattivi stessi;

- non è riportata la traccia della condotta dalla presa nel canale della grotta;
- non è indicata la posizione dei silos - dedicati allo stoccaggio dell'acqua - eventualmente presenti nell'area in ampliamento;
- non è indicata la tubazione dal sacco filtrante al silos;
- non è ben chiaro perché si facciano dei passaggi ripetuti in andata e ritorno fra sacco filtrante e silo
- la tabella riassuntiva delle vasche presenti nel sito non è completa, occorre inserire tutte le vasche presenti con le loro caratteristiche (volume, in terra/fuori terra/, funzione di accumulo/trattamento, provenienza delle acque);
- la planimetria fornita non distingue i diversi elementi dell'impianto;
- il progettista riporta che è prevista una diversa gestione delle AMD al di fuori degli orari di lavoro ma si evidenzia che il DPGRT non prevede una diversa gestione delle AMD in base agli orari di svolgimento delle attività bensì in funzione delle aree di provenienza e della potenziale contaminazione delle stesse;
- si rileva infine che la vasca di trattamento delle AMPP ha un volume di 4 m³ mentre il silo ha un volume di 3 m³, pertanto il silo non appare in grado di contenere le AMPP al momento dello svuotamento previsto 48 ore dopo l'evento meteorico.
- Nel calcolo della quantità di AM per singolo evento il consulente utilizza un dato relativo alla superficie (1514 m² che non ha riscontro nella tabella riportata precedentemente (prima viene riportato):


A1- Area di cava destinata all'estrazione: 716 m²,

B1- Area servizi e strada di arroccamento: 1682 m²

C1- Area accumulo detriti: 228 m²

Si rileva inoltre che parte della strada compresa nella definizione degli ambiti previsti dal DPGRT 46/R è anche la strada di accesso alla cava Noce del Cardoso e pertanto si ritiene che debbano essere valutati in maniera coordinata gli aspetti relativi alla sicurezza dei lavoratori e della gestione dei rifiuti di estrazione come indicato nell'art 34 del PRC oltre agli aspetti indicati nel documento PR15 scheda 9 "indicazioni ulteriori".

Nell'aggiornamento del PGAMD si dovrà tenere conto delle indicazioni riportate nel PRC, documento PR15, Scheda 9, punto 1.3 relative alla gestione delle AMD, ponendo particolare attenzione al fatto che la via di accesso comune alle Cave Filucchia 1 e Noce del Cardoso è attraversata da un ruscelletto (retinato viola nell'estratto planimetrico).



Approvvigionamento idrico

La ditta è titolare di una concessione alla derivazione di acque superficiali (3952/2014 con scadenza 20/04/2029). Si rileva che, dal momento che l'autorizzazione comunale comprende anche la concessione in quanto l'autorizzazione comunale ex LR 35/15 sostituisce tutte le altre autorizzazioni, concessioni comunque denominate, l'autorizzazione all'esercizio ex LR 35/15 debba comprendere anche questo aspetto.

Con riferimento agli aspetti legati alla Valutazione di Impatto Ambientale e al consumo delle risorse, si richiede che la ditta esponga i motivi della necessità di un prelievo di acque dal Fosso della Grotta e non vengano invece utilizzate le AMSP.

2.4. Sistema fisico suolo

Gestione scarti/rifiuti da estrazione

Con riferimento alla tabella a pag. 4 del PGRE è prevista un'escavazione complessiva di poco meno di 8000 mc di cui poco più di 3000 mc in blocchi. I materiali detritici saranno quasi totalmente venduti come derivati dei materiali da taglio e solo 400 mc circa saranno riutilizzati come rifiuti di estrazione ex DLgs 117/08. I materiali classificati come rifiuti di estrazione verranno accumulati nel piazzale solo nell'ultimo anno di attività.

Nella relazione e nelle tavole non si riporta l'ubicazione delle aree destinate all'accumulo con specifico riferimento alla nuova soluzione progettuale. Le aree individuate sembrerebbero riportate nel PGAMD come aree di deposito dei derivati dei materiali da taglio e che, come avviene anche in altri casi analoghi, le stesse aree saranno utilizzate indicativamente nell'ultimo anno come stoccaggio dei rifiuti di estrazione. Pertanto, in base a quanto riportato, sarà consentito accumulare i rifiuti di estrazione soltanto nelle ultime fasi di realizzazione del progetto.

La documentazione esaminata non consente di verificare quanto previsto dal comma 8 dell'art. 13 - *Quantitativi minimi da destinarsi alla trasformazione in blocchi, lastre e affini*, del PRC, 02_Disciplina di Piano che, si ricorda, deve essere valutato in sede di Valutazione di impatto Ambientale.

La ditta dovrà integrare la documentazione con un elaborato che consenta al Comune di verificare il rispetto delle soglie volumetriche relative ai lavori di scoperchiatura o di messa in sicurezza permanente di cui all'art.2 comma 1 lettera o) della l.r. 35/2015. Si ricorda a tal proposito che in base a quanto previsto dagli artt. 5 e 6 del DLgs 117/08 *"Il piano di gestione di cui al comma 1 è presentato come sezione del piano globale dell'attività estrattiva predisposto al fine dell'ottenimento dell'autorizzazione all'attività estrattiva stessa da parte dell'autorità competente"* e che *"L'autorità competente approva il piano di cui al comma 1 e le eventuali modifiche di cui al comma 4 e ne controlla l'attuazione"*.

3. Conclusioni

Esaminata la documentazione integrativa in premessa e alla luce delle osservazioni sopra riportate, si ritiene di non potersi esprimere in merito al procedimento di VIA e al rilascio dell'autorizzazione unica ai sensi della L.R. 35/2015 in quanto le informazioni fornite presentano ancora incongruenze e carenze. Al fine di fornire un giudizio più esaustivo sulle possibili ripercussioni ambientali dovute alla realizzazione del nuovo progetto di coltivazione, si richiedono alcuni chiarimenti e integrazioni, per il dettaglio delle quali si rimanda al contenuto specifico della presente nota:

- *Osservazioni sul progetto*

Al fine di potersi esprimere è necessario fornire le seguenti integrazioni e chiarimenti:

1. tavola progettuale con il percorso della strada da realizzare per consentire la coltivazione a partire dall'alto;
2. chiarimenti relativi all'uso di esplosivi ed eventuale nuova valutazione d impatto acustico;
3. il PGAMD deve essere riesaminato e contenere tutte le informazioni previste dal Regolamento 46/R nonché di quanto esposto al punto 2.3;
4. il PGRE deve essere riesaminato alla luce di quanto esposto al punto 2.4

- **Osservazioni sulla VIA**

Al fine di fornire un giudizio più esaustivo sulle possibili ripercussioni ambientali dovute alla realizzazione del nuovo progetto coltivazione, si richiede che:

5. la ditta valuti l'opportunità di utilizzare le AMD successive alla prima pioggia invece di prelevare acque dal Fosso della Grotta;
6. sia fornito l'elaborato previsto dall'art. 13, c.8 della Disciplina di Piano del vigente PRC, necessario al fine di consentire la verifica del rispetto delle soglie volumetriche relative ai lavori di scoperchiatura o di messa in sicurezza permanente di cui all'art.2 comma 1 lettera o) della l.r. 35/2015.

- **Osservazioni ai fini del rilascio dell'A.U.**

Relativamente a questo punto questo Dipartimento si riserva di formulare ulteriori indicazioni alla luce delle informazioni ricevute in integrazione;

Cordiali saluti

La Responsabile del Settore Supporto tecnico
Ing. *Diletta Mogorovichi*²

2 Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/2005. L'originale informatico è stato predisposto e conservato presso ARPAT in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71 del D.Lgs 82/2005. Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs 39/1993.

Alla c.a.

Responsabile dell'U.O.C. "Pianificazione
Territoriale"
Parco Regionale delle Alpi Apuane
Dott.ssa for. Isabella Ronchieri

Via Simon Musico n. 8
54100 - Massa

OGGETTO: "Cava "Filucchia 1 – settore 3", Bacino estrattivo Ficaio. Comune di Stazzema (LU) – Procedimento di V.I.A., nonché di rilascio di provvedimenti autorizzativi ai sensi dell'art. 27bis D.Lgs. 152/2006, relativamente al nuovo piano di coltivazione. Ditta proponente Da.Vi. Srl.

Conferenza dei Servizi del 12.12.24 (Prot. Az. USL. n. 333486 del 07.11.2024). *Espressione di parere*

Esaminata assieme alla geol. Laura Maria Bianchi la documentazione relativa al procedimento di VIA per il piano di coltivazione della cava di cui all'oggetto e le integrazioni presentate dalla ditta a seguito di richiesta in fase di verifica documentale si esprime parere favorevole con le seguenti prescrizioni:

- per quanto riguarda la fase di apertura del tratto prospiciente l'ingresso all'area in coltivazione dovrà essere predisposta una specifica procedura operativa coordinata e concordata con la cava adiacente, secondo le indicazioni riportate nella documentazione "Gestione lavorazioni ingresso area di coltivazione" ;
- prima del termine della fase 1 e dell'inizio dello sbasso previsto nella fase 2 dovrà essere verificata la compatibilità della geometria finale del fronte nord con il contesto geostretturale rilevato al momento;
- in ogni caso, visionate le sezioni geostrutturali redatte dal progettista, dovranno essere eseguiti interventi di chiodatura preliminari sul fronte in avanzamento;
- dovrà essere eseguita un valutazione sito specifica dell'ubicazione e della sistemazione generale della cava e della strada di accesso, in relazione a condizioni meteo avverse nel caso in cui queste comportino rischi significativi anche rispetto alla permanenza del personale presso le aree servizi ("baracche") ed alla percorribilità della strada in ingresso e in uscita dalla cava, dovendo essere garantito l'attraversamento da parte di un mezzo di soccorso del torrente Picignana anche in caso di acque in piena; dovrà essere presa in considerazione anche l'opzione di divieto di accesso alle aree di cava e dovrà essere individuato un punto di attesa per i lavoratori (es. parcheggio nei pressi della strada di bacino) in cui attendere istruzioni circa la possibilità di accesso alla cava stessa.



**DIPARTIMENTO DI
PREVENZIONE**
CERTIFICATO UNI EN ISO 9001:201

Area Funzionale
**Prevenzione Igiene
e Sicurezza nei
Luoghi di Lavoro**

Unità Funzionale
**Prevenzione Igiene e
Sicurezza nei Luoghi
di Lavoro**
- Zona Apuane -

**U.O.C.
Prevenzione e
Sicurezza Area Nord e
Ingegneria Mineraria**

Responsabile
Ing. Domenico Gulli

Centro Polispecialistico
Monterosso Palazzina I
Piazza Sacco e Vanzetti, 1
54033 Carrara (MS)
tel. 0585 657932

email:
prev.apua@
uslnordovest.toscana.it

PEC:
direzione.uslnordovest@
postacert.toscana.it

Azienda USL
Toscana nord ovest
sede legale
via Cocchi, 7
56121 - Pisa
P.IVA: 02198590503

Direttore U.O.C.

Prevenzione e Sicurezza e Ingegneria Mineraria

Domenico Gulli



PARCO REGIONALE DELLE ALPI APUANE
UOC Pianificazione territoriale

Cava Filucchia

Ditta Da.Vi. srl

Comune di Stazzema

Commissione tecnica dei Nulla osta del Parco

Presidente della commissione, specialista in analisi e valutazioni *dott.ssa geol. Anna Spazzafumo*

ANNA
SPAZZAFUMO
12.12.2024
08:43:44 UTC

specialista in analisi e valutazioni dell'assetto territoriale, del paesaggio, dei beni storico-culturali

dott.ssa arch. Simona Ozioso
Ozioso Simona
12.12.2024 10:34:39
GMT+02:00

specialista in analisi e valutazioni pedologiche, di uso del suolo e delle attività agro-silvo-pastorali; specialista in analisi e valutazioni floristico-vegetazionali, faunistiche ed ecosistemiche

RONCHIERI
ISABELLA
12.12.2024
08:24:35
GMT+00:00

Riunione del 10.12.2024

VERBALE

Il progetto della cava Filucchia 1 si sviluppa a cielo aperto nella porzione prospiciente il vecchio cantiere non più coltivato ma che sarà oggetto di ripristino ambientale. Il progetto prevede la coltivazione di circa 8000 mc di materiale con la realizzazione di due gradoni.

Attualmente l'area di coltivazione è coperta da bosco e classificata nel PAI come area a pericolosità geomorfologica elevata e molto elevata. Il professionista dichiara che *è stato condotto uno studio geologico e geomeccanico dell'ammasso roccioso che esclude la possibilità di un aggravio delle condizioni di pericolosità del sito estrattivo.*

Nota: in merito al quesito della Autorità di Bacino “*Si chiede pertanto a codesto Ente Parco delle Apuane di chiarire innanzi tutto se il procedimento in oggetto è inerente al solo “settore 3” (posto a nord del “fosso del Ceseto”) o anche al ripristino ambientale della cava Filucchia I posto a sud del “fosso del Ceseto”.* Si comunica che il progetto riguarda anche il ripristino ambientale dell'altro cantiere che, peraltro, viene usato come area di servizio per la attuale coltivazione.

Si richiede come integrazione integrazione il calcolo della superficie boschiva trasformata dal momento della riattivazione. Se supera i 2000 dovrà essere previsto il rimboschimento compensativo come da L.R. 39/2000.



PARCO REGIONALE DELLE ALPI APUANE
Pianificazione Territoriale

Cava Filucchia 1, Bacino estrattivo Ficaio, nel Comune di Stazzema. Società DA.VI s.r.l. Procedimento di Valutazione di impatto ambientale nonché di rilascio di provvedimenti autorizzativi ai sensi dell'art. 27 bis, relativamente al Piano di coltivazione.

Richiesta di attivazione della procedura di PAUR per il progetto di coltivazione della cava Filucchia 1, acquisita al protocollo in data 19.08.24 protocolli 3556/57/58/59/60/61, perfezionata in data 22.08.24 prot. 3620 ed integrata in data 10.10.24 protocolli 4345 e 4346.

VERBALE

In data odierna 13 febbraio 2024 alle ore 10,00, si è tenuta la riunione telematica della conferenza dei servizi convocata ai sensi dell'art. 27 bis, Dlgs 152/2006 per l'acquisizione dei pareri, nulla osta e autorizzazioni in materia ambientale, relativi all'intervento in oggetto;

premesso che

Alla presente riunione della conferenza sono state invitate le seguenti amministrazioni:

Comune di Stazzema

Unione dei Comuni della Versilia

Provincia di Lucca

Regione Toscana

Soprintendenza Archeologia, Belle arti e paesaggio di Lucca e Massa Carrara

Autorità di Bacino distrettuale dell'Appennino Settentrionale

ARPAT Dipartimento di Lucca

AUSL Toscana Nord Ovest

le materie di competenza delle Amministrazioni interessate, ai fini del rilascio delle autorizzazioni, dei nulla-osta e degli atti di assenso, risultano quelle sotto indicate:

amministrazioni	parere e/o autorizzazione
<i>Comune di Stazzema</i>	<i>Autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva</i> <i>Nulla osta impatto acustico</i>
<i>Unione dei Comuni della Versilia</i>	<i>Autorizzazione paesaggistica</i> <i>Valutazione di compatibilità paesaggistica</i>
<i>Provincia di Lucca</i>	<i>Parere di conformità ai propri strumenti pianificatori</i>
<i>Autorità di Bacino distrettuale dell'Appennino Settentrionale</i>	<i>Parere di conformità al proprio Piano</i>
<i>Regione Toscana</i>	<i>Autorizzazioni di cui al decreto RT 12181 del 4/06/24</i>
<i>Soprintendenza Archeologia, Belle arti e paesaggio per le province di Lucca e Massa Carrara</i>	<i>Autorizzazione paesaggistica</i> <i>Autorizzazione archeologica</i> <i>Valutazione di compatibilità paesaggistica</i>
<i>ARPAT Dipartimento di Lucca</i>	<i>Contributo istruttorio in materia ambientale</i>
<i>AUSL Toscana Nord Ovest</i>	<i>Parere in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro</i>
<i>Parco Regionale delle Alpi Apuane</i>	<i>Pronuncia di Compatibilità Ambientale</i> <i>Pronuncia di valutazione di incidenza</i> <i>Nulla Osta del Parco</i> <i>Autorizzazione idrogeologica</i>

Precisato che

le **Amministrazioni partecipanti** alla presente conferenza sono le seguenti:

Settore Uffici Tecnici del Parco Regionale delle Alpi Apuane
Via Simon Musico – 54100 Massa, tel. 0585 799423 – 799488, fax 0585 799444

Unione dei Comuni della Versilia	dott. ing. Francesco Vettori
<i>Vedi parere reso in conferenza dei servizi</i>	
Regione Toscana	dott. ing. Alessandro Fignani
<i>Vedi parere reso in conferenza dei servizi e nel contributo allegato</i>	
AUSL Toscana Nord Ovest	dott. geol. Laura Maria Bianchi
<i>Vedi parere reso in conferenza dei servizi</i>	
ARPAT Dipartimento di Lucca	dott. ing. Diletta Mogorovich
<i>Vedi parere reso in conferenza dei servizi e nel contributo allegato</i>	
Parco Regionale delle Alpi Apuane	dott. for. Isabella Ronchieri
<i>Vedi parere reso in conferenza dei servizi e nel contributo allegato</i>	

RONCHIERI
ISABELLA
27/03/2025
10:33:42
0001015



la conferenza dei servizi

Premesso che:

Partecipa il dott. geol. Vinicio Lorenzoni, professionista incaricato dalla Ditta e il legale rappresentante sig. Marco Viviani.

Partecipano inoltre il dott. Andrea Biagini di Regione Toscana, il dott. Paolo Cortopassi della Unione dei Comuni, il dott. Bruno Giacomo di AUSL Toscana Nord Ovest e la dott.ssa Simona Ozioso del Parco Regionale delle Alpi Apuane.

Il rappresentante del Parco comunica che sono pervenuti i contributi/pareri delle seguenti amministrazioni:

1. Regione Toscana;
2. ARPAT Dipartimento di Lucca;

Comunica inoltre che è pervenuta la comunicazione del Comune di Stazzema che avvisa l'impossibilità di partecipare alla Conferenza ed esprime il parere favorevole.

Il Sig. Marco Viviani chiede se le integrazioni richieste da gli Enti possono essere trasformate in prescrizioni. La conferenza concorda e motiva che non può essere fatto. Il sig. Viviani chiede che i tempi dell'iter siano il più possibile ridotti per motivi legati alla gestione dell'attività della cava.

Il dott. Lorenzoni in qualità di progettista illustra il progetto, chiede chiarimenti a gli enti e risponde alle domande.

○ ○ ○

Il Rappresentante dell'Unione dei Comuni della Versilia, ing. Francesco Vettori, conferma che, come previsto dal verbale della conferenza dei servizi del 12 dicembre 2024, il richiedente ha integrato la documentazione con il progetto di ripristino della percorribilità del tracciato di visita dei vecchi mulini e comunica che tale progetto è stato ritenuto adeguato per il completamento del parere favorevole della commissione.

Il Rappresentante della Regione Toscana, dott. ing. Alessandro Fignani da atto di aver svolto il procedimento previsto dall'art. 26 ter della L.R. 40/2009. Nella conferenza di servizi interna, con i settori preposti all'espressione dei pareri di competenza regionale, è emersa l'impossibilità di esprimersi in senso favorevole o condizionato, in particolare per le motivazioni espresse dal settore regionale "Genio Civile Toscana Nord".

Pertanto conferma il contenuto della PEC prot. RT. n. 99628 del 11.02.2025 (conferma di quanto già comunicato con PEC prot. RT. n. 84153 del 05.02.2025), rappresentando l'impossibilità ad esprimere la "posizione unica regionale" in senso favorevole o condizionato. Nel caso in cui non sia possibile rimandare la conclusione della conferenza ad una nuova seduta, il "parere unico regionale" di cui all'art. 26 ter comma 7 della L.R. 40/09 dovrà essere ritenuto espresso in senso negativo.

La rappresentante dell'Az. USL Toscana Nord Ovest, dott. geol. Laura Maria Bianchi conferma il parere favorevole con prescrizioni già formulato nella Conferenza dei Servizi del 12.12.24 e precisa che le integrazioni prodotte dalla ditta non modificano quanto già espresso.

La rappresentante di ARPAT, dott. ing. Diletta Mogorovich illustra sinteticamente e conferma i contenuti del contributo istruttorio, trasmesso con nota ARPAT prot.11453 del 11/02/2025.

La rappresentante ARPAT chiede alla ditta alcuni chiarimenti in merito alla situazione autorizzativa dell'area di Cava Ficai e alla procedura di pulizia giornaliera, prende inoltre atto dei chiarimenti forniti dal tecnico e chiede che le dichiarazioni e le informazioni aggiornate siano formalmente riportate nel progetto in corso di istruttoria, come revisionato a seguito della richiesta di integrazioni e chiarimenti che scaturirà dalla CdS odierna.

ARPAT chiede nel verbale sia formalizzato che partecipa alla Conferenza al solo fine del supporto all'AC per l'illustrazione degli atti di competenza e senza prendere parte alla decisione

La rappresentante del Parco conferma il parere della commissione tecnica del Nulla Osta, allegato.

La Conferenza di servizi visto quanto sopra fa proprie tutte le richieste avanzate dagli Enti e sospende la riunione in attesa di ricevere le integrazioni indicate nel presente verbale e nei suoi allegati.

Alle ore 11.30 il Responsabile dell'U.O.C Pianificazione Territoriale, dott.ssa Isabella Ronchieri, in qualità di presidente, dichiara conclusa l'odierna riunione della conferenza di servizi.

Letto, approvato e sottoscritto, Massa, 13 febbraio 2024

Conferenza dei servizi

Unione Comuni della Versilia

dott. ing. Francesco Vettori


FRANCESCO
VETTORI
23.02.2025
15:26:47
GMT+02:00

Regione Toscana

dott. ing. Alessandro Fignani


ALESSANDRO
FIGNANI
23.02.2025
09:04:01
GMT+01:00

AUSL Toscana Nord Ovest

dott. geol. Laura Maria Bianchi


LAURA MARIA BIANCHI
AUSL TOSCANA NORD OVEST
CAGLIARI MEDIO PROF.
26.02.2025 14:05:47 GMT+01:00

ARPAT Dipartimento di Lucca

dott. ing. Diletta Mogorovich


DILETTA
MOGOROVICH
03.03.2025 10:43:39
GMT+02:00

Parco Regionale delle Alpi Apuane

dott. for. Isabella Ronchieri


RONCHIERI
ISABELLA
04.03.2025
08:23:20
GMT+00:00

Area Vasta Costa – Dipartimento di Lucca – Settore Supporto Tecnico

via A. Vallisneri, 6 - 55100 Lucca

N. Prot. *vedi segnatura informatica* cl. **LU.01.03.31/31.14** del **31/01/2025** a mezzo: **PEC**

Parco delle Alpi Apuane
pec: *parcoalpiapuane@pec.it*

e p.c. *Regione Toscana*
Direzione Ambiente ed Energia
Settore Miniere

Regione Toscana
Direzione Tutela dell'Ambiente ed Energia
Settore Autorizzazioni Uniche Ambientali

pec: *regionetoscana@postacert.toscana.it*

Oggetto: cava Filucchia n. 1 - Variante al progetto di coltivazione (2024) - Procedimento PAUR -
proponente: DA.VI. S.r.l. - Conferenza dei servizi ex art. 27-bis del 06/02/2025 - Vs.
comunicazione prot. 210 del 14/01/2025 - Contributo istruttorio ai sensi della DLgs 152/06 e
LR 10/10.

1. Premessa

Con nota prot. 80442 del 10/10/2024 è pervenuta la comunicazione di avvio del procedimento di autorizzazione unico regionale di VIA ex art. 27-bis della DLgs 152/06 e successivamente, con nota prot. 89082 del 07/11/2024 è pervenuta convocazione per la CdS in modalità sincrona per il giorno 12/12/2024. Con nota prot. 100113 del 11/12/2024 questo Dipartimento ha richiesto alcuni chiarimenti relativamente alla gestione delle AMD, dei rifiuti di estrazione, alla realizzazione di una strada di accesso alla parte alta della variante e all'uso della risorsa acqua. La documentazione progettuale integrativa esaminata è stata scaricata dal sito internet del Parco dalla sezione "Integr. gennaio 25".

2. Contributo istruttorio

Il presente contributo istruttorio è stato espresso congiuntamente con l'apporto tecnico, specialistico e conoscitivo dei diversi settori di attività del Dipartimento provinciale ARPAT di Lucca.

2.1. Esame del progetto

Il progetto prevede l'ampliamento della cava Filucchia 1 in adiacenza alla strada attuale di accesso. È prevista l'escavazione a cielo aperto su un'area di circa 700 m² per un volume di circa 8000 m³ in tre anni suddivisa in due fasi. La prima avrà una durata di 2 anni e la seconda di un anno.

Si rileva che, la documentazione trasmessa contiene nei diversi elaborati informazioni non del tutto coerenti con il titolo (es. monitoraggio acque nel PGRE) non sempre congruenti. Si raccomanda di inserire nei vari elaborati solo le informazioni inerenti il titolo dello stesso assicurandosi che non siano presenti incongruenze nelle varie parti della documentazione.

Presenza di altri siti estrattivi

Facendo seguito a quanto già comunicato nella precedente nota relativamente alla mancata distinzione delle attività in corso della cava Noce del Cardoso e della cava Filucchia 1, si ritiene che debba essere espressamente indicato in autorizzazione che le due attività devono essere tenute separate.

Arene di pertinenza

Nella precedente nota era stato evidenziato che la gestione dei materiali ornamentali estratti viene effettuata in un'area della ex cava Ficaio situata fuori dal perimetro estrattivo della cava Filucchia 1 ed erano stati richiesti alcuni chiarimenti relativi all'effettiva volontà di utilizzare tale area come pertinenza. La documentazione esaminata non contiene riferimenti a tale area.

Come già comunicato nella precedente nota, si rileva che nell'area della ex cava Ficaio si svolgono attività connesse all'estrazione di pietra ornamentale. In base a quanto rilevato l'area è adibita a pertinenza di diverse cave (Filucchia 1, Filucchia 2 e Piastranera) ma sussistono dei dubbi sull'effettiva situazione. Si ribadisce che questo aspetto debba essere chiarito stabilendo in modo esplicito i rapporti fra le diverse aree e in modo particolare:

- che tipo di autorizzazione debba essere rilasciata per l'area ubicata nella ex cava Ficaio ed eventuali prescrizioni specifiche;
- in base alla definizione di "pertinenza¹" prevista dalla LR 35/15, come si debba procedere in caso di modifica dei siti di cui il sito Ficaio è pertinenza, sia in aggiunta che in dismissione.

Si ritiene opportuno che il proponente dichiari se effettivamente intende utilizzare come "pertinenza" l'area dell'ex Cava Ficaio: tale informazioni infatti deve essere riportata nell'autorizzazione (L.R. 35, art. 16, c.2, lett.a). Si ritiene pertanto che debba essere specificato in questo procedimento o in altro direttamente collegato, quali lavorazioni sono autorizzate nell'area Ficaio, le modalità di annotazione delle operazioni relative alla produzione e al successivo smaltimento dei fanghi di lavorazione in base alla provenienza dei blocchi che vengono riquadrati, le modalità di gestione delle AMD e l'eventuale necessità di attivare un procedimento di autorizzazione allo scarico di acque reflue di prima pioggia e/o industriali.

Realizzazione strade di accesso

Nella precedente nota era stato richiesto che la ditta fornisse un elaborato con l'indicazione del tracciato della strada che consentirà l'accesso alla porzione a monte della cosiddetta "Area 3". Si evidenzia che nelle due tavole (stato intermedio e stato finale) la strada non compare. Nella tavola 9 (stato finale) la strada non compare. Si ritiene che la strada debba essere rappresentata nelle varie fasi del progetto valutandone gli aspetti ambientali (gestione acque meteoriche e rifiuti di estrazione). Si ricorda che le AMD delle strade di collegamento interne al sito sono da considerarsi AMPP in quanto dilavanti aree definite di impianto ai sensi del DPGRT 46/R.

2.2. Sistema fisico aria

Rumore

Nella relazione tecnica si riporta che non variano i macchinari e i metodi di coltivazione e si rimanda la valutazione delle emissioni acustiche alla documentazione già presentata nella precedente istruttoria.

Si rileva che si tratta a tutti gli effetti di un ampliamento con un, seppur modesto, avvicinamento a eventuali recettori. Inoltre l'elaborato C riporta che potrebbe essere usato esplosivo. Nelle note integrative il consulente riporta che non è previsto l'uso di esplosivi se non per casi eccezionali. Si ravvisa che l'autorizzazione attuale non consente l'uso di esplosivi e che qualora fosse necessario utilizzarli, deve essere richiesta apposita autorizzazione corredata di Viac aggiornata alla nuova tecnologia di escavazione.

Si ricorda che la relazione pervenuta a questo Dipartimento con nota prot. 100088 del 24/12/2021 ed esaminata nel corso della precedente istruttoria non faceva riferimento all'uso di esplosivi.

¹ m) pertinenza: le aree e gli impianti necessari ed a servizio esclusivo del ciclo estrattivo ancorché esterni ai siti estrattivi stessi;

vi, valutando l'eventuale necessità di richiedere una deroga.

Emissioni non convogliate

Facendo seguito a quanto già comunicato nella precedente nota, si rileva che la documentazione esaminata comprende una procedura per la pulizia delle aree di cava. La ditta quindi sarà tenuta a rispettare quanto riportato nella documentazione. Si rileva che questo aspetto è di rilevo in quanto nel corso dell'ultimo sopralluogo effettuato da Arpat, ancora in corso di approfondimento, è stata riscontrata la presenza in termini non trascurabili di polveri e detriti

2.3. Sistema fisico acque superficiali

Gestione acque meteoriche


La documentazione integrativa presente nel sito internet del Parco Regionale delle Alpi Apuane nella sezione "integr. gennaio 25" comprende una nuova revisione del PGAMD e un elaborato nel quale si comunicano delle risposte alle osservazioni. Si ricorda che le osservazioni formulate da questa Agenzia erano da ritenersi a titolo esemplificativo e non a titolo esaustivo.

Nella precedente nota erano stati richiesti alcuni chiarimenti relativamente alla dichiarazione relativa alla diversa gestione delle AMD ricadenti nel sito al di fuori dell'orario di lavoro. La considerazione della ditta non chiarisce quanto richiesto in quanto ribadisce che le AMD che ricadono nel sito fuori dall'orario di lavoro vengono raccolte solo in un secondo momento.

Si evidenzia che le norme vigenti non fanno distinzione fra acque "feriali" o "festive" e che le AMD che precipitano fuori dagli orari di lavoro restano comunque AMD e devono comunque essere raccolte e gestite con la loro distinzione in AMPP e successive. La raccolta di tali acque non deve avvenire con delle pompe di rilancio ma deve essere per quanto possibile legata a scorrimenti "naturali". Si evidenzia peraltro che lo schema a blocchi di pag. 8 non riporta la presenza di una pompa di rilancio ma viene rappresentato solo l'afflusso alla vasca di AMPP. Ai fini di minimizzare l'impatto derivante dall'AMD nei momenti in cui l'impianto non è presidiato, si richiede di prevedere l'uso di dispositivi per la separazione delle AMD di prima e seconda pioggia che non necessitano di una attivazione comandata.

Il consulente riporta che non ritiene necessario trattare anche frazioni ulteriori delle AMPP rispetto a quelle definite dal regolamento (art. 43 del DPGRT 46/R/08) in quanto all'inizio di un evento meteorico loro smettono di lavorare. Si ritiene che le due considerazioni non siano collegate e non è chiaro che cosa il proponente intenda, pertanto si richiede che siano caratterizzate le AMSP per i parametri previsti dalla tabella 5 allegato 3.

Nella precedente nota era stato evidenziato che una parte dell'area impianti come definita dal DPGRT 46/R (strade interne) si trova direttamente in un alveo indicando che l'aggiornamento del PGAMD dovesse tenere conto delle indicazioni riportate nel PRC, documento PR15, Scheda 9, punto 1.3 relative alla gestione delle AMD. Tali indicazioni non sono state fornite.



Approvvigionamento idrico

Con riferimento agli aspetti legati alla Valutazione di Impatto Ambientale e al consumo delle risorse, nella precedente nota erano stati richiesti i motivi della necessità di un prelievo di acque dal Fosso della Grotta e non vengano invece utilizzate le AMSP. Le argomentazioni fornite risultano abbastanza vaghe e non conclusive. A tal proposito si cita il confronto indicato fra quantitativo prelevato e DMV che non risulta rilevante.

2.4. Sistema fisico suolo

Gestione scarti/rifiuti da estrazione

Nella precedente nota era stato richiesto che la ditta fornisse chiarimenti relativamente a quanto previsto dall'art. 34 del PRC. Il consulente riporta che le due aree di deposito dei rifiuti di estrazione non sono adiacenti. Si rileva che il PRC non darebbe facoltà di fare o non fare un piano di gestione dei rifiuti di estrazione coordinato ma prescrive che ciò venga effettuato. Si rileva peraltro che nel corso di un sopralluogo effettuato da personale di Arpat e di Guardiaparco, è stato rilevato che le due cave di fatto non hanno un confine definito e che una parte dei materiali della cava Noce del Cardoso erano all'interno della cava Filucchia. Si ritiene quindi che detti chiarimenti debbano essere forniti.

L'elaborato relativo alla verifica di quanto richiesto dal comma 8 dell'art. 13 riporta che il volume dei materiali che saranno riutilizzati per il ripristino è inferiore alla soglia del 5% individuata dal comma 8 dell'art. 13 del PRC.

Si rileva che la soglia del 5% è riferita ai materiali utili al recupero funzionale in sicurezza del sito secondo le previsioni utilizzo dell'area inserite nella programmazione urbanistica comunale. Poiché il totale degli scarti che verranno riutilizzati è inferiore alla soglia si evince che la sola parte destinata al pieno recupero funzionale rispetti la soglia.

Infine si evidenzia che nel PGRE ci sono alcune considerazioni errate che non erano presenti nella rev. 0, in particolare si rileva che:

- a pag. 6 si indica che i materiali detritici che saranno riutilizzati per il ripristino sono rifiuti ai sensi dell'art. 183 del TUA. Il concetto viene ribadito nella stessa pagina al capitolo 8. Tali materiali non sono rifiuti se inseriti nel PGRE ma, com'è noto, rientrerebbero nella definizione di "rifiuti di estrazione". Si rileva che un eventuale impiego di rifiuti ai sensi della parte IV del TUA per il ripristino ambientale dovrebbe essere sottoposto a una specifica autorizzazione e in tal caso la ditta

- dovrebbe essere iscritta nell'albo dei gestori di rifiuti;
- sempre a pag. 6 il progettista riporta che i rifiuti di estrazione verranno riutilizzati per il rimodellamento morfologico pochi giorni dopo la loro produzione ma nella pagina successiva fa presente che tale riutilizzo potrà avvenire solo dopo un test di cessione.

Si ritiene che il PGRE debba essere ripresentato eliminando le incongruenze evidenziate.

2.5. Monitoraggio

La ditta propone un monitoraggio annuale sulle acque del T. Picignana su parametri che in diversi punti dell'elaborato non sono del tutto congruenti. Inoltre viene proposto di effettuare una valutazione dello stato idrochimico delle acque del Fosso Picignana a monte ed a valle della zona di estrazione.

Si ritiene opportuno che le analisi siano effettuate una cadenza mensile per i primi 2 anni, aggiungendo ai parametri proposti dalla ditta anche i metalli che diventano pertanto:

torbidezza/solidi sospesi

pH

Idrocarburi

Ossigeno dissolto

Metalli

Conducibilità

BOD5

COD

Azoto ammoniacale

Azoto nitrico

Fosforo totale

Valutando che il torrente possa non avere acque per gran parte dell'anno, si ritiene che il campionamento debba essere almeno semestrale (ma deve essere dimostrato che non c'è scorrimento mediante documentazione fotografica o altro). Si richiede di integrare il monitoraggio acque con il monitoraggio dei sedimenti almeno semestrale con i parametri idrocarburi, metalli. (solo se manca acqua? O sempre?)

3. Conclusioni

Esaminata la documentazione integrativa in premessa e alla luce delle osservazioni sopra riportate, si ritiene di non potersi esprimere in merito al procedimento di VIA e al rilascio dell'autorizzazione unica ai sensi della L.R. 35/2015 in quanto le informazioni fornite presentano ancora incongruenze e carenze. Al fine di fornire un giudizio più esaustivo sulle possibili ripercussioni ambientali dovute alla realizzazione del nuovo progetto di coltivazione, si richiedono alcuni chiarimenti e integrazioni, per il dettaglio delle quali si rimanda al contenuto specifico della presente nota:

- Osservazioni sul progetto

Al fine di potersi esprimere è necessario fornire le seguenti integrazioni e chiarimenti:

1. tavola progettuale con il percorso della strada nella fase intermedia;
2. in caso vengano utilizzati esplosivi deve presentata preventivamente una nuova valutazione di impatto acustico;
3. il PGAMD deve essere riesaminato e contenere tutte le informazioni previste dal Regolamento 46/R nonché di quanto esposto al punto 2.3; la tavola dovrà comprendere una situazione al termine della prima fase (fase intermedia);
4. il PGRE deve essere riesaminato alla luce di quanto esposto al punto 2.4.

- Osservazioni sulla VIA

Al fine di fornire un giudizio più esaustivo sulle possibili ripercussioni ambientali dovute alla rea-

lizzazione del nuovo progetto coltivazione, si richiede che:

5. si richiede di aggiornare il PMA in base a quanto indicato nel punto 2.5.

- Osservazioni ai fini del rilascio dell'A.U.

Relativamente a questo punto questo Dipartimento si riserva di formulare ulteriori indicazioni alla luce delle informazioni ricevute in integrazione;

Cordiali saluti

La Responsabile del Settore Supporto tecnico
Ing. *Diletta Mogorovich*²

2 Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/2005. L'originale informatico è stato predisposto e conservato presso ARPAT in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71 del D.Lgs 82/2005. Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs 39/1993.



REGIONE TOSCANA

Giunta Regionale

Direzione Mobilità, infrastrutture e trasporto pubblico locale

Settore Miniere

Al Parco Regionale delle Alpi Apuane
PEC: parcoalpiapuane@pec.it

OGGETTO: Procedimento di Autorizzazione all'esercizio di attività estrattiva non soggetta a
VIA regionale Dlgs 152/2006 art. 27/bis
Cava Filucchia 1 Ditta : Da.Vi. Srl Comune di Stazzema (LU)
Conferenza dei Servizi del 06.02.2025 ore 10:00

In previsione della Conferenza di Servizi in oggetto, in qualità di Rappresentante Unico della Regione Toscana (RUR) nominato con Decreto n. 6153 del 24.04.2018, rappresento di aver svolto una conferenza interna preliminare, con i settori regionali competenti, ai sensi dell'art. 26 ter della L.R. 40/2009.

Si trasmettono i pareri ed i contributi ricevuti nella conferenza interna regionale, ai fini della conferenza in oggetto, ponendo in evidenza quanto segue:

- vengono formulate prescrizioni e raccomandazioni;
 - il Settore Genio Civile Toscana Nord con PEC prot. n. 57895 del 29.01.2025 rappresenta che ad oggi non è possibile esprimere un parere favorevole al rilascio di autorizzazioni di propria competenza per quanto specificatamente indicato nel parere stesso.

In considerazione di quanto sopra pongo in evidenza fin d'ora che non mi sarà possibile esprimere la *“posizione unica regionale”* in senso favorevole o condizionato, e trasmetto i pareri acquisiti in conferenza interna allo scopo di rendere noto ciò che si rende necessario al fine dell'assenso.

Eventuali informazioni circa il presente procedimento possono essere assunte da:

- Andrea Biagini tel. 055 438 7516

Cordiali saluti

Allegati:

- parere Settore Autorizzazioni Uniche Ambientali prot. 31846 del 21/01/2025
 - allegato parere Settore Autorizzazioni Uniche Ambientali prot. 637801 del 06/12/2024
 - parere Settore Genio Civile Toscana Nord prot. 57895 del 29/01/2025
 - parere Settore Sismica prot. 23542 del 16/01/2025

Il Dirigente

Ing. Alessandro Fignani

www.regione.toscana.it
PEC: regionetoscana@postacert.toscana.it

**RUR cave
Sede di Massa
viale Democrazia, 17 – 54100 Massa (MS)
mail: settore.miniere@regione.toscana.it**

Miniere e autorizzazioni geotermiche
Sede di Grosseto
via Cavour, 16 - 58100 Grosseto (GR)
tel. 0564/ 20155
mail: settore.miniere@regione.toscana.it



Al Parco Alpi Apuane
parcoalpiapuane@pec.it

Oggetto: Autorizzazione all'esercizio di attività estrattiva non soggetta a VIA regionale Dlgs 152/2006, art. 27/bis Cava Filucchia 1 Ditta : Da.Vi. Srl Comune di Stazzema (LU) Indizione Videoconferenza interna asincrona in data 30.01.2025 Eventuale conferenza interna sincrona in data 03.02.2025 alle ore 11:00 stanzavirtuale: <https://spaces.avayacloud.com/u/alessandro.fignani@regione.toscana.it>

Contributo Settore Sismica

In riferimento a quanto in oggetto si fa presente quanto di seguito esposto.

Qualora i progetti in esame contengano interventi edilizi (fabbricati, opere di sostegno, cabine elettriche etc.) e ai disposti degli articoli 65, 93 e 94 del DPR 380/2001 e successive modifiche, si segnala che il committente dovrà presentare domanda di preavviso presso il Settore Sismica della Regione Toscana, tramite il Portale telematico PORTOS 3; contenente il progetto esecutivo degli interventi previsti, completo anche delle indagini geologiche, fatto salvo quanto disposto dall'art. 42 del Dlgs. 36/2023 (Nuovo Codice degli Appalti) in merito agli adempimenti dell'art. 93 e 94bis del DPR 380/2001.

Per gli interventi definiti “privi di rilevanza” (art. 94 bis, c. 1, lett. c., L. n. 55/2019), di cui all’allegato B del Regolamento Regionale 1/R del 2022, si ricorda che questi andranno depositati esclusivamente presso il comune così come indicato all’art. 170 bis della L.R. n. 69/2019.

Si fa presente che il Comune di *Stazzema*, nel cui territorio ricade l'intervento, è classificato "sismico" e quindi la progettazione delle eventuali opere strutturali dovrà avvenire nel pieno rispetto delle norme tecniche per le costruzioni, anche in zona sismica.

Norme di riferimento minime ed essenziali:

- DPR 380/2001 articoli 65, 93 e 94 bis
 - Norme tecniche per le costruzioni (DM 17/1/2018 e relativa circolare esplicativa)
 - LR 65/2014 articoli 167 e 169
 - Regolamento regionale 1/R/2022
 - Regolamento regionale 5/R/2020

Cordiali saluti.

Per informazioni è possibile rivolgersi al responsabile di E.Q. Ing. Santo A. Polimeno (tel. 0554387328 - cell. 3341089416 - e-mail: santoantonio.polimeno@regione.toscana.it) o al P.A. Alessandro Pennino (tel. 0554382704 - e-mail: alessandro.pennino@regione.toscana.it),

Il Dirigente Responsabile



REGIONE TOSCANA

Giunta Regionale

Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile

SETTORE SISMICA

Sede di LUCCA

(Ing. Luca Gori)

(sp/ap)



AOO GRT Prot. n.

Data

Da citare nella risposta

OGGETTO: Procedimento di Autorizzazione all'esercizio di attività estrattiva non soggetta a VIA regionale – D.Lgs 152/2006, art. 27/bis. Cava Filucchia 1 Società esercente DA.VI. SRL Comune di Stazzema (LU) - Indizione Videoconferenza interna sincrona del 09/12/2024.

Contributo per la formazione della posizione unica regionale.

Riferimento univoco pratica: ARAMIS 76951

Al Settore Miniere

p.c.

ARPAT Dipartimento di Lucca

In riferimento alla convocazione della videoconferenza interna sincrona indetta dal RUR per il 09/12/2024, protocollo n. AOOGRT/586968 del 11/11/2024, si trasmette il contributo tecnico per gli aspetti di propria competenza.

Relativamente alle attività estrattive di cui alla LR 35/2015, i contributi del Settore Autorizzazioni Uniche Ambientali assumono valore di atto di assenso, relativamente alle competenze del Settore inerenti le autorizzazioni alle emissioni in atmosfera e agli eventuali scarichi idrici, cui sono soggetti gli stabilimenti produttivi, ivi comprese le cave, che producono anche solo emissioni diffuse; non è prevista l'adozione di provvedimenti autorizzativi espressi da parte di questo Settore in quanto l'art. 16 della LR 35/2015 stabilisce che il provvedimento finale dell'autorità competente sostituisce ogni approvazione, autorizzazione, nulla osta e atto di assenso connesso e necessario allo svolgimento dell'attività.

In riferimento alle sopracitate competenze di questo Settore, l'attività in questione necessita di autorizzazione alle emissioni diffuse in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006, mentre, sulla base di quanto dichiarato dall'Impresa, non risulta soggetta ad autorizzazione allo scarico ai sensi dell'art. 124 dello stesso decreto, in quanto l'Impresa attua il cosiddetto ciclo chiuso delle acque.

Premesso quanto sopra,

Vista la documentazione progettuale ed integrativa resa disponibile dall'Ente Parco nel proprio sito istituzionale;

Visto il D.Lgs. 152/06 del 03.04.2006 e s.m.i., recante "Norme in materia ambientale"

Visto il D.P.R. n. 59 del 13/03/2013 che disciplina il rilascio dell'autorizzazione unica ambientale;

Vista la L.R. 35/2015 in materia di attività estrattive;

Vista, la L.R. 31.05.2006 n. 20 e s.m.i. che definisce le competenze per il rilascio delle autorizzazioni in materia di scarico;

Visto il D.P.G.R. 46/R/2008 e s.m.i. "Regolamento regionale di attuazione della Legge Regionale 31.05.2006 n. 20" di seguito "Decreto";

Vista la vigente disciplina statale in materia di tutela dell'aria e riduzione delle emissioni in atmosfera ed in particolare la parte quinta del D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 e s.m.i. "Norme in materia ambientale";

Vista la vigente disciplina regionale in materia di tutela dell'aria e riduzione delle emissioni in atmosfera ed in particolare la L.R. n. 9 del 11/02/2010 che definisce, tra l'altro, l'assetto delle competenze degli enti territoriali:

Vista la Deliberazione Consiglio Regionale 18 luglio 2018, n. 72 "Piano regionale per la qualità dell'aria ambiente (PROA). Approvazione ai sensi della Lr. 65/2014;

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 2271 del 04/05/2011 rilasciata dalla Provincia di Lucca, con validità 15 anni, con la quale si autorizza la Ditta DA VI SRL alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del DLgs.



152/2006 e, come prescrizioni per le emissioni diffuse si riportano le misure di contenimento indicate dalla ditta e quanto previsto all'Allegato V Parte I del D.Lgs 152/2006;

Visto l'Elaborato Q Emissioni in atmosfera, datato luglio 2024 nella cui premessa si sottolinea che "Per la valutazione delle emissioni di polveri ci si è riferiti alle "Linee guida per la valutazione delle emissioni di polveri provenienti da attività di produzione, manipolazione trasporto carico o stoccaggio di materiali polverulenti" emesso da Regione Toscana..."

Dato atto che nel suddetto Elaborato vengono elencate le principali misure di mitigazione adottate dalla Società per il contenimento delle polveri...

“...- Utilizzo di pietrisco per il rifacimento del manto stradale;

- Bagnatura dei piazzali e cumuli di materiale inerte con spruzzatori mobili:

- Utilizzo di soli camion telonati per il trasporto dei detriti:

- Protezione dei cumuli di terre con blocchi per evitare l'azione erosiva del vento:

- *Imposizione del limite di velocità di 10km/h nel cantiere e 20km/h sulla strada di accesso;*

- Bagnatura e contestuale posa delle terre in fase di ripristino ambientale, con successiva compattazione del materiale detritico”;

Visto infine il punto **8. Conclusioni** nel quale si afferma che “ *La valutazione delle emissioni in atmosfera della cava Filucchia 1 settore 3 è compatibile con i valori soglia indicati da PRQA regionale per le PM10, al recettore principale costituito dall'abitato di Stazzema. I valori delle Pm10 annuali risultano pari a 22,5g/h, non considerando le misure di mitigazione che l'azienda adotterà per la manipolazione e gestione degli inerti. Sono proposte delle misure di mitigazione che portano ad una sensibile riduzione delle emissioni...*”

Tenuto conto che l'art. 27 bis del D.Lgs. 152/2006 prevede che i lavori della conferenza indetta dall'Autorità competente, ai fini del rilascio del Provvedimento autorizzatorio unico possono avere durata complessiva massima di 90 giorni, nel corso dei quali, a seguito del confronto tra i vari soggetti partecipanti, si formano le rispettive posizioni rispetto alla compatibilità ambientale del progetto e alle singole autorizzazioni necessarie alla realizzazione ed esercizio dell'attività;

Ritenuto che le autorizzazioni di competenza di questo Settore, per quanto riportato in premessa, siano da ricomprendersi nel provvedimento autorizzativo dell'autorità competente ai sensi della LR 35/2015;

Considerato che lo scrivente Settore esprime le determinazioni di propria competenza, relativamente alle autorizzazioni da ricoprendere nell'ambito del provvedimento unico rilasciato dall'autorità competente, alle emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e agli eventuali scarichi idrici, ai sensi dell'art. 124 dello stesso decreto, previa acquisizione del contributo tecnico di Arpat, analogamente a quanto previsto nei casi in cui sia previsto lo svolgimento del procedimento di Autorizzazione Unica Ambientale di cui al DPR 59/2013, disciplinato dalla Deliberazione di G.R. n. 1332/2018;

Vista la nostra nota del 20/11/2024 protocollo n. AOOGRT/605356, con la quale si chiedeva al Dipartimento Arpat di Lucca di trasmettere il proprio contributo tecnico sulla documentazione depositata dal proponente al fine di poter procedere all'espressione della posizione di questo Settore, relativamente agli aspetti di competenza;

Preso atto che, al momento, non risulta a questo Settore che il Dipartimento Arpat competente abbia trasmesso il proprio contributo tecnico specialistico ai fini dell'espressione della posizione di competenza della scrivente struttura regionale e che comunque non siano state rilevate particolari criticità per quanto attiene le emissioni diffuse:

Considerato inoltre che, come sopra esposto, l'attività dispone già di autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006:



Premesso quanto sopra si ritiene non ci siano motivi ostativi ad esprimere **parere favorevole** al rilascio di una nuova **autorizzazione alle emissioni in atmosfera**, di cui all'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 di competenza di questo Settore Autorizzazioni Uniche Ambientali, nell'ambito del procedimento di autorizzazione all'attività estrattiva di cui alla LR 35/2015 all'interno del PAUR **limitatamente alle emissioni diffuse**, subordinando tale parere al rispetto delle prescrizioni in allegato alla presente nota.

Il presente contributo costituisce quindi nuova autorizzazione alle emissioni in atmosfera, di cui all'art. 269 del D.Lgs. 152/2006, con durata temporale di 15 anni, che andrà in sostituzione di quella ancora vigente che pertanto sarà da intendere decaduta alla data di efficacia del provvedimento autorizzativo rilasciato ai sensi della LR 35/2015.

Relativamente alla **prevenzione e gestione delle AMD**, visto quanto riportato nella documentazione tecnica di progetto da cui non emerge la presenza di scarichi soggetti ad autorizzazione di competenza di questo Settore, si rimanda alle valutazioni tecniche del Dipartimento Arpat in merito al Piano predisposto dal proponente, che non evidenziano condizioni diverse da quanto descritto negli elaborati tecnici predisposti dall'impresa sulla assenza di scarichi soggetti ad autorizzazione.

Non si ravvisano pertanto motivi ostativi, per quanto di competenza del Settore Autorizzazioni Uniche Ambientali, alla approvazione del Piano di gestione delle AMD che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 40 del DPGR 46R/2008 costituisce parte integrante del Progetto di coltivazione e recupero ambientale, nell'ambito del provvedimento di approvazione del suddetto Progetto, ai sensi dell'art. 18 della LR 35/2015, da parte dell'autorità competente, con le prescrizioni e le condizioni previste da Arpat.

Il referente per la pratica è Eugenia Stocchi tel. 0554387570, mail: eugenia.stocchi@regione.toscana.it

Il funzionario titolare di incarico di Elevata Qualificazione di riferimento è il Dr. Davide Casini tel. 0554386277; mail: davide.casini@regione.toscana.it

Distinti saluti.

Il Dirigente
Dott. Sandro Garro

Allegato:

Autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 – PRESCRIZIONI



Allegato

*Autorizzazione alle emissioni in atmosfera,
ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 - PRESCRIZIONI*

Emissioni diffuse

1. l'Impresa dovrà dare attuazione a tutte le misure previste nel documento di progetto relativo alla valutazione delle emissioni in atmosfera;
 2. ferme restando tutte le ulteriori prescrizioni imposte dalle autorizzazioni rilasciate per l'esercizio dell'attività di cava, per limitare le emissioni diffuse di polveri, per le attività che prevedono la produzione, manipolazione e/o stoccaggio di materiali polverulenti devono essere osservate le prescrizioni alla Parte I, dell'Allegato V alla Parte quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
 3. l'impresa dovrà altresì tenere conto di ogni ulteriore misura di contenimento delle emissioni diffuse sulla base di quanto previsto dagli **INDIRIZZI E MISURE DI MITIGAZIONE PER LE CRITICITÀ AMBIENTALI** del Piano Regionale Cave, par. *"1.3. Indicazioni gestionali/misure di mitigazione"*;
 4. dovranno essere rimossi i materiale di scarto, con particolare riferimento a quelli fini soggetti a spolverio, tenendo pulite e sgombre le bancate, i fronti di cava sia attivi che inattivi, la viabilità interna alla cava di collegamento tra i vari compatti del sito estrattivo, i piazzali ed ogni altra superficie interessata dall'attività;
 5. le misure di contenimento previste dovranno essere oggetto di monitoraggio in continuo da parte dell'impresa e qualora si rivelassero non adeguate o sufficienti allo scopo, dovranno essere implementate, dandone comunicazione all'autorità competente.

Si dà atto che :

- l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera rilasciata con Determinazione Dirigenziale n. 2271 del 04/05/2011 dalla Provincia di Lucca a favore della Ditta DA.VI. SRL, sarà da intendere decaduta alla data di efficacia del provvedimento autorizzativo rilasciato ai sensi della LR 35/2015.

Si ricorda che:

- l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. 152/2006, ha durata di 15 anni dalla data di rilascio del provvedimento finale da parte dell'Autorità competente;
 - ai fini dell'eventuale rinnovo, almeno un anno prima della scadenza dell'autorizzazione, il gestore dell'attività dovrà richiedere il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al DPR 59/2013;
 - la mancata osservanza delle disposizioni dell'autorizzazione alle emissioni comporterà l'adozione dei provvedimenti previsti dalla normativa di settore.



REGIONE TOSCANA

Giunta Regionale

Direzione Tutela dell'Ambiente ed Energia

Settore Autorizzazioni Uniche Ambientali

AOO GRT Prot. n.
Da citare nella risposta

Data

OGGETTO: Procedimento di Autorizzazione all'esercizio di attività estrattiva non soggetta a VIA regionale – D.Lgs 152/2006, art. 27/bis. Cava Filucchia 1 Società esercente DA.VI. SRL Comune di Stazzema (LU) - Indizione Videoconferenza interna asincrona del 30/01/2025.

Invio contributo per la formazione della posizione unica regionale.

Riferimento univoco pratica: ARAMIS 76951

Al Settore Miniere

p.c. ARPAT Dipartimento di Lucca

In riferimento alla convocazione della videoconferenza interna asincrona indetta dal RUR per il giorno 30/01/2025, protocollo n. AOOGRT/22071 del 16/01/2025;

Vista la documentazione integrativa depositata dall'impresa esercente e resa disponibile dall'Ente Parco nel proprio sito istituzionale:

Preso atto che detta documentazione non risulta essere tale da interferire con la posizione già assunta da questo Settore in merito al progetto:

con la presente si provvede a trasmettere in allegato il contributo tecnico favorevole con prescrizioni già inviato in occasione della precedente videoconferenza interna sincrona svoltasi in data 09/12/2024 di cui al protocollo n. 637801 del 06/12/2024.

Il referente per la pratica è Eugenia Stocchi tel. 0554387570, mail: eugenia.stocchi@regione.toscana.it

Il funzionario titolare di incarico di Elevata Qualificazione di riferimento è il Dr. Davide Casini tel. 0554386277; mail: davide.casini@regione.toscana.it

Distinti saluti

Il Dirigente
Dott. Sandro Garro



Prot. n. AOO-GRT/
da citare nella risposta

Data

Allegati

Risposta al foglio del 16/01/2025 numero 22071

Oggetto: Autorizzazione all'esercizio di attività estrattiva non soggetta a VIA regionale Dlgs 152/2006, art. 27/bis Cava Filucchia 1 Ditta : Da.Vi. Srl Comune di Stazzema (LU)
Indizione Videoconferenza interna asincrona in data 30.01.2025
Rif 384

**Direzione Mobilità, Infrastrutture e
Trasporto Pubblico Locale
Settore Miniere**

In relazione al procedimento in oggetto, esaminata la documentazione integrativa reperibile sul portale dedicato del Parco delle Alpi Apuane ed inoltrata tramite pec con note 13620, 13619 e 13622 del 13/01/2025 dal professionista. Lo stesso in risposta alla nostra nota 633547 del 05/12/2024 dichiara che:

Non è richiesta alcuna autorizzazione al Settore Genio Civile, in quanto l'autorizzazione al guado del Fosso Picignana è già stato acquisito dalla società in precedenti procedimenti autorizzativi. Si trasmette copia dell' "avviso" in cui vengono ripotate le richieste di pareri e autorizzazioni richieste dall'azienda". Non è pertanto richiesta l'attivazione di alcun procedimento, bensì richiesto solo un parere. Per tale motivo come richiesto al punto 5 si allegano le revisioni delle planimetrie 9 e 10 con riportato le aree demaniali . Il Settore 3 non interferisce con nessuna area demaniale ed utilizzando il piazzale della cava Filucchia già autorizzata in passato numerose volte, è raggiungibile tramite un guado a raso autorizzato con determinazione dirigenziale n° 2447 del 13.05.2011 con validità 19 anni, che si allega. La richiesta di sovrapporre le aree demaniali alle tavole di progetto 8,9 e 10 è superflua in quanto dette aree sono ripotate chiaramente nella "Tav.2 Stato attuale con catastale e demaniale", in colore ciano e da cui si vede chiaramente che il settore 3 e tutta l'area di Filucchia 1, riportata in colore magenta, oggetto della richiesta di autorizzazione, non interferisce con le suddette aree. Ciò nonostante si allegano come richiesto le tavole 9 e 10 con sovrapposte le aree demaniali. Non si modifica la tavola 8 in quanto la Tav.2 rappresenta lo Stato attuale identico a quello della tav.8. Per quanto riguarda l'area demaniale ad est del settore 3 si fa presente che questa è preceduta dal mappale 528 che non appartiene alla società. Il guado si trova su una strada di comporto in cui transitano altre aziende e che non appartiene alla società. Non vi è alcuna attività nelle aree demaniali e nelle tavole di progetto è sempre indicata l'area di progetto, colore magenta che risulta esterna a tali aree

AOOGRT / AD Prot. 0057895 Data: 29/01/2025 alle ore 15:50
Questo documento è copia dell'originale informatico predisposto e conservato presso l'Amministrazione



Esaminato la documentazione integrativa e le tavole aggiornate (9 e 10), il Settore rappresenta quanto segue::

1. **Cantiere est (settore 3):** Dalla documentazione integrativa, dalle sezioni e dall'analisi della cartografia disponibile, sembra esserci un inalveamento in corrispondenza circa del demanio idrico. La presenza di un "sistema drenante alveato" di cui all'art 54 lett. q) del Dlgs 152/06 attiva i dispositivi di cui all'art dell'art 3 L.R 41/18. Pertanto si richiede l'individuazione di tale fasce di rispetto in relazione all'area di escavazione filucchia 1, che ne dovrà risultarne esterna.
 2. **Cantiere a ovest (settore 3):** I lavori prevedono trasformazioni morfologiche interferenti con il con le fasce di rispetto di cui all'articolo 3 della LR 41/18, dell'asta del reticolo regionale identificata con la sigla TN29790. Pertanto tali lavorazioni devono essere autorizzate dall'ufficio scrivente. La modifica morfologia prevista nelle fasce di rispetto può essere autorizzata da questo Settore, qualora gli interventi siano riconducibili a quelli definiti nell'articolo 3 comma 2 dell L.R 41/18. L'eventuale domanda di autorizzazione all'utilizzo delle aree interferenti sopra descritte dovrà essere inviata al Settore scrivente secondo le modalità previste dal regolamento 60/R/2016, allegando la documentazione tecnica necessaria. Ai fini della regolarizzazione/richiesta di concessione si ricorda comunque che ai sensi della legge 37/1994 e del regolamento 60/R/2016 le aree di cui sopra possono essere date in concessione solo dopo la verifica di compatibilità idraulica degli usi richiesti per le aree medesime.

Conclusioni

Alla luce di quanto sopra esposto al fine dell'espressione del parere di competenza si resta in attesa della documentazione sopra richiesta.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE (Ing. Enzo DI CARLO)



Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale

Bacini idrografici della Toscana, della Liguria e dell'Umbria

Spett.le Ente Parco Regionale delle Alpi Apuane
parcoalpiapuane@pec.it

Oggetto: Procedimento di Valutazione di impatto ambientale relativamente al Piano di coltivazione della cava Filucchia 1 e Settore 3, Bacino estrattivo Ficaio, nel Comune di Stazzema. Proponente: società DA.VI s.r.l. - Sollecito consegna documentazione mancante.

Con riferimento alla nota di codesto Parco Apuane prot. n. 210 del 15 gennaio 2025 (ns. prot. n. 439 del 15 gennaio 2025), di convocazione di una conferenza dei servizi per valutare il progetto di coltivazione della cava in oggetto.

Vista la ns. nota prot. n. 11982 del 8 novembre 2024 di richiesta di integrazioni sul piano di coltivazione della cava Filucchia 1 e Settore 3 e tenuto presente che la documentazione richiesta comprendeva:

- la consegna di una tavola grafica che indichi in modo chiaro il perimetro delle aree di escavazione;
- la consegna dei perimetri delle aree di escavazione e delle aree di ripristino in formato shape file (.shp);

Con la suddetta nota veniva altresì segnalato che diverse pagine (da 84 a 117) dello studio di impatto ambientale, attinenti anche alle "analisi degli impatti" non risultano visionabili;

Considerato che nella relazione tecnica integrativa del gennaio 2025, in risposta a quanto richiesto è riferito che viene trasmesso con la nuova documentazione:

- la "tavola n.16 - Area di scavo" in cui viene riportato il perimetro di sola escavazione;
- i perimetri in formato *shape* delle aree di scavo e quelli delle aree di ripristino;
- lo *studio di impatto ambientale* con tutte le pagine visibili.

Ciò detto, si riscontra che sul sito del parco Apuane alla pagina dedicata alla "Cava Filucchia 1" (integrazioni gennaio 2025) non risulta ancora presente la "tavola n.16 - Area di scavo" suddetta né lo *studio di impatto ambientale* e si evidenzia che gli *shape file* indicanti i perimetri delle aree di scavo e quelli delle aree di ripristino scaricabili dal suddetto sito non risultano leggibili.

Per quanto sopra, ai fini del completamento delle valutazioni di competenza di questo ente, si rinnova la richiesta della consegna del materiale suddetto.

Per eventuali chiarimenti in merito alla pratica in oggetto è possibile fare riferimento alla Dott.ssa Ilaria Gabbrielli (i.gabbrielli@appenninosettentrionale.it) o al Geom. P. Bertoncini (p.bertoncini@appenninosettentrionale.it).

Cordiali saluti.

La Dirigente
Settore Valutazioni Ambientali
Arch. Benedetta Lenci
(firmato digitalmente)

BL/gp/pb-ig
(pratica n. 31)



PARCO REGIONALE DELLE ALPI APUANE
UOC Pianificazione territoriale

Cava Filucchia 1

Ditta Da.Vi. srl

Comune di Stazzema

Commissione tecnica dei Nulla osta del Parco

Presidente della commissione, specialista in analisi e valutazioni geotecniche, geomorfologiche, idrogeologiche e climatiche	<i>dott.ssa geol. Anna Spazzafumo</i> ANNA SPAZZAFUMO 04.03.2025 08:55:40 UTC
specialista in analisi e valutazioni dell'assetto territoriale, del paesaggio, dei beni storico-culturali	<i>dott.ssa arch. Simona Ozioso</i> Ozioso Simona 04.03.2025 10:16:26 GMT+01:00
specialista in analisi e valutazioni pedologiche, di uso del suolo e delle attività agro-silvo-pastorali; specialista in analisi e valutazioni floristico-vegetazionali, faunistiche ed ecosistemiche	<i>dott.ssa for. Isabella Ronchieri</i> RONCHIERI ISABELLA 04.03.2025 09:26:32 GMT+00:00

Riunione del 04.02.2025

VERBALE

Vista la documentazione integrativa si esprime parere favorevole con le seguenti prescrizioni:

- 1) nei documenti progettuali viene indicato eventuale uso di esplosivo per opere di messa in sicurezza non prevedibili al momento, nel caso in cui venga usato materiale esplosivo, è necessario che la ditta invii un aggiornamento dello studio di incidenza, in quanto la cava ricade interamente in un sito Natura 2000
- 2) le opere previste dal progetto di ripristino del sentiero dei Mulini dovranno essere realizzate manualmente



PARCO REGIONALE DELLE ALPI APUANE
Pianificazione Territoriale

Cava Filucchia 1, Bacino estrattivo Ficaio, nel Comune di Stazzema. Società DA.VI s.r.l. Procedimento di Valutazione di impatto ambientale nonché di rilascio di provvedimenti autorizzativi ai sensi dell'art. 27 bis, relativamente al Piano di coltivazione.

Richiesta di attivazione della procedura di PAUR per il progetto di coltivazione della cava Filucchia 1, acquisita al protocollo in data 19.08.24 protocolli 3556/57/58/59/60/61, perfezionata in data 22.08.24 prot. 3620 ed integrata in data 10.10.24 protocolli 4345 e 4346.

VERBALE

In data odierna 22 maggio 2025 alle ore 10,00, si è tenuta la riunione telematica della conferenza dei servizi convocata ai sensi dell'art. 27 bis, Dlgs 152/2006 per l'acquisizione dei pareri, nulla osta e autorizzazioni in materia ambientale, relativi all'intervento in oggetto;

premesso che

Alla presente riunione della conferenza sono state invitate le seguenti amministrazioni:

Comune di Stazzema

Unione dei Comuni della Versilia

Provincia di Lucca

Regione Toscana

Soprintendenza Archeologia, Belle arti e paesaggio di Lucca e Massa Carrara

Autorità di Bacino distrettuale dell'Appennino Settentrionale

ARPAT Dipartimento di Lucca

AUSL Toscana Nord Ovest

le materie di competenza delle Amministrazioni interessate, ai fini del rilascio delle autorizzazioni, dei nulla-osta e degli atti di assenso, risultano quelle sotto indicate:

amministrazioni	parere e/o autorizzazione
<i>Comune di Stazzema</i>	<i>Autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva</i> <i>Nulla osta impatto acustico</i>
<i>Unione dei Comuni della Versilia</i>	<i>Autorizzazione paesaggistica</i> <i>Valutazione di compatibilità paesaggistica</i>
<i>Provincia di Lucca</i>	<i>Parere di conformità ai propri strumenti pianificatori</i>
<i>Autorità di Bacino distrettuale dell'Appennino Settentrionale</i>	<i>Parere di conformità al proprio Piano</i>
<i>Regione Toscana</i>	<i>Autorizzazioni di cui al decreto RT 12181 del 4/06/24</i>
<i>Soprintendenza Archeologia, Belle arti e paesaggio per le province di Lucca e Massa Carrara</i>	<i>Autorizzazione archeologica</i> <i>Valutazione di compatibilità paesaggistica</i>
<i>ARPAT Dipartimento di Lucca</i>	<i>Contributo istruttorio in materia ambientale a supporto degli Enti</i>
<i>AUSL Toscana Nord Ovest</i>	<i>Parere in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro</i>
<i>Parco Regionale delle Alpi Apuane</i>	<i>Pronuncia di Compatibilità Ambientale</i> <i>Pronuncia di valutazione di incidenza</i> <i>Nulla Osta del Parco</i> <i>Autorizzazione idrogeologica</i>

Precisato che

le Amministrazioni partecipanti alla presente conferenza sono le seguenti:

Comune di Stazzema	<i>dott. ing. Arianna Corfini</i>
<i>Vedi parere reso in conferenza dei servizi</i>	
Unione dei Comuni della Versilia	<i>dott. ing. Francesco Vettori</i>
<i>Vedi parere reso in conferenza dei servizi</i>	
Regione Toscana	<i>dott. ing. Alessandro Fignani</i>
<i>Vedi parere reso in conferenza dei servizi e nel contributo allegato</i>	
AUSL Toscana Nord Ovest	<i>dott. geol. Laura Maria Bianchi</i>
<i>Vedi parere reso in conferenza dei servizi</i>	
ARPAT Dipartimento di Lucca	<i>dott. ing. Diletta Mogorovich</i>
<i>Vedi contributo reso in conferenza dei servizi e nel contributo allegato</i>	
Parco Regionale delle Alpi Apuane	<i>dott. for. Isabella Ronchieri</i>
<i>Vedi parere reso in conferenza dei servizi</i>	

la conferenza dei servizi

Premesso che:

Partecipa il dott. geol. Vinicio Lorenzoni, professionista incaricato dalla Ditta e il legale rappresentante sig. Marco Viviani.

Partecipano inoltre il dott. Andrea Biagini di Regione Toscana, il dott. Paolo Cortopassi della Unione dei Comuni e la dott.ssa Simona Ozioso del Parco Regionale delle Alpi Apuane.

Il rappresentante del Parco comunica che sono pervenuti i contributi/pareri delle seguenti amministrazioni:

1. Regione Toscana;
2. Autorità di Bacino
3. ARPAT Dipartimento di Lucca

Successivamente i rappresentanti delle Amministrazioni interloquiscono con il rappresentante della ditta e con il professionista incaricato che dopo aver esposto il progetto e risposto alle domande dei rappresentanti delle Amministrazioni lasciano la riunione.

○ ○ ○

Il Rappresentante del Comune di Stazzema, dott. ing. Arianna Corfini esprime parere favorevole;

Il Rappresentante dell'Unione dei Comuni della Versilia, ing. Francesco Vettori, comunica che, come rappresentato nei precedenti verbali, la ditta ha riposto positivamente alla richiesta della commissione e ha incluso nel progetto di ripristino il recupero del percorso dei mulini. Inoltre conferma che può essere rilasciata l'autorizzazione paesaggistica.

Il Rappresentante della Regione Toscana, dott. ing. Alessandro Fignani, da atto di aver svolto il procedimento previsto dall'art. 26 ter della L.R. 40/2009. Nella conferenza di servizi interna, con i settori preposti all'espressione dei pareri di competenza regionale, sono stati acquisiti pareri e contributi favorevoli con prescrizioni e raccomandazioni, anticipati con PEC prot. RT n. 364210 del 18/06/25.

Pertanto esprime il "parere unico regionale" di cui all'art. 26 ter comma 7 della L.R. 40/09 in senso favorevole, nel rispetto delle prescrizioni e con le raccomandazioni indicate negli allegati alla PEC sopra citata.

La rappresentante dell'Az. USL Toscana Nord Ovest, dott. geol. Laura Maria Bianchi esaminata la documentazione integrativa precisa che questa non modificano quanto già espresso e conferma il parere favorevole con prescrizioni già formulato nella Conferenza dei Servizi del 12.12.24.

La rappresentante di ARPAT, dott. ing. Diletta Mogorovich illustra e conferma i contenuti del contributo istruttorio, trasmesso con nota ARPAT prot.0027896 del 2/04/2025.

La rappresentante ARPAT chiede chiarimenti in merito alle attività previste nell’area di “Ficaio” e relativo stato autorizzativo, in relazione alle procedure e tempistiche per l’effettuazione del test di cessione sui rifiuti di estrazione e sulla gestione delle acque.

Evidenzia che l’effettuazione di test di cessione sui rifiuti di estrazione deve essere effettuata prima della messa a dimora ai fini di ripristino dei detti materiali e prende inoltre atto degli ulteriori chiarimenti forniti dai tecnici della ditta, ricordando che tutte le dichiarazioni e le informazioni aggiornate potranno essere valutate solo se formalmente riportate nel Progetto in corso di istruttoria, come revisionato a seguito della richiesta di integrazioni e chiarimenti che scaturirà dalla CdS odierna.

ARPAT si riserva di formulare proposte di prescrizioni da integrare negli atti autorizzativi e nella pronuncia di compatibilità ambientale sulla base degli elaborati progettuali definitivi.

ARPAT chiede nel verbale sia formalizzato che partecipa alla Conferenza al solo fine del supporto all’AC per l’illustrazione degli atti di competenza e senza prendere parte alla decisione

La rappresentante del Parco conferma il parere favorevole con prescrizioni della commissione tecnica del Nulla Osta allegato al precedente verbale.

La Conferenza dei servizi visti i pareri acquisiti, esprime **un parere favorevole** al rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale, con **le prescrizioni** contenute nel presente verbale e in quelli precedenti comprensivi dei relativi allegati. Il Rappresentante del Parco informa che il PAUR sarà emesso dopo che il proponente avrà trasmesso al Parco le integrazioni richieste da ARPAT e dopo aver ottenuto da questa un contributo tecnico favorevole. Il PAUR sarà emesso inoltre una volta acquisita l’autorizzazione ai sensi della legge regionale n. 35/2015.

Alle ore 11.30 il Responsabile dell’U.O.C Pianificazione Territoriale, dott.ssa Isabella Ronchieri, in qualità di presidente, dichiara conclusa l’odierna riunione della conferenza di servizi.

Letto, approvato e sottoscritto, Massa, 22 maggio 2025.

Conferenza dei servizi

Comune di Stazzema

Dott. ing. Arianna Corfini

Unione Comuni della Versilia

dott. ing. Francesco Vettori

Regione Toscana

dott. ing. Alessandro Fignani

AUSL Toscana Nord Ovest

dott. geol. Laura Maria Bianchi

ARPAT Dipartimento di Lucca

dott. ing. Diletta Mogorovich

Parco Regionale delle Alpi Apuane

dott. for. Isabella Ronchieri



Al Parco Regionale delle Alpi Apuane
PEC: parcoalpiapuane@pec.it

**OGGETTO: Procedimento di Autorizzazione all'esercizio di attività estrattiva non soggetta a
VIA regionale Dlgs 152/2006 art. 27/bis
Cava Filucchia 1 Ditta : Da.Vi. Srl Comune di Stazzema (LU)
Conferenza dei Servizi del 22.05.2025 ore 10:00**

In previsione della Conferenza di Servizi in oggetto, in qualità di Rappresentante Unico della Regione Toscana (RUR) nominato con Decreto n. 6153 del 24.04.2018, rappresento di aver svolto una conferenza interna preliminare, con i settori regionali competenti, ai sensi dell'art. 26 ter della L.R. 40/2009.

Si trasmettono i pareri ed i contributi ricevuti nella conferenza interna regionale, ai fini della conferenza, ponendo in evidenza quanto segue:

- vengono formulate prescrizioni e raccomandazioni;

In considerazione di quanto sopra, fatto salvo quanto potrà emergere nel corso della conferenza da voi convocata, pongo in evidenza fin d'ora che mi sarà possibile esprimere *“posizione unica regionale”* in senso favorevole nel rispetto delle prescrizioni contenute nei pareri acquisiti in conferenza interna e trasmessi in allegato alla presente.

Eventuali informazioni circa il presente procedimento possono essere assunte da:

- Andrea Biagini tel. 055 438 7516

Cordiali saluti

Allegati:

- parere Settore Autorizzazioni Uniche Ambientali prot. 338054 del 13/05/2025
 - allegato parere Settore Autorizzazioni Uniche Ambientali prot. 637801 del 06/12/2024
 - parere Settore Genio Civile Toscana Nord prot. 228661 del 04/04/2025
 - parere Settore Sismica prot. 344826 del 15/05/2025

Il Dirigente



Prot. n. AOO-GRT/
da citare nella risposta

Data

Allegati

Risposta al foglio del 09/04/2025 numero 236417

Oggetto: Autorizzazione all'esercizio di attività estrattiva non soggetta a VIA regionale Dlgs 152/2006, art. 27/bis Cava Filucchia 1 Ditta : Da.Vi. Srl Comune di Stazzema (LU)
Indizione Videoconferenza interna asincrona in data 15.05.2025
Rif 384

**Direzione Mobilità, Infrastrutture e
Trasporto Pubblico Locale
Settore Miniere**

In relazione al procedimento in oggetto, è stata esaminata la documentazione integrativa, *integrazioni volontarie*, reperibile sul portale dedicato del Parco delle Alpi Apuane, il Settore rappresenta quanto segue:

1. La documentazione vettoriale risulta leggibile
2. **Cantiere Est (Settore 3):** Il perimetro dell'area in escavazione risulta compatibile con i criteri di cui all'art. 3 della L.R. 41/2018.
3. **Cantiere Ovest (Settore 1):** si rappresenta che è in fase di rilascio l'autorizzazione per le trasformazioni morfologiche interferenti con le fasce di rispetto di cui all'art. 3 della L.R. 41/2018, relative all'asta del reticolo regionale identificata con la sigla TN29790, richieste con la nota 29/01/2025.

Conclusione

Visto quanto sopra, il Settore esprime parere favorevole alla positiva conclusione del procedimento di cui all'oggetto.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
(Ing. Andrea Morelli)

DP/ML

F:\lavoro regione\cave\1_DAISTRUIRE\FILUCCHIA 42\384\3_istruttoria\20250512 filucchia 1 .odt



REGIONE TOSCANA

Giunta Regionale

Direzione Tutela dell'Ambiente ed Energia

Settore Autorizzazioni Uniche Ambientali

AOO GRT Prot. n.
Da citare nella risposta

Data

OGGETTO: Procedimento di Autorizzazione all'esercizio di attività estrattiva non soggetta a VIA regionale – D.Lgs 152/2006, art. 27/bis. Cava Filucchia 1 Società esercente DA.VI. SRL Comune di Stazzema (LU) - Indizione Videoconferenza interna asincrona del 15/05/2025.

Invio contributo per la formazione della posizione unica regionale.

Riferimento univoco pratica: ARAMIS 76951

Al Settore Miniere

p.c. ARPAT Dipartimento di Lucca

In riferimento alla convocazione della videoconferenza interna asincrona indetta dal RUR per il giorno 15/05/2025, protocollo n. AOOGRT/236417 del 09/04/2025:

Vista la documentazione integrativa depositata dall'impresa esercente e resa disponibile dall'Ente Parco nel proprio sito istituzionale:

Preso atto che detta documentazione non risulta essere tale da interferire con la posizione già assunta da questo Settore in merito al progetto:

con la presente si provvede a trasmettere in allegato il contributo tecnico favorevole con prescrizioni già inviato in occasione della precedente videoconferenza interna sincrona svoltasi in data 09/12/2024 di cui al protocollo n. AOOGRT/637801 del 06/12/2024.

Il referente per la pratica è Eugenia Stocchi tel. 0554387570, mail: eugenia.stocchi@regione.toscana.it

Il funzionario titolare di incarico di Elevata Qualificazione di riferimento è il Dr. Davide Casini tel. 0554386277; mail: davide.casini@regione.toscana.it

Distinti saluti

Il Dirigente
Dott. Sandro Garro



AOO GRT Prot. n.

Data

Da citare nella risposta

OGGETTO: Procedimento di Autorizzazione all'esercizio di attività estrattiva non soggetta a VIA regionale – D.Lgs 152/2006, art. 27/bis. Cava Filucchia 1 Società esercente DA.VI. SRL Comune di Stazzema (LU) - Indizione Videoconferenza interna sincrona del 09/12/2024.

Contributo per la formazione della posizione unica regionale.

Riferimento univoco pratica: ARAMIS 76951

Al Settore Miniere

p.c.

ARPAT Dipartimento di Lucca

In riferimento alla convocazione della videoconferenza interna sincrona indetta dal RUR per il 09/12/2024, protocollo n. AOOGRT/586968 del 11/11/2024, si trasmette il contributo tecnico per gli aspetti di propria competenza.

Relativamente alle attività estrattive di cui alla LR 35/2015, i contributi del Settore Autorizzazioni Uniche Ambientali assumono valore di atto di assenso, relativamente alle competenze del Settore inerenti le autorizzazioni alle emissioni in atmosfera e agli eventuali scarichi idrici, cui sono soggetti gli stabilimenti produttivi, ivi comprese le cave, che producono anche solo emissioni diffuse; non è prevista l'adozione di provvedimenti autorizzativi espressi da parte di questo Settore in quanto l'art. 16 della LR 35/2015 stabilisce che il provvedimento finale dell'autorità competente sostituisce ogni approvazione, autorizzazione, nulla osta e atto di assenso connesso e necessario allo svolgimento dell'attività.

In riferimento alle sopracitate competenze di questo Settore, l'attività in questione necessita di autorizzazione alle emissioni diffuse in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006, mentre, sulla base di quanto dichiarato dall'Impresa, non risulta soggetta ad autorizzazione allo scarico ai sensi dell'art. 124 dello stesso decreto, in quanto l'Impresa attua il cosiddetto ciclo chiuso delle acque.

Premesso quanto sopra,

Vista la documentazione progettuale ed integrativa resa disponibile dall'Ente Parco nel proprio sito istituzionale;

Visto il D.Lgs. 152/06 del 03.04.2006 e s.m.i., recante "Norme in materia ambientale"

Visto il D.P.R. n. 59 del 13/03/2013 che disciplina il rilascio dell'autorizzazione unica ambientale;

Vista la L.R. 35/2015 in materia di attività estrattive;

Vista, la L.R. 31.05.2006 n. 20 e s.m.i. che definisce le competenze per il rilascio delle autorizzazioni in materia di scarico;

Visto il D.P.G.R. 46/R/2008 e s.m.i. "Regolamento regionale di attuazione della Legge Regionale 31.05.2006 n. 20" di seguito "Decreto";

Vista la vigente disciplina statale in materia di tutela dell'aria e riduzione delle emissioni in atmosfera ed in particolare la parte quinta del D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 e s.m.i. "Norme in materia ambientale";

Vista la vigente disciplina regionale in materia di tutela dell'aria e riduzione delle emissioni in atmosfera ed in particolare la L.R. n. 9 del 11/02/2010 che definisce, tra l'altro, l'assetto delle competenze degli enti territoriali;

Vista la Deliberazione Consiglio Regionale 18 luglio 2018, n. 72 "Piano regionale per la qualità dell'aria ambiente (PRQA). Approvazione ai sensi della l.r. 65/2014;

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 2271 del 04/05/2011 rilasciata dalla Provincia di Lucca, con validità 15 anni, con la quale si autorizza la Ditta DA.VI. SRL alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs



152/2006 e, come prescrizioni per le emissioni diffuse si riportano le misure di contenimento indicate dalla ditta e quanto previsto all'Allegato V Parte I del D.Lgs 152/2006;

Visto l'Elaborato Q Emissioni in atmosfera, datato luglio 2024 nella cui premessa si sottolinea che “*Per la valutazione delle emissioni di polveri ci si è riferiti alle “Linee guida per la valutazione delle emissioni di polveri provenienti da attività di produzione , manipolazione trasporto carico o stoccaggio di materiali polverulenti” emesso da Regione Toscana...*”

Dato atto che nel suddetto Elaborato vengono elencate le principali misure di mitigazione adottate dalla Società per il contenimento delle polveri...

“...- Utilizzo di pietrisco per il rifacimento del manto stradale:

- Bagnatura dei piazzali e cumuli di materiale inerte con spruzzatori mobili;

- Utilizzo di soli camion telonati per il trasporto dei detriti;

- Protezione dei cumuli di terre con blocchi per evitare l'azione erosiva del vento;

- **Imposizione del limite di velocità di 10km/h nel cantiere e 20km/h sulla strada di accesso;**

- Bagnatura e contestuale posa delle terre in fase di ripristino ambientale, con successiva compattazione del materiale detritico”;

Visto infine il punto **8. Conclusioni** nel quale si afferma che “*La valutazione delle emissioni in atmosfera della cava Filucchia 1 settore 3 è compatibile con i valori soglia indicati da PRQA regionale per le PM10, al recettore principale costituito dall'abitato di Stazzema. I valori delle Pm10 annuali risultano pari a 22,5g/h, non considerando le misure di mitigazione che l'azienda adotterà per la manipolazione e gestione degli inerti. Sono proposte delle misure di mitigazione che portano ad una sensibile riduzione delle emissioni...*”

Tenuto conto che l'art. 27 bis del D.Lgs. 152/2006 prevede che i lavori della conferenza indetta dall'Autorità competente, ai fini del rilascio del Provvedimento autorizzatorio unico possono avere durata complessiva massima di 90 giorni, nel corso dei quali, a seguito del confronto tra i vari soggetti partecipanti, si formano le rispettive posizioni rispetto alla compatibilità ambientale del progetto e alle singole autorizzazioni necessarie alla realizzazione ed esercizio dell'attività;

Ritenuto che le autorizzazioni di competenza di questo Settore, per quanto riportato in premessa, siano da ricomprendersi nel provvedimento autorizzativo dell'autorità competente ai sensi della LR 35/2015;

Considerato che lo scrivente Settore esprime le determinazioni di propria competenza, relativamente alle autorizzazioni da ricoprendere nell'ambito del provvedimento unico rilasciato dall'autorità competente, alle emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e agli eventuali scarichi idrici, ai sensi dell'art. 124 dello stesso decreto, previa acquisizione del contributo tecnico di Arpat, analogamente a quanto previsto nei casi in cui sia previsto lo svolgimento del procedimento di Autorizzazione Unica Ambientale di cui al DPR 59/2013, disciplinato dalla Deliberazione di G.R. n. 1332/2018;

Vista la nostra nota del 20/11/2024 protocollo n. AOOGRT/605356, con la quale si chiedeva al Dipartimento Arpat di Lucca di trasmettere il proprio contributo tecnico sulla documentazione depositata dal proponente al fine di poter procedere all'espressione della posizione di questo Settore, relativamente agli aspetti di competenza;

Preso atto che, al momento, non risulta a questo Settore che il Dipartimento Arpat competente abbia trasmesso il proprio contributo tecnico specialistico ai fini dell'espressione della posizione di competenza della scrivente struttura regionale e che comunque non siano state rilevate particolari criticità per quanto attiene le emissioni diffuse;

Considerato inoltre che, come sopra esposto, l'attività dispone già di autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006:



Premesso quanto sopra si ritiene non ci siano motivi ostativi ad esprimere **parere favorevole** al rilascio di una nuova **autorizzazione alle emissioni in atmosfera**, di cui all'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 di competenza di questo Settore Autorizzazioni Uniche Ambientali, nell'ambito del procedimento di autorizzazione all'attività estrattiva di cui alla LR 35/2015 all'interno del PAUR **limitatamente alle emissioni diffuse**, subordinando tale parere al rispetto delle prescrizioni in allegato alla presente nota.

Il presente contributo costituisce quindi nuova autorizzazione alle emissioni in atmosfera, di cui all'art. 269 del D.Lgs. 152/2006, con durata temporale di 15 anni, che andrà in sostituzione di quella ancora vigente che pertanto sarà da intendere decaduta alla data di efficacia del provvedimento autorizzativo rilasciato ai sensi della LR 35/2015.

Relativamente alla **prevenzione e gestione delle AMD**, visto quanto riportato nella documentazione tecnica di progetto da cui non emerge la presenza di scarichi soggetti ad autorizzazione di competenza di questo Settore, si rimanda alle valutazioni tecniche del Dipartimento Arpat in merito al Piano predisposto dal proponente, che non evidenziano condizioni diverse da quanto descritto negli elaborati tecnici predisposti dall'impresa sulla assenza di scarichi soggetti ad autorizzazione.

Non si ravvisano pertanto motivi ostativi, per quanto di competenza del Settore Autorizzazioni Uniche Ambientali, alla approvazione del Piano di gestione delle AMD che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 40 del DPGR 46R/2008 costituisce parte integrante del Progetto di coltivazione e recupero ambientale, nell'ambito del provvedimento di approvazione del suddetto Progetto, ai sensi dell'art. 18 della LR 35/2015, da parte dell'autorità competente, con le prescrizioni e le condizioni previste da Arpat.

Il referente per la pratica è Eugenia Stocchi tel. 0554387570, mail: eugenia.stocchi@regione.toscana.it

Il funzionario titolare di incarico di Elevata Qualificazione di riferimento è il Dr. Davide Casini tel. 0554386277; mail: davide.casini@regione.toscana.it

Distinti saluti.

Il Dirigente
Dott. Sandro Garro

Allegato:

Autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 – PRESCRIZIONI



Allegato

*Autorizzazione alle emissioni in atmosfera,
ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 - PRESCRIZIONI*

Emissioni diffuse

1. l'Impresa dovrà dare attuazione a tutte le misure previste nel documento di progetto relativo alla valutazione delle emissioni in atmosfera;
 2. ferme restando tutte le ulteriori prescrizioni imposte dalle autorizzazioni rilasciate per l'esercizio dell'attività di cava, per limitare le emissioni diffuse di polveri, per le attività che prevedono la produzione, manipolazione e/o stoccaggio di materiali polverulenti devono essere osservate le prescrizioni alla Parte I, dell'Allegato V alla Parte quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
 3. l'impresa dovrà altresì tenere conto di ogni ulteriore misura di contenimento delle emissioni diffuse sulla base di quanto previsto dagli **INDIRIZZI E MISURE DI MITIGAZIONE PER LE CRITICITÀ AMBIENTALI** del Piano Regionale Cave, par. *"1.3. Indicazioni gestionali/misure di mitigazione"*;
 4. dovranno essere rimossi i materiale di scarto, con particolare riferimento a quelli fini soggetti a spolverio, tenendo pulite e sgombre le bancate, i fronti di cava sia attivi che inattivi, la viabilità interna alla cava di collegamento tra i vari comparti del sito estrattivo, i piazzali ed ogni altra superficie interessata dall'attività;
 5. le misure di contenimento previste dovranno essere oggetto di monitoraggio in continuo da parte dell'impresa e qualora si rivelassero non adeguate o sufficienti allo scopo, dovranno essere implementate, dandone comunicazione all'autorità competente.

Si dà atto che :

- l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera rilasciata con Determinazione Dirigenziale n. 2271 del 04/05/2011 dalla Provincia di Lucca a favore della Ditta DA.VI. SRL, sarà da intendere decaduta alla data di efficacia del provvedimento autorizzativo rilasciato ai sensi della LR 35/2015.

Si ricorda che:

- l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. 152/2006, ha durata di 15 anni dalla data di rilascio del provvedimento finale da parte dell'Autorità competente;
 - ai fini dell'eventuale rinnovo, almeno un anno prima della scadenza dell'autorizzazione, il gestore dell'attività dovrà richiedere il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al DPR 59/2013;
 - la mancata osservanza delle disposizioni dell'autorizzazione alle emissioni comporterà l'adozione dei provvedimenti previsti dalla normativa di settore.



Al Settore Miniere

PEC

Oggetto: Autorizzazione all'esercizio di attività estrattiva non soggetta a VIA regionale Dlgs 152/2006, art. 27/bis Cava Filucchia 1 Ditta : Da.Vi. Srl Comune di Stazzema (LU)
Indizione Videoconferenza interna asincrona in data 15.05.2025 Eventuale conferenza interna sincrona in data 19.05.2025 alle ore 11:00 stanzavirtuale:
<https://spaces.avayacloud.com/u/alessandro.fignani@regione.toscana.it>

Contributo Settore Sismica

In riferimento a quanto in oggetto si fa presente quanto di seguito esposto.

Qualora i progetti in esame contengano interventi edilizi (fabbricati, opere di sostegno, cabine elettriche etc.) e ai disposti degli articoli 65, 93 e 94 del DPR 380/2001 e successive modifiche, si segnala che il committente dovrà presentare domanda di preavviso presso il Settore Sismica della Regione Toscana, tramite il Portale telematico PORTOS 3; contenente il progetto esecutivo degli interventi previsti, completo anche delle indagini geologiche, fatto salvo quanto disposto dall'art. 42 del Dlgs. 36/2023 (Nuovo Codice degli Appalti) in merito agli adempimenti dell'art. 93 e 94bis del DPR 380/2001. Per gli interventi definiti "privi di rilevanza" (art. 94 bis, c. 1, lett. c., L. n. 55/2019), di cui all'allegato B del Regolamento Regionale 1/R del 2022, si ricorda che questi andranno depositati esclusivamente presso il comune così come indicato all'art. 170 bis della L.R. n. 69/2019. Si fa presente che il Comune di *Stazzema*, nel cui territorio ricade l'intervento, è classificato "sismico" e quindi la progettazione delle eventuali opere strutturali dovrà avvenire nel pieno rispetto delle norme tecniche per le costruzioni, anche in zona sismica.

Norme di riferimento minime ed essenziali:

- DPR 380/2001 articoli 65, 93 e 94 bis
- Norme tecniche per le costruzioni (DM 17/1/2018 e relativa circolare esplicativa)
- LR 65/2014 articoli 167 e 169
- Regolamento regionale 1/R/2022
- Regolamento regionale 5/R/2020

Cordiali saluti.

Per informazioni è possibile rivolgersi al responsabile di E.Q. Ing. Santo A. Polimeno (tel. 0554387328 - cell. 3341089416 - e-mail: santoantonio.polimeno@regione.toscana.it) o al P.A. Alessandro Pennino (tel. 0554382704 - e-mail: alessandro.pennino@regione.toscana.it),

Il Dirigente Responsabile
(Ing. Luca Gori)

(sp/ap)

Area Vasta Costa – Dipartimento di Lucca – Settore Supporto Tecnico
via A. Vallisneri, 6 - 55100 Lucca

N. Prot. *vedi segnatura informatica* cl. **LU.01.03.31/31.14** del **02/04/2025** a mezzo: **PEC**

Parco delle Alpi Apuane
pec: *parcoalpiapuane@pec.it*

e p.c. *Regione Toscana*
Direzione Ambiente ed Energia
Settore Miniere

Regione Toscana
Direzione Tutela dell'Ambiente ed Energia
Settore Autorizzazioni Uniche Ambientali

pec: *regionetoscana@postacert.toscana.it*

Oggetto: cava Filucchia n. 1 - Variante al progetto di coltivazione (2024) - Procedimento PAUR -
proponente: DA.VI. S.r.l. - Conferenza dei servizi ex art. 27-bis del 03/04/2025 - Vs.
comunicazione prot. 1121 del 11/03/2025 - Contributo istruttorio ai sensi della DLgs 152/06 e
LR 10/10

1. Premessa

Con nota prot. 80442 del 10/10/2024 è pervenuta la comunicazione di avvio del procedimento di autorizzazione unico regionale di VIA ex art. 27-bis della DLgs 152/06 e successivamente, con nota prot. 89082 del 07/11/2024 è pervenuta convocazione per la CdS in modalità sincrona per il giorno 12/12/2024. Con nota prot. 100113 del 11/12/2024 questo Dipartimento ha richiesto alcuni chiarimenti relativamente alla gestione delle AMD, dei rifiuti di estrazione, alla realizzazione di una strada di accesso alla parte alta della variante e all'uso della risorsa acqua. La documentazione progettuale integrativa esaminata è stata scaricata dal sito internet del Parco dalla sezione "Integr. gennaio 25".

Con nota prot. 8380 del 31/01/2025 ha valutato che la documentazione esaminata non fosse del tutto esauriente ed ha richiesto nuovamente delle integrazioni relativamente alla gestione delle acque meteoriche, dei rifiuti di estrazione e sul piano di monitoraggio ambientale.

2. Contributo istruttorio

Il presente contributo istruttorio è stato espresso congiuntamente con l'apporto tecnico, specialistico e conoscitivo dei diversi settori di attività del Dipartimento provinciale ARPAT di Lucca.

2.1. Esame del progetto

Il progetto prevede l'ampliamento della cava Filucchia 1 in adiacenza alla strada attuale di accesso. È prevista l'escavazione a cielo aperto su un'area di circa 700 m² per un volume di circa 8000 m³ in tre anni suddivisa in due fasi. La prima avrà una durata di 2 anni e la seconda di un anno.

Presenza di altri siti estrattivi

Facendo seguito a quanto già comunicato nella precedente nota relativamente alla mancata distinzione delle attività in corso della cava Noce del Cardoso e della cava Filucchia 1, si ritiene che debba essere espressamente indicato in autorizzazione che le due attività devono essere tenute separate.

Arene di pertinenza

Nella precedente nota era stato evidenziato che la gestione dei materiali ornamentali estratti viene effettuata in un'area della ex cava Ficaio situata fuori dal perimetro estrattivo della cava Filucchia 1 ed erano stati richiesti alcuni chiarimenti relativi all'effettiva volontà di utilizzare tale area come pertinenza. La documentazione esaminata contiene un elaborato già presentato nel 2014 che descrive lo stato finale della ex cava Ficaio nel suo complesso. Come già comunicato nelle precedenti note, si ritiene che, ai fini della presente istruttoria, debba essere indicato nel dettaglio l'aspetto e le modalità di gestione del piazzale rimasto attivo come pertinenza della cava Filucchia 1 e di altri possibili siti estrattivi. Tali aspetti dovranno poi essere inseriti nell'autorizzazione ex LR 35/2015 e in particolare si ritiene opportuno che debba essere specificato in questo procedimento o in altro direttamente collegato, per l'area Ficaio: quali lavorazioni sono autorizzate, le modalità di annotazione delle operazioni relative alla produzione e al successivo smaltimento dei fanghi di lavorazione in base alla provenienza dei blocchi che vengono riquadrati, le modalità di gestione delle AMD e l'eventuale necessità di attivare un procedimento di autorizzazione allo scarico di acque reflue di prima pioggia e/o industriali.

Tali aspetti sono di rilievo in quanto nell'area Ficaio sono ammesse solo le attività previste nell'atto autorizzativo che la individua come area di pertinenza; in caso di eventuali controlli attività svolte in difformità dall'atto autorizzativo saranno non potranno essere ritenute conformi alla norma.

Realizzazione strade di accesso

Non è stata fornita la planimetria relativa alla strada di accesso alla parte alta dell'area di ampliamento, già richiesta in occasione della prima e della seconda conferenza dei Servizi.

2.2. Sistema fisico aria

Rumore

Il consulente riporta che non è previsto l'uso di esplosivi se non in casi eccezionali e che ritiene che *“La società non dispone di autorizzazione all'uso degli esplosivi e qualora ciò fosse necessario solo l'autorizzazione da parte di AUSL lo renderebbe possibile”*. Si ricorda a tal proposito che l'autorizzazione attuale non consente l'uso di esplosivi e che qualora fosse necessario utilizzarli, deve essere richiesta apposita autorizzazione corredata di VIAC aggiornata alla nuova tecnologia di escavazione. Si ricorda infatti che l'art.23, L.R. 35/2015 prevede che nel caso si introduca l'utilizzo di esplosivo è necessaria una nuova autorizzazione.

2.3. Sistema fisico acque superficiali

Gestione acque meteoriche

La documentazione integrativa presente nel sito internet del Parco Regionale delle Alpi Apuane nella sezione *“Integrazioni marzo 25”* comprende una nuova revisione del PGAMD e un elaborato nel quale si comunicano delle risposte alle osservazioni.

Con riferimento alla documentazione integrativa, ancora a titolo esemplificativo e non esaustivo si rilevano alcuni aspetti non del tutto chiari.

Nella documentazione esaminata, è riportata una tabella riassuntiva delle vasche presenti in cui le singole vasche non sono identificate con una sigla e non è pertanto possibile individuare con certezza le diverse vasche che costituiscono l'impianto. Si raccomanda di utilizzare una sigla di identificazione delle diverse vasche. Nella relazione si fa infatti riferimento ad una vasca situata al margine dell'area di coltivazione attiva non riportata nello schema a blocchi. Si tratta probabilmente della vasca indicata nella terza riga della tabella a pag. 12, il cui volume è indicato in 1 mc di cui non vengono forniti i criteri per il dimensionamento.

Nello schema a blocchi non è specificato dove vanno a finire le AMPP dopo la vasca di trattamento.

mento della prima pioggia. Verosimilmente la freccia in uscita è di troppo e dovrà essere eliminata

Tali aspetti potranno essere chiariti in sede di CdS, in ogni caso gli elaborati progettuali dovranno essere aggiornati e costituire parte integrante del progetto approvato in sostituzione delle precedenti versioni.

Si fa presente che nel corso di una recente ispezione presso il piazzale della Filucchia 1, area non oggetto di variante, sono emerse alcune criticità relativamente alla gestione delle AMD, per le quali sono ancora in corso specifici approfondimenti (vedi prot. ARPAT n.8970 del 06/03/2025).

2.4. Sistema fisico suolo

Gestione scarti/rifiuti da estrazione

Il PGRE trasmesso nelle integrazioni è sostanzialmente identico a quello già analizzato nel precedente contributo, permangono le criticità già rilevate con la sola esclusione di quanto riferito alla verifica dell'art. 13 comma 8 del PRC, che è stato trattato separatamente.

Da una lettura dell'elaborato sembrerebbe che a fronte di 7916 mc escavati in banco, siano prodotti 3150 mc di blocchi di materiale ornamentale per la commercializzazione, 4350 mc di derivati di materiali da taglio (come definiti dalla L.R. 35/2015) e 400 mc in banco di rifiuti di estrazione da utilizzare per il ripristino. La ditta dovrà confermare quanto sopra viste alcune incongruenze nella descrizione.

Relativamente a quanto riportato a pag. 6 del PGRE si chiarisce che il riferimento all'art. 183 del TUA non è esatto e che il materiale non costituisce rifiuto ai sensi della parte IV del TUA ma è escluso dall'applicazione della Parte IV in quanto disciplinato all'interno del PGRE (D.Lgs.117/2008). L'autorizzazione eventualmente rilasciata ai sensi della L.R.35/2015 pertanto non può ricoprendere in alcun modo la gestione di rifiuti all'interno dell'area estrattiva.

Nella precedente nota era stato richiesto che la ditta fornisse chiarimenti relativamente a quanto previsto dall'art. 34 *"Indirizzi per il coordinamento delle attività estrattive nei siti estrattivi contermini"*, comma 4 del PRC-PR_02, che prescrive in tutte le situazioni in cui sono previsti siti estrattivi contermini, la redazione del Piano di Gestione dei rifiuti di estrazione coordinato redatto ai sensi D.Lgs. 117/2008. Il consulente riporta che le due aree di deposito dei rifiuti di estrazione non sono adiacenti.

Si rileva che il PRC non darebbe facoltà di fare o non fare un piano di gestione dei rifiuti di estrazione coordinato ma prescrive che ciò venga effettuato. Si segnala peraltro che nel corso di un sopralluogo effettuato nell'area da personale di ARPAT e di Guardiaparco, è stato rilevato che le due cave Noce del Cardoso e Filucchia di fatto non hanno un confine definito e che una parte dei materiali della prima erano gestiti all'interno della cava Filucchia.

Si ritiene quindi che detti chiarimenti debbano essere forniti, in particolare essendo le due ditte contigue, a nostro avviso dovrà essere presentato un PGRE coordinato (art. 34, c.4, PRC).

Infine si evidenzia che nel PGRE rev.02, a pag. 6 il progettista riporta che i rifiuti di estrazione verranno riutilizzati per il rimodellamento morfologico pochi giorni dopo la loro produzione ma nella pagina successiva fa presente che tale riutilizzo potrà avvenire solo dopo un test di cessione. Non è chiaro come il proponente intenda procedere al fine di assicurare un campionamento rappresentativo ai fini della valutazione della potenziale cessione e al contempo possa mettere a dimora il materiale.

Si ritiene che il PGRE debba essere ripresentato eliminando le incongruenze evidenziate.

2.5. Monitoraggio

La documentazione esaminata non chiarisce tutti gli aspetti che erano stati evidenziati. Si ribadisce quanto già comunicato nel precedente contributo che per completezza si riporta di seguito. La ditta propone un monitoraggio annuale sulle acque del T. Fosso Picignana su parametri che in diversi punti della documentazione non sono del tutto congruenti. Inoltre viene proposto di effettuare una valutazione dello stato idrochimico delle acque del Fosso Picignana, a monte ed a valle della zona di estrazione.

Si ritiene opportuno che le analisi delle acque del Fosso Picignana, a monte ed a valle della zona di estrazione siano effettuate una cadenza mensile per i primi 2 anni, aggiungendo ai parametri proposti dalla ditta anche i metalli, il set di parametri diventa pertanto:

- torbidità/solidi sospesi
- pH
- Idrocarburi
- Ossigeno disciolto
- Metalli
- Conducibilità
- BOD₅
- COD
- Azoto ammoniacale
- Azoto nitrico
- Fosforo totale

Valutando che il torrente possa non avere acque per gran parte dell'anno, si ritiene che il campionamento debba essere almeno semestrale (allegando evidenza dell'assenza di scorrimento mediante documentazione fotografica o altro). Si richiede di integrare il monitoraggio acque con il monitoraggio dei sedimenti, almeno semestrale, con determinazione del parametro idrocarburi.

Il proponente potrà richiedere una revisione delle frequenze di monitoraggio sulla base degli esiti dei primi 2 anni.

3. Conclusioni

Esaminata la documentazione progettuale e le integrazioni fornite in premessa e alla luce delle osservazioni sopra riportate, si ritiene di non potersi esprimere in modo definitivo in merito al procedimento di VIA e al rilascio dell'autorizzazione unica ai sensi della L.R. 35/2015 in quanto le informazioni fornite presentano ancora alcune incongruenze e carenze. Al fine di completare la documentazione progettuale si ritiene che il proponente debba fornire i seguenti elaborati aggiornati come indicato nel corpo del presente contributo istruttorio.

1. Tavola progettuale con il percorso della strada di accesso alla parte alta nella fase intermedia;
2. PGRE aggiornato in base a quanto riportato al punto 2.4;
3. PMA aggiornato come da indicazioni punto 2.5.

Si rinviano alla Conferenza dei Servizi ulteriori valutazioni.

Al fine di agevolare eventuali controlli, ARPAT ritiene necessario che gli elaborati aggiornati vadano a fare parte del progetto eventualmente approvato e si riserva, previa valutazione dei detti elaborati, di proporre specifiche prescrizioni da inserire nella Pronuncia di Compatibilità ambientale e nell'autorizzazione ai sensi della L.R. 35/2015.

Il presente documento è da intendersi come contributo istruttorio reso alle A.C. ai fini del rilascio dei provvedimenti di competenza.

Il "Regolamento in materia di procedimento amministrativo, di supporto tecnico scientifico e attività di controllo ambientale", approvato con Decreto del Direttore generale ARPAT n. 23 del 7/02/2025, specifica che ARPAT partecipa alle conferenze decisorie, se richiesto dall'Autorità competente, al solo fine del supporto tecnico alla medesima Autorità, per l'illustrazione degli atti di competenza e senza prendere parte alla decisione.

Cordiali saluti

Lucca, li 02/04/2025

La Responsabile del Settore Supporto tecnico
Ing. *Diletta Mogorovich*¹

¹ Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/2005. L'originale informatico è stato predisposto e conservato presso ARPAT in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71 del D.Lgs 82/2005. Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs



Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale

Bacini idrografici della Toscana, della Liguria e dell'Umbria

Spett.le Ente Parco Regionale delle Alpi Apuane
parcoalpiapuane@pec.it

Oggetto: Procedimento di Valutazione di impatto ambientale relativamente al Piano di coltivazione della Cava Filucchia 1 e Settore 3, Bacino estrattivo Ficaio, nel Comune di Stazzema. Proponente: società DA.VI s.r.l. – Contributo e parere per conferenza dei Servizi del 3 aprile 2025.

Con riferimento alla nota di codesto Parco Apuane prot. n. 1121 del 11 marzo 2025 (ns. prot. n. 2572 del 15 gennaio 2025), di convocazione di una conferenza dei servizi per valutare il progetto di coltivazione della cava in oggetto.

Ricordato che i piani di bacino attualmente vigenti sul territorio in esame, consultabili al sito istituzionale dell'ente <https://www.appenninosettentrionale.it/itc/>, sono:

- **Piano di Gestione del rischio di Alluvioni 2021 - 2027 del Distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale (PGRA)**, approvato con D.P.C.M. 1° dicembre 2022;
- **Piano di Gestione delle Acque 2021 – 2027 del Distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale (PGA)**, approvato con D.P.C.M 7 giugno 2023.

Per l'approfondimento dei corpi idrici superficiali e sotterranei individuati dal PGA e dei relativi stati di qualità e obiettivi, si rimanda anche alla consultazione del **Cruscotto di Piano** (<https://pdgadj.appenninosettentrionale.it/DSBhome/>).

- **Piano di Bacino stralcio Assetto Idrogeologico del distretto idrografico dell'Appennino settentrionale per la gestione del rischio da dissesti di natura geomorfologica (PAI dissesti)** adottato dal Comitato Istituzionale con delibera n. 39 del 28 marzo 2024. In tale data il Comitato Istituzionale, con delibera n. 40, ha adottato anche le misure di salvaguardia del piano; tali misure, efficaci dalla data di pubblicazione in G.U. (avvenuta l'08/04/2024) rimarranno in vigore fino all'approvazione definitiva del medesimo PAI, e comunque per un periodo non superiore a tre anni.

Preso atto che l'intervento in oggetto è relativo alla escavazione in superficie di un nuovo settore di cava (Settore 3), posto a poca distanza dell'area già oggetto di escavazione e nella quale è previsto il ripristino ambientale (Filucchia 1);

Rilevato che l'area di nuova escavazione (Settore 3) ricade nella cartografia di PAI Dissesti principalmente in area a pericolosità molto elevata (P4) e in minima parte in area a pericolosità da frana elevata (P3a);

Ricordato che questo ente con nota prot. n. 11982 del 8 novembre 2024 aveva chiesto specifiche integrazioni al fine di esprimere il contributo di competenza;

Vista la documentazione integrativa pubblicata sul sito di codesto Parco Apuane relativa al piano di coltivazione della cava Filucchia 1 e Settore 3, si comunica quanto segue.

Per quanto riguarda le problematiche geomorfologiche e con riferimento al PAI Dissesti, si prende atto che l'area di nuova escavazione riferita al "Settore 3", non precedentemente autorizzata, ricade in area classifi-

cata a pericolosità P4 ed in parte P3a, e che, come precisato nell'elaborato "C", si tratta di un'area molto ridotta (716 mq) in cui avverranno scavi in roccia.

Si esprime parere favorevole, ai sensi dell'art. 7 e 9 delle norme di PAI Dissesti, all'intervento di escavazione in progetto fermo restando che ciò non comporta modifiche alla perimetrazione e/o alla classificazione della pericolosità dell'area attualmente indicate nelle mappe del medesimo PAI Dissesti.

Inoltre, ai fini dell'aggiornamento del quadro conoscitivo del "PAI "Dissesti", si richiede l'esecuzione e la trasmissione di volo LiDAR tramite drone che comprenda l'area in disponibilità del Proponente ed un suo intorno significativo. Il volo deve essere eseguito prima dell'inizio lavori del settore 3 e alla fine dei lavori di sistemazione. I dati trasmessi dovranno essere ceduti preferibilmente con licenza CC BY-SA 4.

Per quanto riguarda le problematiche di tutela delle acque e con riferimento al PGA, si prende atto di quanto riferito nella nota integrativa prodotta a seguito C.d.S. del 12.12.2024 nella quale viene specificato che le campagne IBE ed IFF fatte eseguire dall'azienda nel periodo di massima attività delle cave di pietra del Cardoso del bacino, non hanno rilevato alcuna alterazione dei parametri sia ecologici che chimici delle acque superficiali e che la torbidità rilevata non è associata alla dispersione di "marmettola" ma dovuta al passaggio dei mezzi di cava nel guado sul torrente Picignana.

Si prende altresì atto, di quanto riferito nelle successive integrazioni, relativamente agli accumuli di materiale limoso nel torrente, caratterizzato da substrato roccioso-ciottoloso, è dovuto al dilavamento delle coperture detritiche naturali presenti nell'area.

Inoltre, viene chiarito che i punti di monitoraggio delle acque superficiali sono 3 riportati in figura 1 del PMA febbraio 2025 e che la cadenza di monitoraggio risulta semestrale.

Ciò premesso e considerato resta di fatto che le campagne di monitoraggio, fatte in tempi diversi, hanno comunque evidenziato presenza di limo e sedimenti fini nella stazione di valle che, anche se presumibilmente collegati all'attraversamento del guado, risultano comunque legati all'attività di cava.

Si richiede pertanto, in considerazione del fatto che il PGA individua le cave come pressioni significative sui corpi idrici e che non deve essere arrecato pregiudizio agli stati di qualità dei corpi idrici interessati, che il piano di monitoraggio preveda comunque misurazioni della torbidità in continuo e misurazioni del trasporto solido, e che sia previsto un monitoraggio delle portate almeno nei periodi di maggior deflusso. I risultati periodici dei monitoraggi dovranno essere commentati e trasmessi agli Enti competenti, compresa questa Autorità, e qualora si ravvisino discrepanze significative con quanto monitorato nella stazione di monte dovranno definire procedure correttive e mitigative degli impatti. Inoltre, dovrà essere previsto, se non già presente, un sistema di lavaggio delle ruote dei mezzi in uscita dalla cava.

Sempre relativamente al Piano di Monitoraggio Ambientale si evidenzia che le relazioni integrate riportano elenchi diversi di parametri che viene proposto di monitorare nelle acque superficiali del torrente Picignana. Si richiede pertanto che i parametri, le frequenze e i limiti di riferimento siano resi coerenti sulla base delle indicazioni date da ARPAT. Si richiede inoltre, considerato che il corso d'acqua potrebbe non presentare portata, che i monitoraggi vengano integrati con l'analisi dei sedimenti.

Relativamente al sistema di gestione delle acque meteoriche si richiede che il piano di monitoraggio preveda una caratterizzazione e monitoraggio delle AMSP le quali è previsto che vengano scaricate nell'alveo.

Per eventuali chiarimenti in merito alla pratica in oggetto è possibile fare riferimento al Geom. P. Bertoncini (p.bertoncini@appenninosettentrionale.it) o alla Dott.ssa I. Gabbielli (i.gabbielli@appenninosettentrionale.it).

Cordiali saluti.

Il Dirigente
Settore Pianificazione Assetto Idrogeologico e Frane
Geol. Lorenzo Sulli
(firmato digitalmente)



La Dirigente
Settore Valutazioni Ambientali
Arch. Benedetta Lenci
(firmato digitalmente)

BL/gp/pb-ig
SL/am
(pratica n. 31)

A.R.P.A.T. di Lucca
arpat.protocollo@postacert.toscana.it

Comune di Stazzema
comune.stazzema@postacert.toscana.it
Regione Toscana

Al Rappresentante Unico regionale - RUR Ing Alessandro Fignani

Direzione Tutela dell'Ambiente ed Energia
- Settore Autorizzazioni Uniche Ambientali

Direzione Difesa del suolo e Protezione Civile
- Settore Genio Civile Toscana Nord
- Settore Sismica

Direzione Urbanistica e Sostenibilità
- Settore Economia Circolare e Qualità dell'Aria

Direzione Tutela dell'Ambiente ed Energia
- Settore Bonifiche e "siti orfani" PNRR
- Settore Autorizzazioni Rifiuti
regionetoscana@postacert.toscana.it

**Soprintendenza Archeologia, Belle arti e Paesaggio
per le province di Lucca e Massa Carrara**
sabap-lu@pec.cultura.gov.it

Azienda USL Toscana Nord Ovest
direzione.uslnordovest@postacert.toscana.it

Autorità di Bacino distrettuale dell'Appennino settentrionale
adbarno@postacert.toscana.it

Provincia di Lucca
provincia.lucca@postacert.toscana.it

Unione dei comuni della Versilia
unionedicomunialtaversilia@postacert.toscana.it

p.c. DA.VI.s.r.l.
davi@pec.pietradelcardoso.com

OGGETTO: D.Lgs. 152/2006 artt.23 e seguenti e L.R. 10/2010 artt. 52 e seguenti. Procedimento di Valutazione di impatto ambientale nonché di rilascio di provvedimenti autorizzativi ai sensi dell'art. 27 bis, relativamente al Piano di coltivazione della Filucchia 1, Bacino estrattivo Ficaio, nel Comune di Stazzema. Proponente: società DA.VI s.r.l. RICHIESTA CONTRIBUTO

Con riferimento al procedimento in oggetto, si comunica che il proponente ha trasmesso al Parco, in data 30.06.2025 prot. 2821, la documentazione integrativa richiesta nell'ambito della Conferenza dei Servizi tenutasi in data 22.05.2025. Tale documentazione è consultabile nel sito del Parco al seguente link: https://www.parcapuane.toscana.it/FTP_VIA/conferenze_servizi_new.htm

Si chiede cortesemente ad ARPAT di comunicare al Parco il proprio contributo tecnico in merito ai contenuti delle integrazioni trasmesse, al fine di concludere l'iter autorizzativo.

Distinti saluti

Il Responsabile dell'U.O.C. "Pianificazione territoriale"
dott. for. Isabella Ronchieri

ARPAT – Area Vasta Costa – Dipartimento di Lucca – Settore Supporto Tecnico

via A. Vallisneri, 6 - 55100 Lucca

N. Prot. *vedi segnatura informatica* cl. **LU.01.03.31/31.14** del **29/07/25** a mezzo: **PEC**

Parco delle Alpi Apuane
pec: *parcoalpiapuane@pec.it*

e p.c. Regione Toscana
Direzione Ambiente ed Energia
Settore Miniere

Regione Toscana
Direzione Tutela dell'Ambiente ed Energia
Settore Autorizzazioni Uniche Ambientali

pec: *regionetoscana@postacert.toscana.it*

Oggetto: *cava Filucchia n. 1 - Variante al progetto di coltivazione (2024) - Procedimento PAUR - proponente: DA.VI. S.r.l. – Integrazioni alla conferenza dei servizi ex art. 27-bis del 22/05/2025 - Vs. comunicazione prot. 3139 del 22/07/2025 - Contributo istruttorio ai sensi del DLgs 152/06 e LR 10/10*

1. Premessa

Con nota prot. 80442 del 10/10/2024 è pervenuta la comunicazione di avvio del procedimento di autorizzazione unico regionale di VIA ex art. 27-bis della DLgs 152/06 e successivamente, con nota prot. 89082 del 07/11/2024 è pervenuta convocazione per la CdS in modalità sincrona per il giorno 12/12/2024. Con nota prot. 100113 del 11/12/2024 questo Dipartimento ha richiesto alcuni chiarimenti relativamente alla gestione delle AMD, dei rifiuti di estrazione, alla realizzazione di una strada di accesso alla parte alta della variante e all'uso della risorsa acqua. La documentazione progettuale integrativa esaminata è stata scaricata dal sito internet del Parco dalla sezione "Integr. gennaio 25".

Con nota prot. 8380 del 31/01/2025 ha valutato che la documentazione esaminata non fosse del tutto esauriente ed ha richiesto nuovamente delle integrazioni relativamente alla gestione delle acque meteoriche, dei rifiuti di estrazione e sul piano di monitoraggio ambientale.

Con nota prot. 27896 del 02/04/2025 questo Dipartimento aveva richiesto alcuni chiarimenti relativamente alla realizzazione della strada di accesso alla parte alta della nuova coltivazione, alla gestione dei rifiuti di estrazione e delle AMD. Con nota prot. 51620 del 23/06/2025 è pervenuto il verbale della CdS e con successiva nota prot. 60533 del 22/07/2025, è stata richiesta una valutazione della documentazione trasmessa dalla ditta a seguito dell'esito della CdS del 22/05/2025.

2. Contributo istruttorio

Il presente contributo istruttorio è stato espresso congiuntamente con l'apporto tecnico, specialistico e conoscitivo dei diversi settori di attività del Dipartimento provinciale ARPAT di Lucca.

2.1. Esame del progetto

Il progetto prevede l'ampliamento della cava Filucchia 1 in adiacenza alla strada attuale di accesso. È prevista l'escavazione a cielo aperto su un'area di circa 700 m² per un volume di circa 8000 m³ in tre anni suddivisa in due fasi. La prima avrà una durata di 2 anni e la seconda di un anno.

Presenza di altri siti estrattivi

Facendo seguito a quanto già comunicato nella precedente nota relativamente alla mancata distinzione delle attività in corso della cava Noce del Cardoso e della cava Filucchia 1, si ritiene che debba essere espressamente indicato in autorizzazione che le due attività devono essere tenute separate.

Aree di pertinenza

Nella precedente nota era stato evidenziato che la gestione dei materiali ornamentali estratti viene effettuata in un'area della ex cava Ficaio situata fuori dal perimetro estrattivo della cava Filucchia 1 ed erano stati richiesti alcuni chiarimenti relativi all'effettiva volontà di utilizzare tale area come pertinenza.

A maggiore chiarimento, si precisa che nel corso di una ispezione a seguito di esposto non era stato del tutto chiarito se l'area della ex cava Ficaio era a servizio delle cave Filucchia 1 e 2 oppure alla cava Piastranera e una valutazione effettuata dall'Amministrazione Comunale e da personale CCFOR aveva portato a conclusioni diverse. Posto che non è oggetto del presente contributo dirimere la suddetta situazione, si ritiene che, al fine di evitare eventuali futuri contenziosi, l'utilizzo della cava Ficaio come pertinenza della cava Filucchia debba essere espressamente indicata nell'autorizzazione comunale, stante che, in base a quanto contenuto nella banca dati regionale RTCave, le autorizzazioni relative a Piastranera e Filucchia 2 risultano scadute.

Tali aspetti sono di rilievo in quanto nell'area Ficaio dovranno essere ammesse solo le attività previste nell'atto autorizzativo che la individua come area di pertinenza; in caso di eventuali controlli attività svolte in difformità dall'atto autorizzativo non potranno essere ritenute conformi alla norma.

2.2. Sistema fisico aria

Rumore

Il consulente riporta che non è previsto l'uso di esplosivi se non in casi eccezionali. Si ricorda a tal proposito che l'autorizzazione attuale non consente l'uso di esplosivi e che qualora fosse necessario utilizzarli, deve essere richiesta apposita autorizzazione corredata di VIAC aggiornata alla nuova tecnologia di escavazione. Si ricorda infatti che l'art.23, L.R. 35/2015 prevede che nel caso si introduca l'utilizzo di esplosivo è necessaria una nuova autorizzazione.

2.3. Sistema fisico acque superficiali

Gestione acque meteoriche

La documentazione integrativa presente nel sito internet del Parco Regionale delle Alpi Apuane nella sezione *"Integrazioni giugno 25"* comprende una nuova revisione del PGAMD e un elaborato nel quale si comunicano risposte alle osservazioni formulate nel precedente contributo.

Con riferimento alla documentazione integrativa del giugno 2025, si rileva che:

- la tabella riassuntiva delle vasche presenti, nella quale le singole vasche non sono identificate con una sigla;
- nello schema a blocchi è stata corretta la presenza di un flusso in uscita dalla vasca AMPP.

Si ricorda che nel corso di una recente ispezione presso il piazzale della Filucchia 1, area non oggetto di variante, sono emerse alcune criticità relativamente alla gestione delle AMD, per le quali sono ancora in corso specifici approfondimenti (vedi prot. ARPAT n.18970 del 06/03/2025).

2.4. Sistema fisico suolo

Gestione scarti/rifiuti da estrazione

Nel precedente contributo erano state rilevate alcune discrepanze relativamente ai volumi delle diverse tipologie di materiali detritici estratti, e delle tempistiche di collocazione nei vuoti di coltivazione.

È stato presentato il PGRE aggiornato in base a quanto richiesto dalla CdS. Si prende atto delle correzioni alle tabelle a pag. 4 relative alla produzione delle tipologie di materiali e delle tempistiche di collocazione nei vuoti di coltivazione in relazione all'effettuazione dei test di cessione.

2.5. Monitoraggio

Con nota prot. 45566 del 03/06/2025 è pervenuto a questo Dipartimento il PMA aggiornato (Rev.02 del maggio 2025). Si confermano le valutazioni tecniche già inviate e si ritiene opportuno che le analisi delle acque del Fosso Picignana, a monte ed a valle della zona di estrazione siano effettuate una cadenza mensile per i primi 2 anni, aggiungendo ai parametri proposti dalla ditta anche i metalli, il set di parametri diventa pertanto:

- torbidità/solidi sospesi
- pH
- Idrocarburi
- Ossigeno disciolto
- Metalli
- Conducibilità
- BOD₅
- COD
- Azoto ammoniacale
- Azoto nitrico
- Fosforo totale

Valutando che il torrente possa non avere acque per gran parte dell'anno, si ritiene che il campionamento delle acque debba essere almeno semestrale (allegando evidenza dell'assenza di scorrimento mediante documentazione fotografica o altro).

Si riscontra nel PMA aggiornato la proposta di monitorare le "terre" accumulate nelle "pozze". Si presume che il proponente intenda riferirsi ai sedimenti del Picignana, in tal caso la proposta è condivisibile, con la frequenza semestrale e la determinazione dei parametri idrocarburi e metalli proposti.

Il proponente potrà richiedere una revisione delle frequenze di monitoraggio sulla base degli esiti dei primi 2 anni.

3. Conclusioni

Esaminata la documentazione pubblicata sul sito web dell'Autorità Competente e alla luce delle osservazioni sopra riportate, si ritiene, per quanto di competenza, che siano stati individuati gli impatti ambientali significativi e adeguate misure preventive e di mitigazione.

Ai fini della minimizzazione degli impatti ambientali del progetto si propone di inserire le prescrizioni riportate di seguito rispettivamente nella pronuncia di compatibilità ambientale e nell'autorizzazione ai sensi dell'art.16 LR 35/2015.

Prescrizioni relative alla Pronuncia di compatibilità ambientale (PCA)

1. in corrispondenza dei luoghi di lavorazione in cui si utilizzi acqua, dovrà essere realizzato un idoneo sistema di raccolta e convogliamento della medesima tramite canalette e tubazioni in materiale plastico al fine di evitare infiltrazioni di marmettola nelle fratture presenti; dovrà in ogni caso essere evitata la dispersione del materiale fine derivante dalla coltivazione;
2. per le aree di lavorazione indicate nelle fasi progettuali come pressoché inamovibili, come ad esempio la zona preposta alla riquadratura dei blocchi, la gestione delle acque deve avvenire

con presidi stabili e cordolatura con materiali non effimeri seguendo quanto riportato nel documento PR15 del PRC;

3. il monitoraggio ambientale dovrà tener conto di quanto riportato al punto 2.5.

Prescrizioni da inserire nell'autorizzazione ex LR 35/15

1. la ditta dovrà dotarsi di uno specifico piano di gestione delle emergenze relative agli sversamenti di oli e carburanti che comprenda quanto previsto dall'art. 242 e 304 del DLgs 152/06. La procedura dovrà essere disponibile presso l'impianto;
2. le vasche degli impianti di gestione delle AMD devono essere sempre in perfetta efficienza e garantire un'altezza libera sufficiente all'efficace decantazione del refluo (indicativamente ca. 2/3 dell'altezza della vasca), specialmente in occasione di allerta meteo diramata dagli organi preposti; I fanghi raccolti dovranno essere gestiti in conformità alla normativa in materia di rifiuti, D.Lgs n° 152/06 – Parte Quarta, allontanati con mezzo idoneo e smaltiti presso un impianto autorizzato.
3. adottare sistemi di misurazione del volume libero (asta graduata o equivalente) utili a dimostrare che i fanghi sedimentati nelle vasche occupano al massimo 1/3 del volume totale.
4. le vasche dovranno essere identificate in campo mediante idonea cartellonistica o sistema equivalente, l'identificativo dovrà essere coerente con le planimetrie del PGAMD approvato;
5. nel caso si verifichino eventi che danneggiano l'impianto di gestione delle AMD (es. frane), la ditta dovrà darne comunicazione all'autorità competente e agli organi preposti al controllo e ispezione dell'attività ai sensi della LR 35/15 contestualmente agli interventi messi in atto e alla tempistica prevista per la loro realizzazione; la ditta dovrà comunicare l'avvenuto ripristino dello stato degli impianti;
6. Le operazioni di svuotamento delle vasche di decantazione e di pulizia dei piazzali devono essere annotate su apposito registro, presente in cava e a disposizione per eventuali controlli, annotando anche una stima delle quantità rimosse;
7. Predisporre e attuare una procedura operativa che regoli la pulizia dei piazzali e delle strade di cava, che dettagli responsabilità, frequenza delle operazioni in condizioni ordinarie, attrezzature, modalità di registrazione e individuazione delle condizioni straordinarie nelle quali prevedere una pulizia dei piazzali, a titolo di esempio a seguito di precipitazioni. Tale procedura dovrà essere predisposta prima dell'inizio delle lavorazioni deve essere presente in cava e andrà a far parte del Piano di coltivazione;
8. il materiale detritico che verrà trasportato fuori dovrà essere classificato in base alla normativa ambientale vigente (derivati dei materiali da taglio, sottoprodotto, materiale da scavo, rifiuto) attivando le eventuali procedure previste;
9. per il materiale detritico stoccati in cava per il ripristino finale, dovranno essere adottate opportune misure atte a ridurre il trascinamento di solidi da parte delle acque meteoriche;
10. dovrà essere tenuto in cava un registro su cui annotare le quantità esatte dei rifiuti di estrazione conformemente a quanto previsto dal comma 5-bis dell'art. 5 Dlgs 117/08;
11. dovrà essere rimosso il materiale di scarto tenendo pulite e sgombe le bancate e i fronti di cava sia attivi che inattivi, le strade di collegamento, i piazzali ed ogni altra area di cava;
12. tutto il materiale fine presente sui piazzali deve essere raccolto e smaltito, organizzando procedure specifiche;
13. prima dell'inizio delle lavorazioni, la ditta dovrà trasmettere all'Autorità Competente planimetria riportante l'ubicazione dell'area di deposito temporaneo dei rifiuti (ai sensi della Parte IV del TUA) e relative caratteristiche;
14. per le aree di lavorazione indicate nelle fasi progettuali come pressoché inamovibili, come ad esempio la zona preposta alla riquadratura dei blocchi, la gestione delle acque deve avvenire con presidi stabili e cordolatura con materiali non effimeri seguendo quanto riportato nel documento PR15 del PRC;
15. i sistemi di convogliamento delle acque di lavorazione, dalla tagliatrice al sistema di trattamento e ritorno, devono essere realizzati in materiale non dilavabile e mantenuti in efficienza; in caso di

deterioramento devono essere ripristinati nel più breve tempo possibile. La ditta deve organizzare il cantiere in modo da evitare che il transito dei mezzi danneggi i sistemi di convogliamento delle acque di lavorazione.

16. entro 15 gg dalla PCA dovrà essere istituito un apposito registro, su cui annotare le singole operazioni di pulizia dei piazzali effettuate con le procedure specifiche descritte indicando numero progressivo della registrazione, data, descrizione, stima della quantità di marmettola raccolta (in mc o kg) ed eventuali note; le pagine dovranno essere numerate;
17. lo stoccaggio dei materiali fini nonché di ogni altro materiale/rifiuto che presenta analoga tendenza al dilavamento deve essere effettuato con modalità idonee a prevenirne la dispersione nell'ambiente (contenitori a tenuta stagna, protezione dagli agenti atmosferici mediante teli o soluzioni equivalenti) in conformità al progetto approvato.
18. provvedere allo smaltimento dei materiali fini così raccolti nei tempi e modi stabiliti dalla normativa vigente, fatto salvo per i materiali utilizzati come ausilio delle lavorazioni in corso che, comunque, dovranno essere rimossi e gestiti immediatamente al termine delle stesse.
19. Il punto di travaso carburante deve essere dotato di caratteristiche e dispositivi atti a prevenire la contaminazione del suolo e delle acque superficiali e sotterranee (impermeabilizzazione, sistema di contenimento e di raccolta spandimenti di idrocarburi o sistemi equivalenti), in conformità alle disposizioni del PR15
20. Le operazioni di manutenzione dei mezzi meccanici possono essere effettuate solo in aree impermeabilizzate e attrezzate con idonei presidi di sicurezza.

Al fine di agevolare eventuali controlli, ARPAT ritiene necessario che gli elaborati aggiornati vadano a fare parte del progetto eventualmente approvato e richiamato nella PCA e nell'A.U. ai sensi della LR 35/2015.

Il presente contributo istruttorio è reso ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 della L.R. 30/2009 ed è rilasciato quale mera valutazione tecnica funzionale all'istruttoria procedimentale principale nella quale si inserisce, ai fini dell'emissione del provvedimento di competenza dell'A.C. e non riveste carattere vincolante.

Cordiali saluti

Lucca, lì 29/07/2025

La Responsabile del Settore Supporto tecnico
Ing. *Diletta Mogorovich*¹

¹ Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/2005. L'originale informatico è stato predisposto e conservato presso ARPAT in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71 del D.Lgs 82/2005. Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs 39/1993.



COMUNE DI STAZZEMA

*Medaglia d'Oro al Valor Militare
Provincia di Lucca*

SETTORE LL.PP-AMBIENTE-PATRIMONIO E AFF. GENERALI

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N. 166 / Reg. Generale	Del 07-07-2025	N. 84 / Reg. Servizio
-------------------------------	-----------------------	------------------------------

Oggetto: Autorizzazione del "Progetto di coltivazione della cava Filucchia settore 3", Comune di Stazzema - DA.VI. srl.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO:

- che con prot.3556/57/58/59/60/61 è stata presentata al protocollo del Parco delle Alpi Apuane istanza per il procedimento di Valutazione di impatto ambientale nonché di rilascio di provvedimenti autorizzativi ai sensi dell'art. 27 bis del D. Lgs. 152/2006, perfezionata con prot. 3620 del 22.08.2024 e integrata con prot. 4345/4346 del 10.10.2024;
- che il progetto riguarda il progetto di coltivazione della Cava denominata Filucchia 1, ai sensi della L.R. 35/2015 che necessita di rilascio di nuova autorizzazione;
- che il richiedente è la società DA.VI. srl che ha dichiarato di avere la disponibilità giuridica delle aree cui è sviluppata la cava;
- che la cava è distinta al Catasto del Comune di Stazzema alla sezione B foglio 60 mappali 301, 541, 399, 393;
- che il sito estrattivo è localizzato con le seguenti coordinate geografiche WGS84 43.9923486, 10.3247187;
- che la richiesta di PAUR prevede il rilascio degli atti relativi agli endoprocedimenti, che per questo ente sono costituiti dall'autorizzazione ai sensi della L.R. 35/2015;
- che l'area oggetto del progetto di coltivazione ricade all'interno dell'area contigua di cava del Parco Regionale delle Alpi Apuane come identificata dalla legge regionale n. 65/1997 e dal Piano per il Parco approvato con Deliberazione del Consiglio direttivo dell'Ente Parco n. 21 del 30 novembre 2016;
- che l'attività estrattiva all'interno del sito indicato è ammissibile sotto il profilo urbanistico;
- che l'area estrattiva appartiene alla scheda n. 21 del PIT con valenza di Piano Paesaggistico e ricade nel Bacino Ficaio, il cui PABE è stato approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 12 del 10/04/2019 e pubblicato sul BURT n. 17 parte II del 24.04.2019 e da tale data vigente;

DATO ATTO CHE si sono tenute le seguenti conferenze dei servizi in presenza degli enti competenti:

12 dicembre 2024

13 febbraio 2025

22 maggio 2025

che hanno portato al rilascio di tutti i pareri di competenza e le prescrizioni;



COMUNE DI STAZZEMA

*Medaglia d'Oro al Valor Militare
Provincia di Lucca*

RITENUTO di dover rilasciare autorizzazione ai sensi della L.R. 35/2015;

VISTA la garanzia fidejussoria di cui all'art. 26 della L.R. 35/2015, sottoscritta a favore del Comune di Stazzema, con COFACE S.A. Agenzia generale Vespucci srl di Livorno n. 2360628, dell'importo di € 79.881,00 (diconsi euro settantanovemilaottocentoottantuno/00) con scadenza al 31/12/2028 a garanzia degli adempimenti dovuti relativi al ripristino finale delle aree di cava, come indicato dalla stima presente nel progetto di coltivazione;

Dopo quanto sopra esposto;

VISTA la L.R. n° 35 del 2015, Disposizioni in materia di cave. Modifiche alla l.r.104/1995, l.r. 65/1997, l.r. 78/1998, l.r. 10/2010 e l.r.65/2014;

VISTI:

- il Piano di indirizzo territoriale con valore di Piano Paesaggistico in attuazione del Codice dei beni culturali e del paesaggio approvato con delibera di Consiglio Regionale 27 marzo 2015 n.37;

- il PRC della Regione Toscana;
- il Piano Integrato del Parco delle Alpi Apuane;
- gli strumenti urbanistici del Comune di Stazzema vigenti;
- il PABE scheda 21 bacino Ficaio approvato;
- il D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;
- il Decreto del Sindaco n. 18/2024 di nomina dei Responsabili dei Servizi Comunali per l'anno 2025;

Tutto ciò premesso,

DETERMINA

Di rilasciare al sig. Marco Viviani, in qualità di legale rappresentante della società DA.VI. srl con sede legale in via Vincenzo Fusco n. 39, Seravezza (LU), C.F. e P.IVA. 01828670461, autorizzazione ai sensi dell'art. 16 della L.R. 35/2015 al progetto di coltivazione della cava denominata "Filucchia 1", sita in Stazzema Capoluogo, loc. Ficaio, rispettando le prescrizioni determinate nei verbali delle conferenze dei servizi del 12 dicembre 2024, 13 febbraio 2025 e 22 maggio 2025,

1. Il complesso estrattivo è quello individuato dall'area distinta nel Catasto del Comune di Stazzema alla sezione B foglio 60 dai mappali 301, 541, 399, 393 su cui ricade il sito di cava, il cui perimetro è individuato nella tavola 2;
2. L'attività estrattiva ha per oggetto l'estrazione di materiale lapideo ornamentale classificato "Pietra del Cardoso" per la volumetria totale di mc 7.918, di cui volume dei materiali ornamentali estratti (blocchi, semiblocchi) mc 3.166, volume dei derivati dei materiali da taglio mc 4752, volume dei rifiuti da estrazione



COMUNE DI STAZZEMA

*Medaglia d'Oro al Valor Militare
Provincia di Lucca*

e utilizzati per la sistemazione finale dell'area mc 1.040 e la tipologia di lavorazione è prevalentemente a cielo aperto;

3. La presente autorizzazione ha validità di anni 3 a partire dalla data del rilascio del PAUR, suddivisa in due fasi;

4. Il Direttore Responsabile ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 128/1959 e D. Lgs. 624/1996 è il Perito Luigi Cassiodoro e il Direttore dei Lavori Responsabile ai sensi della L.R. 35/2015 è Marco Viviani;

5. La ditta titolare dell'autorizzazione rilasciata ai sensi della L.R. 35/2015 e ss.mm.ii. dovrà rispettare integralmente quanto contenuto nei pareri e prescrizioni rilasciati dagli enti partecipanti alla Conferenza dei Servizi indetta dal Parco delle Alpi Apuane, allegati al presente atto;

6. Oltre al mancato rispetto delle prescrizioni impartite dagli enti in fase di Conferenza dei Servizi, ed indicate nei verbali redatti dal Parco delle Alpi Apuane, comporta la sospensione dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 21 della L. R. n. 35/2015, nei seguenti casi:

a) al venir meno dei requisiti necessari per il rilascio dell'autorizzazione;

b) perdita della disponibilità giuridica del bene da parte del titolare dell'autorizzazione;

c) sospensione dell'attività estrattiva per un periodo superiore a centottanta giorni senza preventiva comunicazione al comune che ha rilasciato l'autorizzazione;

d) realizzazione di interventi in difformità dal progetto autorizzato che comportino varianti sostanziali di cui all'articolo 23, comma 1;

e) qualora l'attività estrattiva determini situazioni di pericolo idrogeologico, ambientale o di sicurezza per i lavoratori e per le popolazioni segnalate dai soggetti competenti;

f) decorso del termine entro il quale avviare l'attività;

g) inadempimento delle prescrizioni fissate dal provvedimento autorizzativo di cui all'articolo 18, comma 2, lettera c);

h) trasferimento dell'autorizzazione senza comunicazione al comune nell'ipotesi di cui all'articolo 22, comma 2;

i) mancato rinnovo della garanzia finanziaria di cui all'articolo 26;

l) mancata ottemperanza agli interventi di messa in sicurezza ordinati dagli enti competenti in materia di vigilanza, sicurezza e polizia mineraria;

m) la realizzazione di interventi in difformità dal progetto autorizzato che comportino modifiche ai sensi dell'articolo 23, comma 2;

n) il mancato rinnovo dell'autorizzazione paesaggistica di cui all'articolo 146 del d.lgs. 42/2004;

n bis) la mancata presentazione degli elaborati di cui all'art. 25, commi 2 e 2 bis;

n ter) l'inosservanza degli obblighi contributivi relativi al DURC da parte dell'impresa;

n quater) gravi e reiterate violazioni delle norme di legge o dei contratti di lavoro collettivi relative agli obblighi retributivi;



COMUNE DI STAZZEMA

*Medaglia d'Oro al Valor Militare
Provincia di Lucca*

7. Non rientrano tra gli interventi soggetti ad autorizzazione l'installazione degli impianti per attività diverse da quelle di prima lavorazione e le eventuali altre opere soggette alle norme edilizie, specificatamente consentite dallo strumento urbanistico comunale;
8. E' richiesto alla società che qualunque cambiamento delle nomine del Direttore Responsabile e del Direttore dei Lavori Responsabile sia comunicato alla pec del Comune di Stazzema;
9. E' fatto obbligo alla società titolare dell'autorizzazione iniziare l'attività entro un anno dal rilascio della presente autorizzazione, pena la decadenza della validità dell'autorizzazione;
10. E' fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione, di comunicare ai sensi dell'art. 25 L.R. 35/2015 alla pec del Comune di Stazzema, mensilmente le quantità asportate, entro e non oltre il 10 del mese successivo, a firma del Legale Rappresentante di codesta società, pena la sanzione amministrativa di cui all'art. 52 comma 6 della L.R. 35/2015;
11. E' fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione di presentare annualmente al Comune la relazione tecnica asseverata dal direttore dei lavori e gli elaborati di rilievo tridimensionale, comprensivi di scavi, cumuli, ed eventuali strutture di deposito, in formato vettoriale interoperabile, come prescritto dall'art. 25 comma 2 bis (seguendo le specifiche tecniche emanate con Delibera della Giunta Regionale), pena la sanzione amministrativa di cui all'art. 52 comma 6 della L.R.35/2015;
12. È fatto obbligo al titolare della presente Autorizzazione di versare al Comune di Stazzema per il tramite della Tesoreria Comunale il contributo previsto dall'art. 36 della L. R. n. 35/2015. La Ditta autorizzata, verserà entro il 30 giugno di ogni anno un acconto rapportato alla metà del volume di materiale scavato nell'anno precedente, entro il 31 dicembre dello stesso anno il conguaglio risultante dagli elaborati di rilievo della cava redatti nello stesso mese. Il mancato versamento del contributo di cui sopra nei termini di legge comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 52 della L.R. n. 35/2015;
13. Il titolare dell'autorizzazione è tenuto a fornire al Comune e alla Giunta Regionale ogni informazione richiesta in ordine all'attività estrattiva. La violazione di tali obblighi informativi, comporta la sanzione amministrativa da €. 1000 a €. 2.000, art.52 comma 6 L.R. 35/2015;
13. E' fatto obbligo al titolare dell'Autorizzazione, entro il termine di validità della presente Autorizzazione, di smantellare ed asportare tutti gli impianti di lavorazione, nonché i servizi e le strade di cantiere comunque autorizzati.
14. E' fatto, altresì, obbligo di rispettare le disposizioni contenute nella L.R. n° 35/2015, anche se non espressamente riportate nell'Autorizzazione estrattiva.
15. La presente autorizzazione viene rilasciata sulla base delle dichiarazioni, autocertificazioni ed attestazioni prodotte dall'interessato, salvi i poteri di verifica e di controllo delle competenti Amministrazioni e le ipotesi di decadenza dai benefici conseguiti ai sensi e per gli effetti di cui al DPR n. 445/2000 e fatto salvo i diritti di terzi;
16. Il responsabile del procedimento è l'ing. Arianna Corfini;

DISPONE

Che la presente determinazione sia trasmessa all'ente Parco Regionale delle Alpi Apuane in quanto parte integrante del "Provvedimento autorizzatorio unico regionale" di cui all'ex art. 27 bis del D. Lgs. 152/2006;



COMUNE DI STAZZEMA

*Medaglia d'Oro al Valor Militare
Provincia di Lucca*

Che copia della presente Autorizzazione sia notificata alla Ditta interessata e agli enti competenti in materia, nonché affissa all'Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi.

INFORMA

Che avverso la presente Autorizzazione è ammesso ricorso giurisdizionale, entro 60 gg. dal rilascio, al T.A.R. competente per territorio, ed entro 120 gg., sempre dal rilascio, ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica.

AVVISA

Che cessata la validità della presente autorizzazione senza che sia stato effettuato il ripristino ambientale, il Comune utilizzerà la Fidejussione prestata per l'esecuzione delle opere di risistemazione ambientale, salvo l'accertamento di ulteriori danni eccedenti la fidejussione e posti a carico della Ditta intestataria della presente, ciò ai sensi dell'art. 24 comma 3, 4 e 6 della L.R. 35/2015.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati di cui al presente procedimento amministrativo, ivi compresa la presente autorizzazione, sono trattati nel rispetto delle norme sulla tutela della privacy, di cui al regolamento europeo sulla privacy Ue 2016/679 RGDP. I dati vengono archiviati e trattati sia in formato cartaceo sia su supporto informatico nel rispetto delle misure minime di sicurezza. L'interessato può esercitare i diritti di cui all'art. 11 e 12 del Regolamento europeo sulla privacy 2016/679 RGDP presentando richiesta direttamente presso l'Ufficio Programmazione delle Infrastrutture e del Patrimonio.

Il Responsabile del Servizio

Arianna Corfini
(firmato digitalmente)



COMUNE DI STAZZEMA

*Medaglia d'Oro al Valor Militare
Provincia di Lucca*